



Dispositivo letto in udienza
il 21/12/15.

Depositata in Cancelleria

Catania... 12/02/16

CANCELLIERE

Colella

SENTENZA N. 107/2015



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Dott.ssa Gaetana Bernabò Distefano

Ha pronunciato

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

CONTRO

Esecutiva il

Mario Ciano Sanfilippo, nato a Catania il 29/05/1932, con
domicilio eletto in Catania via Pietra Dell'Ova n. 51 - LIBERO ASSENTE
Difeso di fiducia dall'Avv. Carmelo Peluso, del Foro di Catania PRESENTE
e dall'Avv. Giulia Bongiorno del foro di Milano - ASSENTE - SOSTITUITA

IMPUTATO

SALVO A. P. COSENTI DEL
FORO DI COSENTI

in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis co. 1, 2, 4 e 6 c.p. per avere concorso,
pur senza esserne formalmente affiliato, nell'associazione di tipo mafioso *Cosa Nostra*,
organizzazione criminale operante in Catania e, in sinergia con altre *famiglie*, nel
territorio siciliano, apportando alla stessa un concreto contributo causale ai fini della
conservazione, del rafforzamento - anche sotto il profilo economico-finanziario e, più in
generale, del potere di infiltrazione nel tessuto sociale - e comunque, della realizzazione
del programma criminoso dell'associazione mafiosa per quanto attiene, tra l'altro, al
controllo del territorio, ai rapporti con le varie famiglie di Cosa Nostra delle altre
province, ai rapporti con le Istituzioni Politiche ed Amministrative, all'acquisizione
diretta e indiretta della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di
concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ed al conseguimento di profitti e
vantaggi ingiusti.

In particolare, in tempi diversi e in più occasioni:

- metteva a disposizione dell'organizzazione criminale la propria attività economica, finanziaria ed imprenditoriale, avente ad oggetto - tra l'altro - l'editoria, l'emittenza televisiva, la proprietà fondiaria e l'attività edilizia (centri commerciali, centri turistici, aeroporti, posteggi ed altre lottizzazioni);
- promuoveva affari di interesse dell'associazione mafiosa, anche mediando con soggetti Politici e della Pubblica Amministrazione,
- costituiva società a cui faceva partecipare persone legate all'organizzazione criminale;
- partecipava alla distribuzione di lavori controllati direttamente o indirettamente dall'organizzazione mafiosa;

- affidava i lavori per la realizzazione di progetti o affari da lui promossi ad imprese mafiose o ad imprese a disposizione della medesima associazione mafiosa.
Con le aggravanti di avere concorso in un'associazione armata e che assumeva e manteneva il controllo di attività economiche, finanziandole - in tutto o in parte - con il prezzo, prodotto e profitto dei delitti commessi.
In Catania ed in altra parti del territorio siciliano, in permanenza.

Identificata la persona offesa in: //

PARTI CIVILI COSTITUITE

- 1) ASSOCIAZIONE "SOS IMPRESA" - CON L'AVV. FAUSTO MARIA ANATO -
SOSTITUITO DALL'AVV. MARIA
ANTONETTA LAURA MAZZOLA
- 2) DARIO E GERLANDO MONTANA - CON L'AVV. GOFFREDO D'ANTONA
- PRESENTE DARIO MONTANA -
SOSTITUITO DALL'AVV. ANTONIO
CAPUTO
- 3) DOTT. ARENA RICCARDO N.Q. DI PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
SICILIANI - CON L'AVV. DARIO PASTORE - PRESENTE -



Proc. 3496\2008 GIP

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, depositata in data 1\4\2015, formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di Ciancio Sanfilippo Mario imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., per avere concorso esternamente alla associazione mafiosa Cosa Nostra nell'arco di oltre 40 anni sia come imprenditore, sia come direttore del giornale "La Sicilia", sia come editore, il giudice fissava l'udienza preliminare. All'udienza preliminare del 19 giugno 2015 si costituivano diverse parti civili ed il giudice rinviava all'udienza del 14\10\2015. Alla suddetta udienza, il giudice ammetteva la costituzione delle parti civili come da separata ordinanza che si riporta ("... Considerato che, all'udienza del 19\6\15, hanno chiesto di costituirsi parti civili:
 - 1) l'avv. Amato per l'associazione "S.O.S. Impresa" in favore della libertà di impresa, producendo l'atto costitutivo, lo statuto della società che legittimano la richiesta odierna;
 - 2) l'avv. D'Antona per Dario e Gerlando Montana, fratelli del Commissario Montana, ucciso dalla mafia, in relazione alla mancata pubblicazione del necrologio per il trigesimo dell'omicidio del congiunto, avvenuto nel 1985, sul giornale "La Sicilia";
 - 3) l'avv. Dario Pastore per il dott. Arena Riccardo, n.q. di Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia in ordine al danno alla personalità dell'ente medesimo, in considerazione della formulazione del capo di imputazione che, ricomprendendo l'attività imprenditoriale del Ciancio, anche editoriale e televisiva, ha provocato un danno all'immagine, al decoro, al prestigio, all'integrità, alla personalità dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia;



considerato che, fermo il principio che la valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile non può prescindere dal criterio dell'interesse, deve ritenersi che la parte civile ha, per definizione, interesse anche all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della negazione di tali diritti (Cass. 19\9\1997 n. 9475); considerato che, quanto alla richiesta formulata da persone fisiche - sub2)- , entrambi sono da ritenere persone offese e/o danneggiati del reato (in relazione al rapporto di parentela e del conseguente rifiuto opposto alla pubblicazione del necrologio per il trigesimo del loro congiunto con un testo contro la mafia); pertanto, essi , in linea astratta, possono avere subito dei danni, quanto meno morali, dalla condotta descritta in imputazione;

considerato che, quanto alla costituzione di enti rappresentativi, la costituzione di parte civile trova il proprio fondamento nel danno che l'ente possa dimostrare di aver subito quale conseguenza immediata e diretta delle condotte oggetto di imputazione; di conseguenza, agli enti ed alle associazioni private, anche non riconosciute (Cass. N. 39010\2013), deve essere attribuita la legittimazione ad agire in giudizio *jure proprio*, come "*titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie*" (Cass. N. 7015\2010);

considerato che, quanto all'ente sub 1), la associazione mafiosa influisce, in modo determinante, pervasivo e trasversale sugli assetti economici del territorio causando, quanto meno in maniera astratta, un rilevante pregiudizio agli operatori economici, i cui interessi sono rappresentati dalla detta associazione nel cui statuto si legge espressamente all'art. 3 che "L'Associazione SOS si propone di liberare gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i commercianti e comunque ogni libero cittadino dalla morsa del crimine organizzato";



considerato, quanto all'ente sub 3), il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti è disciplinato dalla L. 3\2\1963, n. 69 la quale dispone che, fra le attribuzioni del Consiglio vi sia la cura della *"osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia"*, la vigilanza *"per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria"*, la vigilanza *"sulla condotta ed il decoro degli iscritti"*;

considerato che la difesa dell'imputato nulla ha osservato sulla costituzione di parte civile ...".

All'udienza del 3\11\2015, veniva svolta la requisitoria del Pubblici Ministeri.

All'udienza del 27\11\2015, parlavano le parti civili costituite.

All'udienza del 21\12\2015, veniva svolta l'arringa dei difensori dell'imputato.

Dopo la conclusione di tutte le parti come da relativi verbali, il giudice si è ritirato in camera di consiglio per la redazione del dispositivo, di cui è stata data lettura, con assegnazione del termine di giorni 90 per il deposito dei motivi.

2. Ritiene questo giudice che nei confronti del suddetto imputato debba essere emessa sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per le ragioni che di seguito si espongono.

Il procedimento trae origine dagli elementi raccolti dalla pubblica Accusa nell'ambito di diversi procedimenti.

Primo elemento di valutazione è costituito proprio dal modo di procedere della Procura della Repubblica di Catania e da come i suddetti elementi siano stati, nel tempo, valutati.

Di conseguenza, appare utile ripercorrere l'iter del presente procedimento al fine della valutazione degli elementi prospettati.



Il fascicolo viene "aperto" nel 2007 e, dopo cinque anni di indagine, la Procura della Repubblica ritiene di dover chiedere l'archiviazione del procedimento.

Il procedimento numero 4888-2007 NR, ha una vicenda non usuale.

L'indagine nasce a carico di Giostra Antonello e Ciancio Sanfilippo Mario; al primo viene contestato il reato di riciclaggio, aggravato dall'aver il suddetto agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa cosa nostra; al secondo viene contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

La genesi del procedimento ha avuto origine da alcune dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuliano Antonino il quale riferiva che Giostra Antonello, un imprenditore messinese, stava riciclando delle somme di denaro provenienti da cosa nostra, derivanti, tra gli altri, da Alfano Michelangelo e Sparacio Luigi, in un affare relativo alla costruzione di un importante centro commerciale a Catania, in società con l'editore catanese e coimputato Ciancio Mario.

Le dichiarazioni di Giuliano apparivano meritevoli di approfondimenti in quanto Giostra Antonello era stato condannato, all'epoca, in primo grado, proprio per avere riciclato delle somme di denaro di Settineri Vincenza suocera di Sparacio Luigi, personaggio collegato ad Alfano Michelangelo, uomo di onore di cosa nostra che operava a Messina; inoltre, Giostra Antonello era stato arrestato dalla Procura di Reggio Calabria proprio per concorso esterno in associazione mafiosa diretta da Alfano Michelangelo; inoltre, le dichiarazioni del collaboratore trovavano un importante riscontro in alcune intercettazioni telefoniche effettuate in un procedimento penale della Procura della Repubblica di Messina in cui risultava che, nell'anno 2001 e 2002, Giostra Antonello aveva avuto numerosi contatti telefonici con Ciancio e che tali contatti avevano avuto ad oggetto proprio la progettazione e realizzazione di un centro commerciale in Catania.



Sulla base delle stesse dichiarazioni di Giuliano Antonino, che precisava che l'affare era relativo ad un centro commerciale di 22 ettari posto nei pressi della tangenziale di Catania (direzione Siracusa) vicino ad un distributore IP, la polizia giudiziaria delegata individuava un affare curato dallo stesso Ciancio e relativo alla costruzione di un centro commerciale in contrada Bicocca su un'area di circa 24 ettari, promosso dalla società ICOM S.r.l. su terreni di proprietà di Ciancio e della società sud Flora S.r.l., società a quest'ultimo riconducibile.

Iniziavano, così, nei confronti di Giostra Antonello sia indagini tecniche, riscontrate da servizi di osservazione, che indagini di natura patrimoniale, che si estendevano all'analisi dell'iter amministrativo del centro commerciale promosso dalla ICOM S.r.l. in contrada Bicocca e oggi denominato "Porte di Catania".

In particolare, si verificava che: il centro commerciale denominato "Porte di Catania" nasceva a seguito di un progetto formalmente presentato dalla società ICOM S.r.l. su dei terreni riconducibili a Ciancio Mario, terreni che la ICOM prometteva di acquistare; il complesso iter amministrativo richiedeva anche la modifica del PRG di Catania, trattandosi di terreni siti in zona agricola; nella compagine delle ICOM S.r.l. entrava a fare parte lo stesso Ciancio; le azioni delle ICOM S.r.l., nell'aprile del 2007, venivano vendute, una volta ottenute tutte le autorizzazioni e concessioni, ad un imprenditore sardo, Zuncheddu (società Immobiliare Europea S.p.A.), e ad una società collegata alla Auchan (Gallerie commerciali Italia spa); questo gruppo imprenditoriale acquistava le azioni delle ICOM dei vari soci, tra cui il Ciancio e sua moglie, oltre ai terreni riconducibili allo stesso Ciancio; Ciancio, per tale affare, riceveva il prezzo complessivo di oltre 28 milioni di euro; la società ICOM S.r.l., costituita da imprenditori pugliesi, aveva quali soci delle persone di Palermo, tra cui il fratello dell'onorevole Carlo Vizzini, e che alcuni parenti di questi soci avevano rapporti con cosa nostra (inoltre, che pur avendo impiegato un capitale



modesto per entrare nella società, rivendendo agli acquirenti sardi, avevano realizzato una plusvalenza notevole).

Veniva sentito il collaboratore di giustizia palermitano CAMPANELLA Francesco, in data 10 marzo 2009, il quale - pur dichiarando di non conoscere specificamente l'affare promosso dalla ICOM - riferiva che:

"[...] Sulla base della mia esperienza, pur non conoscendo nulla di specifico con riguardo alla società ICOM, posso affermare che - nelle ipotesi in cui si intenda costruire un grosso centro commerciale - i problemi che deve affrontare l'imprenditore e/o la società che assume una tale iniziativa, sono di triplice natura:

un primo problema riguarda il reperimento dell'acquisto dei terreni che devono essere di natura non edificabile, allo scopo di acquisirli ad un prezzo basso, e che poi - attraverso gli agganci politici locali - devono subire un cambio di destinazione a zona edificabile a fini commerciali;

un secondo problema, riguarda la "messa a posto" con la criminalità organizzata locale. La costruzione di un grosso centro commerciale movimentava grosse somme di denaro che vanno dalla mediazione per l'acquisto dei terreni, alle forniture e alla costruzione stessa; poi, ancora, alle assunzioni del personale, nonché il successivo insediamento di specifici esercizi commerciali da utilizzare nella logica del racket;

il terzo ordine di problemi, trattandosi di iniziative di particolare rilevanza, riguarda anche l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative del competente assessorato della regione siciliana. Si tratta dell'autorizzazione alla grande distribuzione rilasciato all'assessorato al Commercio.

Ragionando, quindi, nella prospettiva delle anzidette categorie di problemi ai quali non si sottrae alcuna iniziativa del settore in Sicilia, i nomi dei personaggi in precedenza richiamati potrebbero ben rientrare in una strategia volta a superare le anzidette difficoltà. Vizzini, infatti, è soggetto politico particolarmente influente alla Regione siciliana, come ad



esempio nell'anno 2000 - 2001, allorché venne effettuato l'operazione del centro commerciale di Villabate, tempo durante il quale l'assessorato al Commercio era proprio nella titolarità di un esponente di Forza Italia, formazione della quale fa parte Vizzini. In sostanza potrebbe vedersi la partecipazione di Vizzini come la chiave per superare i problemi di natura regionale.

Ad un'analogia logica, potrebbe rispondere la partecipazione di Mercadante, con riguardo al quale - tenuto conto dei suoi stretti rapporti con Cannella, a sua volta cinghia di trasmissione diretta della volontà e degli interessi di Bernardo Provenzano - non può escludersi una funzione regolatrice dei rapporti con la criminalità organizzata e il superamento e/o la messa a posto dei relativi problemi [...]"

Quindi, le indagini tecniche venivano estese anche all'odierno imputato Ciancio e venivano escussi altri collaboratori di giustizia, alcuni dei quali dichiaravano di essere a conoscenza di "rapporti" tra il Ciancio ed esponenti di cosa nostra catanese.

Parallelamente, venivano effettuati anche gli accertamenti in ordine alla regolarità amministrativa dell'affare relativo al centro commerciale promosso dalla ICOM S.r.l.

Veniva acquisita la necessaria documentazione e, effettuando anche una consulenza tecnica, si verificava l'errato computo e quindi l'iniziale mancato completo pagamento per una somma di denaro rilevante del contributo per il costo di costruzione.

Nell'ambito di indagini compiute in un diverso procedimento - il procedimento numero 13850-2004 NR (cosiddetta operazione IBLIS), si traevano spunti di indagine che, completati da una nuova CNR del GICO di Catania, permettevano di accertare che il progetto imprenditoriale a cui si riferiva il collaboratore Giuliano Antonino non era quello relativo al centro commerciale "Porte di Catania" ma era relativo ad un progetto-



ancora non realizzato - da effettuarsi in contrada Cardinale, di fronte al centro commerciale La Tenutella.

Le intercettazioni delle conversazioni dell'imputato Ciano, rendevano necessari ulteriori complessi approfondimenti in ordine alla esportazione di un rilevante somma di denaro con complesse triangolazioni con società aventi sede in Paesi esteri, sia in ordine al pagamento della pubblicità elettorale effettuata dall'onorevole Stancanelli nel quotidiano La Sicilia in occasione della campagna elettorale relativa a tale uomo politico.

3. LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PM

In data 5 aprile 2012 - con indagini che si svolgono nell'arco di circa cinque anni ed i cui atti sono contenuti in circa 40 faldoni -, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania chiede al Gip di archiviare il procedimento con correlativa restituzione degli atti al proprio ufficio.

Ripercorse le linee seguite in ordine alla genesi ed all'attività investigativa svolta, il Pm evidenziava che "la mancanza di un'unica comunicazione di notizie di reato che compendia tutti gli esiti delle investigazioni condotte imporrà, per alcuni profili, anche un'esposizione più analitica di alcune delle fonti di prova raccolte".

Quindi, il PM passava in rassegna i vari elementi di prova.

3.1 Giostra Antonello

In relazione alle indagini svolte a Messina, pur essendo stato Giostra Antonello condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta ed arrestato nel 2006 per concorso esterno nell'associazione mafiosa diretta da Alfano Michelangelo, quest'ultimo processo si è concluso con il proscioglimento dello stesso imputato.



3.2 La ICOM S.r.l.

La S.r.l. ICOM è stata costituita in Milano come società avente ad oggetto la promozione, in genere, di centri commerciali nel marzo del 2000 da dei soci di origine pugliese (Annoscia, Iamele, Lombardo Pijola), oltre che da Matteo Gandolfo, di origine trapanese, e Roberto Ponte, di origine palermitana, con uno studio legale associato a Milano. Il capitale sociale veniva fissato in 20.000 euro. Per alcuni dei soci originari della ICOM, quale Pasquale Iamele o Fabrizio Lombardo Pijola, risultano provati dei rapporti con Ciancio, nel senso che gli stessi in Puglia si interessavano della EDIVISON, su cui aveva interessi la Ciancio Sanfilippo Editore S.p.A. e la R.T.P., società quest'ultima controllata da Angela Ciancio (figlia dell' imputato) tramite la SES.

Nel febbraio del 2002, i soci Matteo Gandolfo e Roberto Ponte uscivano dalla compagine sociale della ICOM S.r.l. e entrava, quale socio al 50%, la INSULAR CONSUL TING S.r.l. una società di consulenza creata solo alcuni mesi prima da Vincenzo VIOLA, onorevole regionale palermitano e amico di Ciancio Sanfilippo Mario. Quindi, pochi giorni dopo l'acquisto del 50% delle quote della ICOM S.r.l. da parte della INSULAR, entravano nella compagine della INSULAR (e, quindi, indirettamente nella ICOM) altri soci palermitani, tra cui MERCADANTE Tommaso, VIZZINI Giovanni, MELLINA Luigi e DI DONNA Donato.

Nell'agosto del 2002 Ciancio e la SUD Flora s.p.a. riconducibile a sua moglie, proprietari di alcuni terreni in contrada Bicocca di Catania, stipulavano un contratto preliminare per la vendita degli stessi terreni alla ICOM s.r.l. per circa 13 milioni di euro: il compromesso era condizionato alla modifica della destinazione urbanistica dei terreni e all' ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per la costruzione del centro commerciale. CIANCIO entrava, almeno formalmente, nell'affare promosso ufficialmente dalla ICOM, quale controparte, solo nell'agosto del 2002, quando però della ICOM era socio al 50% la INSULAR



CONSULTING s.r.l. ossia quando della ICOM erano soci non solo il gruppo Pugliese, con cui era socio in altre iniziative, non solo il suo amico Viola, ma anche i palermitani Mercadante Tommaso e Vizzini Giovanni. Come risulta dal preliminare, lo stesso Ciancio si impegnava, in prima persona, a richiedere ed ottenere le necessarie modifiche di destinazione urbanistica dei terreni e le necessarie concessioni edilizie per la costruzione del centro commerciale.

Poco dopo, a fine dicembre del 2002, l'Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca emetteva il decreto n. 2297 del 12.12.2002 che, in sostanza, favoriva le procedure per il rilascio di concessioni ai centri commerciali.

Nel febbraio del 2003 la ICOM s.r.l., tramite il dott. Viola, presentava al Sindaco di Catania il progetto per il Parco Commerciale Bicocca.

Nel frattempo, nel marzo 2003, il socio della ICOM s.r.l., INSULAR CONSULTING, cedeva le sue quote (pari al 50% del capitale ICOM) a sette persone fisiche, ossia agli stessi soci palermitani della Insular Consulting, oltre che a CASTIGLIONE Michele, un imprenditore di Catania particolarmente vicino all'imprenditore Virlinzi, ma anche socio in numerose iniziative del Ciancio.

Nel maggio del 2003, entravano nella compagine sociale della ICOM s.r.l. Ciancio e sua moglie Guarnaccia Valeria con una quota complessiva del 33% , restando un altro 33% circa in capo ai "palermitani" e un altro 33% a soggetti di area pugliese .

A quel punto, i soci palermitani uscivano dalla compagine della INSULAR CONSULTING del Viola, come se la loro "entrata" in quella società fosse stata solo funzionale a divenire soci della ICOM.

Nel frattempo l'iter del procedimento volto ad ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative proseguiva e, in data 25.02.2005, il Consiglio Comunale di Catania approvava una variante al Piano Regolatore Generale. ex art. 5 D.P.R. 20.10.1998 n. 447, rendendo i



terreni in proprietà di Ciano Sanfilippo Mario (e della Sud Flora s.r.l.) da agricoli a destinati ad attività commerciali .

In data 18.05.2005 la ICOM s.r.l., rappresentata da Iamele Pasquale, presentava alla Divisione Urbanistica del Comune di Catania la richiesta di concessione edilizia.

In data 23.12.2006 veniva firmata la convenzione urbanistica tra la ICOM s.r.l. e il Comune di Catania, a cui partecipavano anche, quali proprietari dei terreni, sia Ciano Sanfilippo Mario che la Sud Flora s.r.l.. La ICOM era rappresentata dal procuratore speciale CASTIGLIONE Michele, sopra indicato.

Quindi, in data 06.02.2007 il Comune di Catania rilasciava ad ICOM s.r.l. la concessione edificatoria n. 07/0072.

A questo punto potevano considerarsi avverate le condizioni del contratto preliminare stipulato nell'agosto del 2002 tra Ciano Mario Sanfilippo e la ICOM s.r.l., poi rinnovato più volte. E così, in data 27.04.2007, pur con tre atti notarili diversi, tutti i soci della ICOM s.r.l. cedevano le loro quote alla IMMOBILIARE EUROPEA S.p.A., società facente capo a Zuncheddu Sergio, ed a GALLERIE COMMERCIALI ITALIA S.p.A. (riconducibile alla multinazionale AUCHAN), che pagavano ai soci un prezzo delle quote elevato. In particolare, il dott. Ciano (e sua moglie) cedevano il 33% delle loro quote ICOM ricevendo quale prezzo la somma complessiva di 12.400.000,00 euro. In pari data, ICOM S.r.l. comprava da Ciano Sanfilippo Mario, quale persona fisica, i terreni in contrada Bicocca di cui questi era proprietario ed acquistava le azioni della SUD FLORA S.p.A. (di Ciano e della moglie Guarnaccia), società quest'ultima proprietaria di altra parte dei terreni necessari per la costruzione del centro commerciale. Il prezzo pagato dalla ICOM s.r.l. a Ciano (compreso il prezzo della SUD FLORA) ammonta a 15.730.216,20 euro. Complessivamente, quindi, Ciano riceveva per "l'affare" la somma complessiva di euro € 28.130.216,00.



In ordine al gruppo dei soci palermitani ed a quello dei soci pugliesi, gli stessi vendevano le loro azioni ICOM alle due società di Milano per un prezzo che non è stato possibile accertare.

Risulta che tali soci ricevevano nell'immediatezza la somma di euro 9,6 milioni di euro, così suddivisa:

DI DONNA Donato	Totale	euro 1.330.906,27
GERACI Giuseppa -MELLINA Luigi	Totale	euro 1.045.997,99
LEONE Loredana -VIOLA Vincenzo	Totale	euro 1.532.082,19
MERCADANTE Tommaso Totale	euro	euro 910.118,33
SIRCOM REAL ESTATE SPA	Totale	euro 4.850.769,41
Totale complessivo		€ 9.669.874,19

Non si è compreso quale sia stato l'apporto effettivo di tali ultimi soci, o - in altri termini - per quale ragione gli stessi, entrati nell'affare "spendendo" poche migliaia di euro, abbiano poi lucrato quasi 10 milioni di euro, in sostanza non assumendo alcun rischio d' impresa. Appare, infatti, chiaro che i terreni sono stati acquistati e forniti dal Ciancio e che lo stesso si è interessato per ottenere la variante del piano regolatore e la concessione edilizia.

Infine, nel giugno del 2007, i due nuovi soci della ICOM S.r.l. trasformavano la stessa in una S.p.A, aumentavano il capitale a 120.000,00 euro e incorporavano la SUD Flora S.p.A., le cui quote erano state comprate dalla stessa ICOM. come detto, in data 27.04.2007 da Ciancio e da sua moglie.

La "nuova" ICOM S.p.A. ottenute le necessarie linee di credito iniziava i lavori per la costruzione del centro commerciale "Porte di Catania".

La costruzione del centro commerciale veniva affidata dal General Contractor "Immobiliare Europea S.p.A." anche alla F.lli BASILOTTA



S.p.A., società riconducibile a Vincenzo Basilotta, così come la fornitura di calcestruzzo risulta essere stata della Siciliana Cave S.r.l., sempre riconducibile allo stesso Vincenzo Basilotta.

Vincenzo Basilotta è stato condannato in primo e secondo grado per essere ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa Santapaola-Ercolano e il 50% del capitale sociale della F.lli Basilotta è stato sequestrato in sede di misure di prevenzione antimafia.

Da pagina 15 a pagina 17 della richiesta di archiviazione, il PM si sofferma sulla convenzione urbanistica relativa alla società ICOM ed ai conseguenti oneri di costruzione. Vengono analiticamente riportate le date relative a specifici atti della procedura (in data 11.11.2008 il Comune rilasciava, con provvedimento n. 07/0698, alla ICOM S.p.A. una **Variante alla Concessione Edificatoria, confermando però l'importo degli oneri di Urbanizzazione in € 9.542.211,99** ed il contributo per oneri di costruzione in € 163.167,43 " e ciò in considerazione che il progetto in variante non comporta alcuna variazione dei parametri tecnici alla base del calcolo degli oneri"), i costi di costruzione individuati nel tempo ed i relativi importi da pagare.

In particolare, veniva messo in rilievo che l'ing. Bonaccorsi, ossia colui che aveva stabilito, quale funzionario comunale, in modo errato il costo di costruzione, mentre era in corso la consulenza tecnica, faceva pervenire al Direttore della Divisione Urbanistica, arch. SARDELLA, una nota esplicativa in cui sosteneva che il costo di costruzione deve considerarsi "(.. .) di natura provvisoria in quanto è facoltà dell'Amministrazione rideterminare, fino a che i lavori non sono ultimati, il contributo sul costo di costruzione (il costo di costruzione deve essere versato infatti, dalla ditta solo dopo la chiusura dei lavori) sulla base del costo documentato dell'opera, così come stabilito dalla norma." (prot. n. 19080/10 del 8.12.2009).



Il PM, al riguardo, rileva: *"Tale tesi, come peraltro stigmatizzato dai consulenti di parte, non è certamente condivisibile.*

Ciò nonostante, è difficile sostenere in giudizio che vi sia stato un tentativo di truffa da parte della ICOM S.r.l. e/o un falso da parte della pubblica amministrazione, anche se certamente si deve osservare che appare quanto meno anomalo che il Comune di Catania non si fosse reso conto che costruire un centro commerciale, così come progettato, per soli 28 milioni di euro (ossia 185 euro a metro quadro) era certamente al di fuori di qualsiasi logica di mercato".

3.3 IL "concorso esterno" di Ciancio Sanfilippo Mario

Il PM, dopo avere esaminato gli elementi probatori a disposizione, ha escluso la possibilità di contestare al Ciancio la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa.

In particolare, evidenzia: *" Ciancio Sanfilippo Mario è a capo di un gruppo editoriale che ha oggi dimensioni notevoli ed opera sia nel settore della carta stampata che in quello della televisione . Gli interessi economici di Ciancio sono, in realtà, ben più vasti e vanno da quelli legati alla proprietà fondiaria ad iniziative imprenditoriali di vario tipo. Le fonti probatorie raccolte in questo procedimento permettono di sostenere che Ciancio Sanfilippo Mario ha avuto, nel tempo, alcuni rapporti, a volte commerciali ed a volte di diversa natura, con persone legate a Cosa Nostra. Naturalmente l'esistenza di rapporti con personaggi appartenenti a Cosa Nostra o legati a questa associazione mafiosa non costituisce di per sé reato, restando da dimostrare che Ciancio Mario Sanfilippo fosse a conoscenza della "qualità" delle persone con cui veniva di volta in volta in contatto e, comunque, se tali rapporti si siano poi mai tradotti in un contributo causale a quella associazione mafiosa, secondo l'ultima evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione*



in ordine alla stessa ammissibilità del concorso esterno in un' associazione mafiosa ed ai presupposti per potere configurare tale fattispecie delittuosa.

Appare necessario, quindi, anche per l'omesso deposito di una nota predisposta dalla Polizia Giudiziaria che relazioni in modo completo tutte le indagini effettuate, ripercorrere, seppure schematicamente, i vari fatti che sono stati tema di indagine, seppure sempre sottolineando che gli stessi possono considerarsi penalmente rilevanti solo nei limiti ora richiamati.

Iniziando dai rapporti societari e commerciali, si deve porre in rilievo che:

- Ciancio Mario Sanfilippo risulta essere stato socio, negli anni '80, della famiglia RAPPÀ di Palermo. In particolare sia Ciancio che i Rappa si interessavano di società che gestivano reti televisive locali e entrambi i gruppi imprenditoriali furono coinvolti prima in rapporti contrattuali con la società RETE4 e poi cedettero alcune società e/o frequenze alla FINIVEST di Silvio Berlusconi. Sul punto è stato anche sentito Gianni LAPIS che, condannato in via definitiva per intestazione fittizia dei beni di Vito Ciancimino, ha riferito di avere curato -quale professionista -gli interessi della famiglia Rappa anche in tale settore, ricordando che gli interessi del Ciancio erano curati da un altro esperto fiscalista, ossia dal dott. Antonino Zangara di Catania. Si è, comunque, accertato documentalmente che Ciancio fu socio dei RAPPÀ, verso la fine degli anni '80, nella S.p.A. SICILIA TELEVISIVA. Ciò premesso, deve aggiungersi che la famiglia RAPPÀ di Palermo ha subito vari procedimenti penali, seppure in epoca successiva a quella in cui risulta essere stata in rapporto con l'indagato Ciancio. In particolare RAPPÀ Filippo, nato a Borghetto (P A) nel 1943, ingegnere e imprenditore di Palermo, è stato arrestato per associazione mafiosa e riciclaggio nel 1997, perché gravemente indiziato di avere partecipato al cd. "tavolino"



per l'aggiudicazione degli appalti gestito da Angelo Siino; a seguito della celebrazione del processo, Filippo Rappa è stato assolto, seppure ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; Per gli stessi fatti, invece, è stato condannato Rappa Vincenzo del 1922, padre di Filippo, parente di Rappa Francesco, capo indiscusso della famiglia mafiosa di Borghetto. RAPPA Vincenzo nato nel 1973, figlio di Filippo del 1943, non è coinvolto in nessun procedimento penale; lo stesso risulta sposato con VIZZINI Maria Sole, figlia di Vizzini Carlo, già sottosegretario e Ministro della Repubblica Italiana a fine degli anni '80; poi dal 2001 senatore di Forza Italia e, oggi, del Popolo della Libertà. Come si è già indicato, Vizzini Carlo è fratello di Vizzini Giovanni, socio ICOM.

-Ciancio Mario Sanfilippo risulta essere stato socio o comunque avere avuto contatti commerciali con GIOSTRA Antonello nei primi anni 2000...; Giostra Antonello, accusato di essere un concorrente esterno di Cosa Nostra, è stato poi assolto.

-Ciancio Mario Sanfilippo è stato socio, nella ICOM S.r.l., di alcune persone che sono parenti di persone coinvolte in indagini di mafia... non è contestabile che l'indagato è stato socio, tra gli altri, oltre che di Vizzini Giovanni, anche di MERCADANTE Tommaso, nipote di Tommaso Cannella, storico boss di Prizzi, e figlio di Mercadante Giovanni, primario di radiologia e onorevole regionale, condannato in primo grado per avere partecipato a Cosa Nostra Etnea, assolto in sede di appello nel febbraio 2011, ma con sentenza poi annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.

La Procura evidenzia che la dichiarazione di CAMPANELLA Francesco, sopra riportata, si muove su un piano logico-deduttivo e che "seppure effettuata da un collaboratore di giustizia che era inserito in Cosa Nostra proprio nel settore relativo alla gestione degli affari e dei rapporti tra mafia e politica non si basa su conoscenze personali del Campanella, il quale ha dichiarato di non avere specifica conoscenza né dell'affare



ICOM né di Ciancio". Ed ancora: "Le fonti di prova raccolte non hanno permesso, inoltre, di accertare per quali ragioni Mercadante Tommaso sia divenuto socio della S.r.l. ICOM, ossia quale sia stato il suo apporto alla società (non potendo trattarsi di quello finanziario, il cui impegno assai relativo si è tradotto in una ricca plusvalenza); ciò, però, non basta certamente per sostenere che Mercadante Tommaso sia entrato nella compagine sociale della ICOM in rappresentanza di Cosa Nostra o per rappresentare degli interessi illeciti, Peraltro resterebbe, comunque, anche da provare la conoscenza da parte di Ciancio Sanfilippo Mario sia del fatto che Mercadante Tommaso partecipasse alla società per scopi "illeciti", sia del fatto che lo stesso Mercadante fosse legato a Cosa Nostra palermitana (anche se appare difficile credere che Ciancio non tanto non fosse a conoscenza della intraneità di Mercadante Giovanni, ma del fatto che il suo socio, Mercadante Tommaso, era il nipote del boss di Prizzi, Masino Cannella) .

*- "Ciancio Mario Sanfilippo risulta interessato anche alla costruzione di un altro centro commerciale, Outlet Sicilia Fashion Village ad Agira. Tale progetto, che ha avuto uno **sviluppo simile** alla ICOM S.r.l.: in particolare la INSULAR CONSULTING, quando soci vi erano solo il dott. Viola e sua moglie. creava nel 2005 la SVIM SICILIA S.r.l. con un'altra società, la CISA S.p.A., riconducibile al Ciancio e a sua moglie; a sua volta la SVIM SICILIA è socia, al 31 %, della DITTAINO DEVELOPMENT S.r.l., controllata anche dai soci sardi Cualbu (gli stessi che hanno acquistato La Tenutella, centro commerciale infiltrato da Cosa Nostra catanese) e da altri soci catanesi, tra cui Virlinzi e Castiglione"." la costruzione del centro commerciale è stato appaltato ad una serie di imprese in ATI, tra cui quelle riconducibili a INCARBONE Mariano (COESI S.r.l.) e MONACO Sandro (ESSE 1 S.r.l.), questi due ultimi entrambi imputati nel procedimento n. 13850\04 N.R. (cd. IBLIS) per avere concorso in Cosa Nostra catanese".*



- Il PM riportava, ancora, che: *Ciancio Mario Sanfilippo risulta interessato anche alla costruzione di un "Complesso insediativo chiuso ad uso collettivo ex art.15 L.R. 71/78 destinato alla esclusiva residenza temporanea dei militari americani della base Sigonella Us. Navy Località Xirumi, Cappellina, Tirirò", progetto promosso alla fine dell'anno 2004 dalla SCIRUMI s.r.l. Il progetto per la costruzione del "villaggio degli americani" è alternativo ad altro progetto presentato dalla SAFAB S.p.A. e di cui risulta che si era interessato Barbagallo Giovanni, geologo accusato di essere intraneo a Cosa Nostra, oltre che Vincenzo Aiello, rappresentante provinciale di Cosa Nostra, e Lombardo Angelo, fratello del Presidente della Regione Raffele Lombardo e parlamentare nazionale. Risulta, inoltre, che incaricato di effettuare i lavori per la costruzione di tale villaggio era BASILOTTA Vincenzo, imprenditore che ha svolto i lavori anche per la ICOM, arrestato nel luglio del 2005, condannato nel 2009 in primo grado e nell'anno 2011 in sede di appello per avere fatto parte di Cosa Nostra catanese .*

- Veniva, ancora, analizzata una conversazione, in modalità ambientale, da parte di un importante appartenente alla famiglia di cosa nostra catanese: *"nell'ambito del procedimento penale n. 13850/04 N.R., in cui il rappresentante provinciale di Cosa Nostra, Aiello Vincenzo, sostiene che Ciancio farebbe parte di una lobby, insieme a Virlinzi e Aitala, appoggiata dalla magistratura; e, inoltre, che lo stesso "è colluso" . Si tratta della conversazione ambientale n. 259 del 01.05.2007 ore 14.15 e ss., avvenuta nella abitazione rurale di Giovanni Barbagallo sita in contrada Margherito.*

Di seguito, si riporta il contenuto:

AV: AIELLO Vincenzo;

C: cognata di Giovanni BARBAGALLO;

s: sconosciuta.

[...]



A V: come ad esempio, a Catania c'è una **lobby**...

uhm

AV: VIRLINZI, CIANCIO, AITALA.

uhm, questi come .., come sono?

AV: ah, non lo so.

io sono convinta che erano più ... voltano bandiera a secondo di che partito ... cioè non è che hanno ...

A V: cioè. no, è quelli sono .., questi sono per loro, non hanno un partito, loro **hanno la magistratura dalla loro parte!**

vedi, VIRLINZI è il padrone ...

AV: è padrone, si è comprato tutto!

appunto! Anche CIANCIO, zia, sono padroni ..,

A V: hanno comprato ... VIRLINZI ...

S; hanno il monopolio ...

A V: il Viale Africa, dalle poste fino ad arrivare a Piazza Europa. Gli stanno mettendo la ferrovia dall'altro lato e lì sta nascendo il nuovo Yachting Club. Hanno comprato il porto di ROSSI per avere il porto turistico, hanno sistemato tutte cose ... *parole incomprensibili* ... e nessuno gli dice cosa ". L'importante ... se lo faceva GRACI o COSTANZO, *non nu ficiullu fari!* Ma che è scherziamo? Quante ... quanta gente hanno messo in mezzo a una strada? Quanto .., quanto ...

GRACI ... FINOCCHIARO ...

AV: FINOCCHIARO ... RENDO ...

appunto, RENDO. AV: PARASILITI ...

S: esatto ...

C: però per un periodo ...

AV: quanto lavoro davano?

S: *parole incomprensibili* ...

AV: ah?

S: in quel periodo avevano ... *parole incomprensibili* ...



AV: ma davano lavoro ... davano lavoro!

A questo punto la conversazione è incomprensibile per il forte fruscio di fondo a causa del vento. Alle ore 14.25'30" si normalizza l'audio, pertanto si continua nella trascrizione integrale.

[...]

Giovannino

...

AV: come geologo ... (si riferisce a Giovanni BARBAGALLO, ndr)
certo che in questo mondo delle ditte oppure degli appalti ... è un mondo legato molto ... all'economia di Stato dovrebbe essere ... quindi legato alla politica ... chi c'è dentro sa tutte queste cose perché .. *(parole incomprensibili in quanto coperte da altre voci. ndr)* sono informati dal giornale che si occupa ... *parole incomprensibili* ...

AV: però c'è un fatto, che la forza di un uomo, glielo danno. Chi legge la capisce ... *parole incomprensibili* ...

C: ... *parole incomprensibili* ...

AV: allora, CIANCIO ... ha il monopolio

...

AV: ha il ... del giornale ...

....

A V: esatto! Fa leggere quello vuole lui ...

Tali parole dette da Aiello Vincenzo, però, non vengono ritenute particolarmente significative.

Sugli eventuali rapporti tra Cosa Nostra catanese e l'indagato Mario Ciancio Sanfilippo sono stati sentiti anche alcuni collaboratori di giustizia. Le loro dichiarazioni – prosegue la Procura della Repubblica - non appaiono sufficienti per ritenere che l'indagato abbia concorso esternamente nell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra catanese.

In primo luogo **FERONE Giuseppe** - interrogato in data 8.10.2010 - ha genericamente riferito che alla fine degli anni '70 vicini all'organizzazione allora retta da Calderone Giuseppe, vi erano gli imprenditori Graci,



Costanzo, Parasiliti e l'editore Mario Ciano, Lo stesso non ha, però, saputo indicare né in cosa consistesse tale "vicinanza" né ricordare episodi specifici.

CATALANO Giuseppe, durante il suo primo interrogatorio da collaboratore di giustizia, in data 17.10.1997, oltre a confermare la sua appartenenza al clan LAUDANI riferiva che nel 1993 aveva effettuato un furto di oggetti antichi presso una villa sita a San Giorgio e di proprietà di Ciano, editore della La Sicilia, Catalano raccontava, in particolare, che dopo il furto aveva contattato un ricettatore di Piazza Armerina che gli aveva detto che la merce trafugata aveva un valore ingente ma che gliela avrebbe potuta comprare solo per 300 milioni di lire, anche perché sul quotidiano La Sicilia era stata promessa una ricompensa di 50 milioni a chi avesse dato informazioni sul furto. Catalano riferiva, poi, che Di Giacomo Giuseppe, all'epoca a capo dei Laudani, chiedeva al Catalano se sapesse qualcosa del furto, in quanto Aldo Ercolano, del gruppo Santapaola, ne aveva chiesto notizie. Del fatto si interessarono anche altri componenti del clan Santapaola che riferirono al Catalano che la merce doveva essere restituita al loro "amico" Mario Ciano. Catalano, quindi, riconsegnò la merce ai componenti *del* clan Santapaola e si fece consegnare "*solo*" il premio dei 50 milioni. Su tale vicenda sono stati sentiti anche altri collaboratori di giustizia e, in particolare, Giuffrida Alfio Lucio - che ha riferito di non saperne nulla - e DI GIACOMO Giuseppe, all'epoca a capo dei Laudani; quest'ultimo ha confermato la versione fornita dal Catalano, nel senso che ha ricordato che effettivamente - saputo del furto - era entrato in contatto con esponenti della famiglia Santapaola, in particolare con Santo Battaglia e Marcello D'Agata, i quali a loro volta erano stati contattati, forse tramite una terza persona, dal Ciano. La refurtiva, per tale ragione, fu restituita tramite i Santapaola al Ciano e fu incassato il premio offerto dal Ciano di 50



milioni di lire, premio che per 5 milioni finì nelle casse del clan Laudani. Si consideri, inoltre, che:

- Catalano è stato condannato per tale furto, contestato come rapina aggravata, alla pena di anni 3 di reclusione, solo con la concessione delle attenuanti generiche;
- nell'ambito dell'istruzione di quest'ultimo procedimento veniva sentito, in sede di indagini preliminari (a dibattimento solo quale persona offesa), anche Ciancio Sanfilippo Mario, il quale ammetteva di essere rientrato in possesso di alcuni dei beni sottratti, ma per riaverli ricomprati (non ricordando da chi e dove), lo stesso negava di avere pagato la somma di denaro promessa quale ricompensa e negava, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, di avere interessato per il recupero della refurtiva appartenenti al clan Santapaola. Precisava, però, al Pubblico Ministero di non ricordare molto di più perché aveva "subito molti furti e rapine" e perché "devo vivere a Catania";
- è stata rinvenuta la pubblicazione dell'offerta del premio di 50 milioni di lire, pubblicato in data 21.03.1993, che recitava in tale modo: *"ricompensa di 50 milioni a chi fornirà notizie atte al completo recupero degli oggetti rubato in campagna alle 18.30 di giovedì 11 marzo"* senza indicare chi era la persona offesa.

L'episodio del "recupero" della refurtiva, ancora, è confermato, nella sua sostanza, anche dal collaboratore di Giustizia DI RAIMONDO Natale, uomo di onore di Cosa Nostra catanese e responsabile del gruppo di Monte Po', il quale, sentito in data 14.07.2009, ha riferito che Pippo Ercolano gli aveva raccontato di essersi interessato per il recupero di una cosa sottratta a Ciancio, pur non ricordando se a seguito di un furto in abitazione o se a seguito di un furto di un'autovettura. Quel che rileva è, però, ancora una volta che Giuseppe Ercolano *"si vantava di essere in buoni rapporti con il suddetto dott. Ciancio"*.



Sulla vicinanza tra l'imputato e la famiglia Santapaola, ha riferito anche il collaboratore di giustizia SIINO Angelo. In data 8 ottobre 2010, egli ha tra l'altro riferito che l'editore Ciano Mario era una persona che "era stata sempre cortese disponibile nei confronti della "famiglia". Siino confermava inoltre l'episodio del comportamento tenuto da Ercolano Giuseppe all'interno del giornale la Sicilia in ordine ad un articolo in cui si definiva la sua azienda di trasporti AVIMEC come mafiosa.

Infine, il pubblico ministero ha illustrato le dichiarazioni rese da CIANCIMINO Massimo, figlio di Ciano Vito, quest'ultimo già sindaco di Palermo e condannato per essere *intraneus* a cosa nostra a Palermo.

Egli è stato sentito varie volte.

In un primo interrogatorio, in data 10.04.2009, Massimo Ciano riferiva che era a conoscenza di chi fosse l'editore Ciano di Catania in quanto suo padre gli aveva raccontato che questi era entrato quale socio del Giornale di Sicilia di Palermo su richiesta dello stesso Vito Ciano, richiesta mediata dall'On. Lima. Aggiungeva, però, che non era in condizione di dire se suo padre avesse avuto rapporti diretti o meno con Ciano, mentre ricordava che altri imprenditori catanesi si erano incontrati con suo padre e con il capo della famiglia catanese di Cosa Nostra, Benedetto Santapaola, a Santa Flavia, presso la villa di tale arch. Scardina, per discutere del c.d. palazzo di vetro destinato alla Sicilcassa.

Nel successivo interrogatorio dell'8.05.2009, Massimo Ciano precisava solo alcuni aspetti relativi all'acquisto da parte del Ciano delle quote azionarie del Giornale di Sicilia, sostenendo che l'intervento del Ciano nel quotidiano palermitano non fu richiesto a Ciano solo in via politica (ossia tramite l'On. Lima e l'on. Drago), ma anche tramite "Cosa Nostra".

In data 14.07.2009, Massimo Ciano - dopo avere premesso che Cosa Nostra, nell'ala riconducibile a suo padre ed a Provenzano, era interessata



al controllo dei media almeno regionali (a differenza dell'ala riconducibile a Riina) - riferiva che suo padre *"si esprimeva in termini elogiativi nei confronti del dott. Mario Ciancio perché gli riconosceva grande abilità per avere saputo raggiungere il monopolio ed il controllo assoluto dei mezzi di informazione su tutta la provincia di Catania, dove a differenza di Palermo non avevano mai potuto operare quotidiani di diffusione nazionale, come ad esempio il quotidiano Repubblica. A tale proposito mio padre manifestava molto disprezzo per Ardizzone, editore del quotidiano Giornale di Sicilia e socio di Ciancio che non era riuscito nel medesimo intento; diceva infatti mio padre: "a Catania riescono ad imporsi in maniera più incisiva che a Palermo, perché a Palermo c'è quella minchia di Ardizzone che ha permesso l'ingresso di De Benedetti. A Catania Cosa Nostra fa muro e Ciancio sta vicino ai suoi uomini", con quest'ultimo intendendo riferirsi ad esponenti mafiosi e alla contigua imprenditoria catanese. Solo a questo punto Massimo Ciancimino aggiungeva che "Ciancio per determinati settori, era considerato un punto di riferimento, ossia la "faccia pulita" da spendere: in sostanza era uno dei personaggi che nei grossi affari che interessavano Catania doveva essere cooptato con il compito di trovare il punto di convergenza e di intesa nei grossi giochi di potere politico e di affare locale e, in ogni caso, Ciancio rientrava anche tra le voci autorevoli allorché nel generale contesto siciliano si decidevano le grandi linee di spartizione del territorio per quanto atteneva ai grossi affari con interessi imprenditoriali nei quali ovviamente vi era l'interferenza non secondaria dell'interesse mafioso".*

Ed ancora, precisava di ricordare ("per conoscenza diretta e per averlo letto anche di recente negli appunti di mio padre") alcuni incontri avvenuti in alberghi tra il Ciancio, imprenditori palermitani e catanesi, suo padre ed esponenti di *cosa nostra*.

Segnatamente riferiva che:



- 1) nell' incontro avvenuto nella villa dell' arch. Scardina, di cui aveva riferito nell'interrogatorio del 10.04.2009, era presente anche Ciano, oltre ai Costanzo, a suo padre, a Santapaola ed a Provenzano;
- 2) un altro incontro tra suo padre e Ciano era avvenuto all'hotel Costa Verde di Cefalù, in cui era presente anche Masino Cannella in rappresentanza di Provenzano;
- 3) ancora, un altro incontro tra Ciano e suo padre era avvenuto all'hotel Capo Taormina di Taormina, alla presenza di imprenditori catanesi;
- 4) infine, un ultimo incontro era avvenuto presso l'hotel Timeo di Taormina, incontro a cui avevano partecipato, oltre al Ciano e suo padre, anche alcuni politici locali e Santapaola Benedetto.

Ciancimino, a specifica domanda, chiariva che lui stesso era stato testimone di tali incontri, anche se certamente non aveva partecipato alla discussione; la presenza del Ciano e degli altri partecipi, vista anche la sua giovane età, gli era stata riferita da suo padre; aggiungeva, inoltre, che di tali incontri vi era *"traccia negli appunti di mio padre e del quale mi riservo di esibire l'originale"*.

Massimo Ciancimino veniva sentito in data 31.07.2009 e, a seguito di specifiche domande, cercava di collocare nel tempo i vari incontri (dai primi anni '80), aggiungendo qualche ulteriore particolare; invitato, quindi, ancora una volta, a depositare le agende di suo padre, dichiarava: *"la documentazione riguardante le circostanze sopra riferite, compatibilmente alla capacità che avrò di recuperarla tra la copiosa documentazione lasciata da mio padre e che si trova raccolta in una decina di scatoloni di cartone che io conservo in un locale nella mia disponibilità in Palermo"*. Ancora, Ciancimino veniva sentito, l'ultima volta, in data 04.11.2009 e, ancora, gli veniva chiesto di produrre la documentazione che più volte aveva dichiarato di possedere. Lo stesso,



però, chiariva solo che *"Circa una settimana fa, ho potuto visionare, per la prima volta direttamente, della documentazione e segnatamente due fogli di carta vergati a mano da mio padre ove si fa menzione di incontri tra mio padre. esponenti di cosa nostra, come Provenzano ed altri, e Ciancio Sanfilippo. In particolare in uno dei due documenti si fa riferimento alla vendita del palazzo di vetro per la Sicilcassa ed a riunioni effettuate al fine di giungere ad un compromesso sull'acquirente finale. In quello stesso interrogatorio, Ciancimino confermava di avere passato un Capodanno all 'hotel Capo Taormina, mentre precisava che il riferimento ad un soggiorno estivo di vacanza familiare a Giardini-Naxos, doveva ritenersi riferito - invece - all'hotel Santa Tecla.*

In ordine a tali dichiarazioni, il PM osservava:

"Un' analisi in ordine alla cd. attendibilità intrinseca del dichiarante - ponendo in rilievo alcune imprecisioni dei ricordi, il racconto completato solo per gradi e la mancata produzione dei documenti "promessi" -nel caso de quo è, a parere di questo Pubblico Ministero, fuorviante, in considerazione della particolare posizione di Massimo Ciancimino e del fatto che questi non è mai divenuto un collaboratore di giustizia; quel che rileva, invece, è che la possibile verosimiglianza degli episodi narrati non ha trovato nessun riscontro "esterno" nelle indagini effettuate, indagini rese difficili (se non impossibili) dal tempo ormai trascorso (oltre 30 anni); sono stati, comunque. sentiti a sommarie informazioni alcuni dipendenti e direttori delle strutture alberghiere citate da Massimo Ciancimino, ma gli stessi non ricordano che Vito Ciancimino e la sua famiglia siano mai stati ospiti nei loro hotels; peraltro, anche ove si riuscisse a "riscontrare" che effettivamente la famiglia Ciancimino sia stata ospite per un certo tempo in una certa struttura alberghiera, il riscontro non sarebbe certamente individualizzante dell'episodio da dimostrare, nel senso che non dimostrerebbe che presso quell'hotel sia avvenuto un incontro a cui abbia



partecipato anche l'indagato Ciancio e alcuni esponenti di Cosa Nostra. E' chiaro, infatti, che Ciancio e le altre persone, ove si fossero realmente incontrate con Vito Ciancimino in tali strutture alberghiere, non avendo avuto la necessità di pernottare non sarebbero stati soggetti ad alcuna registrazione e, comunque, difficilmente la loro breve presenza nella hall dell'albergo o in qualche bar della stessa struttura avrebbe potuto essere notata e, quindi, ricordata da qualche testimone;

anche la mancata consegna a questo Ufficio della promessa documentazione (agende del padre) da parte di Massimo Ciancimino non si ritiene, di per sé, particolarmente significativa, in quanto in tali appunti Vito Ciancimino avrebbe indicato il luogo e l'orario dei suoi appuntamenti e, tutt'al più, alcune delle persone che vi avrebbero dovuto partecipare; nelle agende non dovrebbe, però, essere indicato il contenuto di tali incontri e neanche tutte le persone che poi, in realtà, erano state presenti;

quanto al primo degli incontri citati da Massimo Ciancimino, quello presso la villa dell'arch. Scardino a Santa Flavia, appare certamente possibile che allo stesso abbiano partecipato gli imprenditori Costanzo ed altri catanesi interessati al cd. palazzo di vetro (Sicilcassa); non è chiaro, però, per quale ragione avrebbe dovuto partecipare a tale appuntamento anche Ciancio Sanfilippo Mario (nel primo interrogatorio - peraltro non indicato da Massimo Ciancimino tra i presenti) in quanto non risulta che lo stesso avesse un ruolo nell'affare del palazzo di vetro;

6) infine, quanto al presunto interesse di Cosa Nostra nel gestire l'informazione (il potere mediatico) e quanto alla supposta convinzione di Vito Ciancimino che la linea editoriale seguita da Ciancio Sanfilippo Mario fosse improntata ad un particolare favore nei confronti di Cosa Nostra catanese, deve convenirsi che tutto ciò, in linea teorica, potrebbe costituire un contributo causale al rafforzamento dell'associazione mafiosa. In concreto, però, la presenza -nella valutazione degli interessi



*in gioco -del diritto inviolabile di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost), accompagnata dalla **mancanza di casi eclatanti** in cui la linea editoriale si sia espressamente pronunciata a favore di Cosa Nostra catanese , oltre al fatto che non risulta provato che la linea editoriale sia stata comunque dettata con la coscienza e volontà di "favorire" l'associazione mafiosa e non con la coscienza e volontà di esprimere una "opinione", impongono una richiesta di archiviazione.*

Il PM, nella nota, a titolo di esempio e senza volere ripercorrere la linea editoriale del quotidiano La Sicilia nel trattare di Cosa Nostra, richiama alcuni commenti alle varie fasi dei processi a Bruno Contrada, a Dell'Utri e ad Andreotti che sono state seguite dal quotidiano ponendo in risalto le opinioni critiche nei confronti della Procura di Palermo; ma soprattutto si dovrebbero richiamare le decisioni di pubblicare un'intervista effettuata allo stesso Benedetto Santapaola nell'anno 1994 in cui questi non solo proclamava la propria innocenza, ma lamentava di essere stato accusato solo perché si chiamava Benedetto Santapaola e lamentava altresì di essere stato ingiustamente accusato di fatti violenti in relazione ai quali era certamente contrario (come a volere intendere che lui rappresentava una mafia buona e non violenta); o la pubblicazione nel 2008 di una lettera del figlio Vincenzo Santapaola che, nuovamente, come il padre, si lamentava, mentre era detenuto a regime del 41 bis, di essere accusato di alcuni fatti-reato solo a causa del suo cognome, lamentela ripetuta nel febbraio del 2012 nella prima pagina del quotidiano La Sicilia dai difensori dello stesso Vincenzo Santapaola in occasione di un suo nuovo arresto. Ancora più remoto è l'episodio accaduto ai parenti della vittima di mafia Beppe Montana: avveniva, infatti, nel 1986 a distanza di un anno dall'uccisione di Beppe Montana che il padre richiedesse di pubblicare un necrologio in cui era indicato che *"La famiglia"* ricordava il sacrificio di Beppe Montana *"rinnovando ogni disprezzo alla mafia e ai suoi anonimi sostenitori"*. L'impiegato allo sportello, però, rifiutava la pubblicazione



dell'annuncio, sostenendo che gli inserzionisti non potevano fare commenti e che non aveva ottenuto l'autorizzazione del vicedirettore e del direttore Mario Ciano (cfr. anche s.i.t. in atti di Dario Montana del 25.03.2009).

Secondo la Procura, le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, quindi, non possono certamente ritenersi idonee ad esercitare l'azione penale, in quanto i fatti dallo stesso raccontati non risultano riscontrati nè possono essere compiute ulteriori indagini per riscontrarli.

“In conclusione - deduce il PM -, le fonti di prova raccolte, potrebbero solo permettere di ricostruire che effettivamente Ciano Sanfilippo Mario ha avuto dei rapporti, a volte forse indirettamente, con persone legate a Cosa Nostra catanese e che da tale associazione sia stato sempre rispettato e non considerato come un nemico. Ciò, però, non appare certamente sufficiente per potere esercitare l'azione penale sostenendo che l'indagato abbia apportato un contributo causale all'associazione mafiosa, rafforzandola.

Nell'ultima parte della requisitoria, il pubblico ministero affrontava il tema, emerso nel corso di intercettazioni telefoniche ed ambientali, del fenomeno dell'esportazione all'estero di ingenti somme di denaro.

Anche tale profilo, esaminato dai militari della Guardia di Finanza, non consentiva di esercitare l'azione penale nei confronti dell'imputato, fermo restando l'eventuale utilizzo dei dati raccolti ai fini di una diversa notizia di reato di natura tributaria.

Infine, venivano messi in rilievo i rapporti intrattenuti dal Ciano con Stancanelli Raffaele in relazione alla campagna elettorale del secondo ed alla pubblicità elettorale ordinata alla Publikompass da pubblicare sul quotidiano La Sicilia senza firmare dei normali contratti, cosa che invece facevano gli altri candidati.



All'udienza del 13 novembre 2012, dinanzi al GUP di Catania, il PM precisava, ad integrazione della richiesta di archiviazione scritta presentata, quanto segue: *"Io da un lato credo che non sia possibile compiere ulteriori indagini perché a mio parere le indagini che si sono compiute sono, allo stato naturalmente dell'arte, sostanzialmente complete. È chiaro che vi erano vari filoni di indagine che si è cercato di investigare, mi permetto di dire con tutti i tipi di attività d'indagine possibile, da un lato si sono compiute appunto queste indagini patrimoniali, che però non possono consentire a mio parere di comprendere esattamente per quale ragione queste persone siano divenute socie e per quale ragione gli stessi erano collegati commercialmente all'imputato Ciancio Mario Sanfilippo. Si sono compiute anche indagini, sentendo numeroso tutti collaboratori di giustizia che penso fossero disponibili, si è cercato di approfondire anche con dei testi, mi permetto di dire difficili, quali il Ciancimino, che ha indicato dei fatti che sarebbero probabilmente particolarmente rilevanti ma che benché io credo quest'ufficio abbia compiuto il massimo degli sforzi, non sono facilmente riscontrabili e se non possono essere riscontrati non possono certamente ritenersi in un certo qual senso fondanti una richiesta di rinvio a giudizio, soprattutto nella situazione in cui poi.. È venuta essere l'attendibilità del signor Ciancimino.... Oltre a questo sono state percorse tutte le strade possibili, strade per cercare di comprendere i rapporti, gli eventuali rapporti che hanno collegato almeno nel passato e fino alla data odierna Ciancio Sanfilippo Mario ad alcune persone legate all'associazione mafiosa e però pur tuttavia anche se credo che molte cose siano state chiarite, non tutte potuto essere chiarito, non ci sono degli elementi che permettano di sostenere, a parere naturalmente sempre di quest'ufficio, che il Ciancio Sanfilippo abbia concorso esternamente nell'associazione mafiosa portandone un contributo.*



L'ultimo aspetto che volevo oggi sottolineare, dico... è inutile che io ripercorra tutti i vari ambiti, ci sono degli ambiti peraltro che non sono di pertinenza esatta diciamo, tra virgolette, della iscrizione e del fatto di cui oggi si discute, ossia ad esempio rapporti con Stancanelli o altri fatti, però per quelli che sono di pertinenza desideravo sottolineare solamente un aspetto. A mio parere uno dei temi di indagini in fondo più interessanti sarebbe quello relativo alla valutazione o anzi come ho indicato alla contrapposizione della libertà di pensiero e quindi della libertà redazionale, della libertà di stampa in linea teorica, con il contributo causale all'associazione mafiosa, parlo in linea generica. Ora, nel caso specifico, noi abbiamo alcune indicazioni che ci dà Ciancimino in questo senso, ossia abbiamo alcune indicazioni secondo cui per Ciancimino padre, da come racconta il figlio, la linea editoriale del giornale La Sicilia sarebbe stata una linea editoriale che avrebbe in un certo qual senso sempre favorito "cosa nostra catanese" e di per sé, se noi ci pensiamo, effettivamente questo potrebbe essere un importante contributo causale naturalmente a un'associazione mafiosa e pur tuttavia come io ho brevemente indicato, benché il tema sia particolarmente interessante, io credo che in questi casi si possa procedere e sostenere il rapporto causale tra la linea editoriale dell'associazione mafiosa solamente in un certo qual senso in casi eclatanti, che non credo che vi siano stati nel caso specifico. Vi sono i casi di alcuni indirizzi editoriali di giornali nel napoletano che hanno sicuramente sostenuto le cosche locali e che hanno nell'indicazione delle notizie sicuramente apportato un contributo causale all'associazione e però l'indicazione di questi pezzi giornalistici se la si vede è un'indicazione particolare, in cui chiaramente diciamo la linea editoriale era una linea editoriale contro le forze dell'ordine e contro la magistratura e a favore delle associazioni mafiose, non era una linea editoriale di semplice critica della Magistratura e delle forze dell'ordine, come invece in un paese libero forse, anzi sicuramente, deve essere.... Un



ultimo aspetto mi viene in mente, è questo: questo procedimento non contiene una CNR conclusiva, cioè una comunicazione di notizie di reato, perché colpa di questo pubblico ministero che ha ritenuto studiandosi fascicolo che non fosse necessario riassumere tutte le CNR che vi era in atti con una ulteriore CNR; da un lato perché molte delle indagini, tipo l'escussione dei collaboratori di giustizia o l'escussione del Ciancimino erano atti di indagine compiuti direttamente da questo Pubblico ministero, da quest'ufficio, ragione per cui, anche se in genere si fa così, il fatto che fosse la polizia giudiziaria a riprendere questi tipi di interrogatori e a verificarne i contenuti, cioè a riprendere gli interrogatori... Naturalmente è attività delegata, non appariva necessario, da un lato perché naturalmente, come il giudice sa che il nostro tempo purtroppo è limitato... Si è preferito far lavorare la Polizia Giudiziaria per non lavorarci due volte sia il Pubblico Ministero, che la Polizia Giudiziaria in altri casi e quindi non chiedere una CNR che sarebbe stata comunque solamente riassuntiva degli atti che comunque sono contenuti all'interno del fascicolo, e solamente che si è preferito non far questo. Questo naturalmente però crea un problema, per tutti credo, in ordine alla lettura di tutti gli atti. Cioè, in genere quando ci sono questi fascicoli un po' più complessi, noi abbiamo una CNR conclusiva, ci leggiamo quella, andiamo a vederci gli eventuali allegati che in genere ci rimettono tutte le cose, e quindi poi prendiamo le nostre determinazioni contrarie o favorevoli... In questo caso non è possibile farlo, se non leggendosi atto per atto altrimenti tra virgolette fidandosi del riassunto effettuato dallo stesso Pubblico Ministero al momento della richiesta di archiviazione.... però io credo sia giusto in ipotesi di questo genere, quando non si è sicuri di esercitare l'azione penale, non impegnare 2,3 uomini di polizia giudiziaria per 6,8 mesi, ritardando peraltro il deposito della CNR, piuttosto che studiarselo direttamente il pubblico ministero. È per questa ragione che non vi è una CNR conclusiva".



4. Il rigetto della richiesta di archiviazione da parte del GIP

Con ordinanza emessa in data 15\11\2012, Il GIP di Catania, ai sensi dell'art. 409 co. IV c.p.p., non accoglieva la richiesta di archiviazione nei confronti dell'imputato e disponeva che il PM procedesse alle attività di indagine indicate in parte motiva con termine di giorni 150, previa iscrizione a carico di Ciancio Mario del reato di riciclaggio.

Nell'articolata ordinanza, il giudice, dopo avere ripercorso gli elementi indiziari prospettati dal PM, deduceva:

“Questo giudice ritiene non condivisibili, in quanto estremamente riduttive, le valutazioni e le relative conclusioni espresse dal PM, atteso che, come si avrà modo di osservare esaminando i molteplici episodi sin qui emersi, gli elementi indiziari già acquisiti consentono ex se una lettura del rapporto tra Ciancio Sanfilippo e cosa nostra, che va ben oltre il rispetto reciproco, concretizzandosi, piuttosto, in reciproci aiuti sostegni, in taluni casi pienamente accertati (si pensi alle vicende... Relative alle rimostranze dell'Ercolano, immediatamente recepite dal Ciancio Sanfilippo, per essersi permesso il giornalista del quotidiano La Sicilia di etichettare come il mafioso il primo; ed ancora dal rifiuto del Ciancio Sanfilippo di pubblicare sul quotidiano di sua proprietà il necrologio della famiglia Montana per ricordare il proprio congiunto ucciso dalla mafia; al recupero e restituzione al Ciancio Sanfilippo da parte di cosa nostra di taluni beni di valore sottratti in una villa di sua proprietà.

In altri casi, di maggiore attualità e complessità, trattandosi di articolate operazioni imprenditoriali volte alla realizzazione di grandi opere, si rileva, invece, il mancato adeguato approfondimento investigativo da parte del PM procedente, a fronte di vicende quanto mai sospette,



omogenee tra loro del modus procedenti (per come è riconosciuto dallo stesso PM), nelle quali figurano sempre accanto al Ciancio Sanfilippo soggetti organici o comunque vicini a cosa nostra”.

Il GIP rilevava che vi erano alcuni fatti pienamente accertati in ordine al rapporto tra Ciancio Sanfilippo e cosa nostra che andavano considerati “ben oltre il rispetto reciproco” inter partes.

E vi erano altri fatti per i quali occorreva un maggiore approfondimento investigativo.

Peraltro, è da mettere in rilievo che, alla base del ragionamento seguito, venivano poste le dichiarazioni di Ciancimino Massimo ed in particolare, il seguente pensiero espresso dal Ciancimino medesimo: *“Ciancio per determinati settori, era considerato un punto di riferimento, ossia la “faccia pulita” da spendere; in sostanza era uno dei personaggi che nei grossi affari che interessavano Catania doveva essere cooptato con il compito di trovare il punto di convergenza e di intesa nei grossi giochi di potere politico e di affare locale e, in ogni caso, Ciancio rientrava anche tra le voci autorevoli allorché nel generale contesto siciliano si decidevano le grandi linee di spartizione del territorio per quanto atteneva ai grossi affari con interessi imprenditoriali nei quali ovviamente era l’interferenza non secondaria dell’interesse mafioso”.*

Tale pensiero viene riportato più volte nel corpo dell’ordinanza onde sottolinearne la valenza probatoria ed il fulcro che consente una lettura orientata e, ovviamente, discordante con la richiesta di archiviazione.

Non si ritiene che taluni singoli elementi siano stati provati e verranno esaminati successivamente.

Sin d’ora, occorre mettere in rilievo che non è condivisibile la posizione centrale attribuita a Ciancimino Massimo, posizione tale da irradiare con la sua luce gli elementi raccolti dall’accusa.

Nel 2012 la posizione di Ciancimino Massimo non era ancora chiara.



Successivamente, tale persona è stata rinviata a giudizio, per calunnia, di recente dal tribunale di Bologna, come messo in evidenza dai difensori dell'imputato.

Parimenti, è stato assolto l'ex ministro Mannino dall'accusa della cosiddetta trattativa Stato – mafia in relazione alla quale il predetto soggetto aveva reso importanti dichiarazioni. Il Ciancimino è stato, altresì, rinviato a giudizio dal tribunale di Palermo con l'accusa di calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro (in relazione al quale è stata ipotizzata la predisposizione di un documento falso per sostenere l'accusa).

Infine, è da rilevare, come sopra indicato, la totale mancanza di riscontri alle gravi propalazioni di tale soggetto il quale, sentito diverse volte, ha sempre fatto riferimento a documenti del padre che però non ha mai prodotto in giudizio, deducendo sempre luoghi diversi dove gli stessi si potessero trovare (cfr. arringa del professor Musco, udienza 12\11\2012).

Il pilastro probatorio, costituito dalle dichiarazioni di Ciancimino Massimo, su cui poggiava l'ordinanza del GiP nel 2012, non appare oggi utilizzabile.

Il Gip concludeva:

"In tale situazione indiziaria, la lettura in chiave accusatoria della vicenda in esame appare, dunque, di valenza decisamente più pregnante della mera conclusione logico-deduttiva, sostenuta dal P.M".

*La disamina degli elementi di accusa deve, però, a questo punto bruscamente arrestarsi, innanzi ai **mancati, ma doverosi approfondimenti investigativi del fatto** che, pertanto, dovranno nel prosieguo necessariamente essere espletati.*

La complessità e la potenziale forza probatoria della vicenda in esame impongono, invero, di scandagliare a fondo la stessa in tutti i suoi segmenti, approfondendo i temi di indagine che di seguito si indicano:



1. *Accertamento dei rapporti intercorrenti tra il Ciancio Sanfilippo ed il sindaco del Comune di Catania, che, all'epoca, era Umberto Scapagnini, acquisendo, ove ancora disponibili, le intercettazioni espletate nell'ambito del procedimento cd. dei Parcheggi.*
2. *Escussione dell'Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca in carica nel dicembre del 2002 e del dirigente preposto al ramo, in relazione al decreto n. 2297 del 12.12.2002 (che, come osservato dal P.M., favoriva in sostanza, le procedure per il rilascio di concessioni ai centri commerciali).*
3. *Escussione dei consiglieri comunali di Catania, in merito alla delibera di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale, cx art. 5 D.P.R. 20.10.1998 n. 447, rendendo i terreni in proprietà di Ciancio Sanfilippo Mario (e della Sud Flora S.r.L) da agricoli a destinati ad attività commerciali.*
4. *Escussione, in merito alle ragioni della loro presenza ed ai rapporti con il Ciancio Sanfilippo, di tutti i soggetti sopra indicati, risultati essere stati soci della Icom o comunque soci in società che nel tempo hanno posseduto quote della Icom.*
5. *Ricostruzione dei flussi finanziari di denaro in entrata ed in uscita, relativi a Mercadante Tommaso e Vizzini Giovanni e a tutti i restanti soggetti coinvolti nell'affare ICOM, con identificazione dei destinatari delle somme in uscita ed acquisizione della relativa documentazione.*

Il GIP si sofferma su ulteriori affari economici. In particolare, sulle vicende relative alla costruzione del centro commerciale "Outlet Sicilia Fashion Village" ed al progetto per la costruzione del "villaggio degli americani":

dagli atti scaturisce che Ciancio Mario Sanfilippo risulta interessato alla



costruzione di un altro centro commerciale, **Outlet Sicilia Fashion Village** ad Agira.

Evidenzia il GIP: *La costruzione del centro commerciale risulta essere stato appaltato ad una serie di imprese in ATI, tra cui quelle riconducibili a Incarbone Mariano (COESI S.r.l.) e MONACO Sandro (ESSE 1 S.r.l., questi due ultimi entrambi imputati nel procedimento n. 13850/04 N.R. (cd. IBLIS) per avere concorso in Cosa Nostra catanese. Osserva il P.M. nella richiesta di archiviazione, richiamando quanto riportato nell'informativa in atti del 21.07.2008 n. 1666, redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Catania, che tale progetto ha avuto uno sviluppo simile alla ICOM Srl.: in particolare la INSULAR CONSULTING, quando soci vi erano solo il dott. Viola e sua moglie, creava nel 2005 la **SVIM SICILIA S.r.l.** con un'altra società, la CISA S.p.A., riconducibile al Ciancio e a sua moglie: a sua volta la SVIM Sicilia è socia, al 31%, della **Dittaino Development s.r.l.**, controllata anche dai soci sardi Cualbu (gli stessi che hanno acquistato La Tenutella, centro commerciale infiltrato da Cosa Nostra catanese) e da altri soci catanesi tra cui Virlinzi e Castiglione.*

Ebbene, alla luce di quanto appena affermato dallo stesso P.M., appare necessario che la vicenda in oggetto venga ricostruita in tutti i suoi passaggi procedurali, patrimoniali e finanziari, da estendere a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, al pari di come sarebbe stato opportuno approfondire l'operazione Icom" - cfr. supra -, non potendo di certo sfuggire come l'eventuale sovrapposibilità dei due affari nel modus procedendi, oltre che la costante singolare presenza di personaggi vicini a Cosa Nostra offrano un ulteriore formidabile riscontro alla tesi accusatoria (sintetizzabile nell'ormai noto passaggio del propalato accusatorio del Ciancimino, più volte sopra riportato), rafforzerebbe la valenza indiziante anche di quanto emerso nella vicenda Icom (cfr. supra), rendendo sempre più inverosimile la casuale presenza, in



occasione della realizzazione di grandi opere, accanto al Ciancio Sanfilippo di personaggi vicini a Cosa Nostra.

Il Gip si sofferma anche sul progetto di costruzione di un centro commerciale in zona di Misterbianco e riteneva che, ai tre affari esaminati ne andasse aggiunto un altro che *“componesse il quadro indiziario a carico dell'indagato Ciancio Sanfilippo per il reato associativo contestato, fornendo altresì elementi fondanti la fattispecie di riciclaggio aggravato, allo stato contestato al solo Giostra Antonello”*.

Da pagina 31 a pagina 37, venivano, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia di Messina, Giuliano Antonino, riportati gli elementi fondamentali di tale vicenda ritenendosi necessaria *“una rilettura complessiva degli elementi di accusa, compendiando quanto sin qui è emerso, verificando lo stato attuale del progetto “Giostra-Ciancio”, ricostruendo in dettaglio le operazioni di acquisto dei terreni da parte del Ciancio, accertando, altresì sia quelli che risultano acquisiti sino al 2009 se ne siano nel frattempo aggiunti degli altri e verificando, infine, se, in relazione a detti terreni, vi siano state modifiche di destinazione d'uso”*.

Infine, nel rigettare la richiesta di archiviazione, il giudice riteneva necessario che il PM approfondisse *“talune delle vicende, solo parzialmente accertate nel corso delle indagini... In particolare ICOM, outlet di Agira, villaggio degli Americani, progetto centro commerciale zona Misterbianco, la cui completa ricostruzione completerebbe la piattaforma probatoria a carico dell'indagato”*.

Il secondo pilastro probatorio, costituito dalle dichiarazioni di Giuliano Antonino, non è oggi utilizzabile atteso che, nelle more, l'imputato Giostra Antonello è stato assolto dall'accusa di associazione di stampo mafioso a Messina ed ha ottenuto una notevole somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per l'ingiusta detenzione subita. Viene meno anche tutta la tematica collegata al riciclaggio di denaro.



Come detto, Ciacimino Massimo e Giuliano Antonino hanno reso dichiarazioni che, in caso contrario, avrebbero potuto "colorare" gli elementi raccolti nel corso del giudizio a carico dell'imputato in relazione ad una prognosi di colpevolezza.

Ed invece, l'inattendibilità del primo ed il proscioglimento del coimputato messinese, rendono del tutto inutilizzabili le forti dichiarazioni poste dal Gip a fondamento di un comportamento di Ciacio Mario di sostegno a cosa nostra con apporto di un contributo causale all'associazione mafiosa, rafforzandola.

Né può sottacersi la circostanza che, proprio in relazione ai casi "maggiore attualità e complessità", il Gip abbia evidenziato *"il mancato adeguato approfondimento investigativo da parte del PM procedente a fronte di vicende quanto mai sospette, omogenee tra loro del modus procedendi"*.

Ciò comporta diversi ordini di considerazioni:

- 1) avendo ritenuto provati casi connotati da marginalità rispetto alla mole di elementi raccolti ed alla sostanza dei fatti-reato esaminati, il giudice ha ritenuto la necessità di svolgere nuove indagini da parte del PM e, quindi, ha implicitamente riconosciuto la non esaustività dell'impianto complessivo probatorio in quanto, altrimenti, sarebbe giunto ad una diversa scelta processuale con l'imputazione coatta dell'imputato;
- 2) in ordine ai fatti suscettibili di approfondimento investigativo, era già evidente la omogeneità del modus procedendi posto in essere in quanto evidenziato, nei dettagli, dal collaboratore di giustizia Campanella;
- 3) in relazione a tali ultimi fatti il giudice, a pagina 28 e segg. dell'ordinanza, ha indicato specificamente i temi di indagine; tali temi di indagine (che interessano i faldoni dal numero 41 al numero 53) sono stati svolti solo in parte e ciò inficia l'impianto accusatorio



complessivo; il giudice aveva, invero, opportunamente messo in rilievo che era necessario scandagliare i rapporti "alti" tra l'imputato e vari rappresentanti delle istituzioni quali il sindaco di Catania Scapagnini, l'assessore regionale alla cooperazione dal commercio della regione Sicilia, l'escussione dei consiglieri comunali di Catania in merito alla delibera di approvazione della variante al piano regolatore Generale che aveva comportato la modifica dei terreni da agricoli ad attività commerciali; ma è stato sentito solo un consigliere comunale, come di seguito si riporterà. La conseguenza è la perdurante insufficienza dell'impianto probatorio dei fatti reato prospettati dall'accusa e ritenuti più significativi nell'ordinanza oggetto di disamina.

5. Richiesta di rinvio a giudizio del PM in data 1\4\2015

In data 1 aprile 2015, il PM formula la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis co. 1, 2, 4 e 6 c. p. per avere concorso, *pur senza esserne formalmente affiliato*, nell'associazione di tipo mafioso *Cosa Nostra*, organizzazione criminale operante in Catania.

Specificava che il Ciancio aveva apportato all'associazione criminale mafiosa:

"Un concreto contributo causale ai fini della conservazione, del rafforzamento - anche sotto il profilo economico-finanziario e, più in generale, del potere di infiltrazione nel tessuto sociale - e comunque, della realizzazione del programma criminoso dell' associazione mafiosa per quanto attiene, tra l'altro, al controllo del territorio, ai rapporti con le varie famiglie di Cosa Nostra delle altre province, ai rapporti con le Istituzioni Politiche ed Amministrative, all' acquisizione diretta e indiretta della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di



concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ed al conseguimento di profitti e vantaggi ingiusti. In particolare, in tempi diversi e in più occasioni:

- metteva a disposizione dell'organizzazione criminale la propria attività economica, finanziaria ed imprenditoriale, avente ad oggetto - tra l'altro - l'editoria, l'emittenza televisiva, la proprietà fondiaria e l'attività edilizia (centri commerciali, centri turistici, aeroporti, posteggi ed altre lottizzazioni);
- promuoveva affari di interesse dell'associazione mafiosa, anche mediando con soggetti Politici e della Pubblica Amministrazione,
- costituiva società a cui faceva partecipare persone legate all'organizzazione criminale;
- partecipava alla distribuzione di lavori controllati direttamente o indirettamente dall'organizzazione mafiosa;
- affidava i lavori per la realizzazione di progetti o affari da lui promossi ad imprese mafiose o ad imprese a disposizione della medesima associazione mafiosa".

In relazione a tale imputazione, devono farsi talune considerazioni:

- il capo di imputazione contiene una articolata elencazione di attività economiche, finanziarie ed imprenditoriali poste in essere dall'imputato il quale svolge diverse attività economiche legate a diversi settori imprenditoriali, diversificati tra loro;
- tale elencazione non prende in considerazione specifici e concreti fatti-reato e non vengono indicate in concreto quali siano le concrete condotte poste in essere dell'imputato;
- non vengono indicati soggetti che operano in concorso con il predetto imputato;
- non vengono considerati specifici reati - fine per cui il capo di imputazione è unico.



Con riferimento al secondo punto, deve mettersi in correlazione la mancata considerazione di concrete condotte specifiche poste in essere dall'imputato, sebbene ciò non rifluisca sotto il profilo della nullità dell'imputazione medesima, con quanto indicato in sede di udienza preliminare (udienza del 12 novembre 2012) in cui il PM espressamente indicava e giustificava la mancanza una CNR unitaria con la consequenziale e coerente richiesta di archiviazione.

Tre anni dopo, il PM richiede il rinvio a giudizio con un capo di imputazione che legittimamente non indica concrete condotte ma, al contempo, non può non rilevarsi che continua a mancare una CNR unitaria.

Ciò appare di particolare rilievo in un processo come il presente in cui, in numerosi faldoni, vengono considerati episodi riconducibili ad oltre quarant'anni della vita dell'imputato e relativi ad una molteplicità di attività economiche svolte dallo stesso.

Inoltre, proprio la particolare qualità di direttore di un giornale, di editore, di imprenditore con contatti con persone della politica nazionale e regionale, delle amministrazioni locali, della cultura, dell'informazione, rende particolarmente disagiata la ricostruzione del pensiero accusatorio in mancanza di una CNR unitaria.

Ed ancora, la difficoltà è notevolmente accresciuta dalla circostanza che gli stessi fatti posti a fondamento della richiesta di archiviazione nel 2012, vengono posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio nel 2015.

6. Requisitoria del PM in data 4 novembre 2015

Si riportano gli elementi scelti dal Pubblico Ministero, durante la seconda requisitoria, a seguito di:



- indagini;
- richiesta di archiviazione del giudice;
- rigetto richiesta di archiviazione con ordine di compiere ulteriori indagini.

Viene citato il collaboratore di giustizia Giuliano Antonino di Messina (dice di non far parte dell'associazione mafiosa). Egli riferisce che Giostra è in commercio con Ciano. Riciclava denaro di Alfano. Riferisce in ordine al centro commerciale La Tenutella poi le porte di Catania, ICOM, e progetto Playa. Nell'ambito di intercettazioni telefoniche tra Giostra e Ciano di contenuto generico, il collaboratore spiega il contenuto. Pur tuttavia, nell'aprile del 2012, la Procura chiedeva al giudice l'archiviazione sulla base del fatto che, anche in base a una certa lettura della giurisprudenza sul concorso esterno, le fonti di prova raccolte sicuramente dimostravano rapporti frequenti, continui dell'imputato con l'associazione mafiosa, ma non avevano permesso di individuare un vero e proprio rapporto sinallagmatico, cioè non chiarivano quale aiuto avesse apportato il Ciano all'associazione mafiosa.

Il Gip era di contrario avviso e riteneva che leggendo le fonti di prova in maniera unitaria molti degli episodi descritti nella richiesta di archiviazione consentivano di stabilire che vi era un rapporto consolidato tra il Ciano e l'associazione mafiosa cosa nostra, che andava certo al di là del reciproco rispetto, di reciproci aiuti e sostegni, e che era un rapporto sinallagmatico. D'altra parte, c'erano delle vicende, soprattutto le vicende commerciali, tipo l'affare Porte di Catania, Xirumi e altre che meritavano, anzi, imponevano un approfondimento da parte del Pubblico Ministero.

È in base solo a questi aspetti, che, nella sentenza di primo grado che condanna dell'imputato Raffaele Lombardo in concorso esterno in associazione mafiosa, le fonti di prova, congiuntamente valutate, consentono di ritenere, con elevato coefficiente di probabilità, che anche



il Ciano fosse soggetto vicino al sodalizio, presentando, pertanto, uno spessore criminale derivatogli in via mediata dalla sua contiguità con l'associazione, quella della famiglia etnea. Sempre nella sentenza Lombardo, si riteneva – proseguiva il PM - che il Ciano, avvalendosi della sua contiguità, aveva portato un contributo concreto, effettivo e duraturo alla famiglia catanese di cosa nostra. Quindi, per la seconda volta, una valutazione fatta da altro giudice, evidenziava che sicuramente vi fossero elementi per cui andare a processo.

Il Pubblico Ministero evidenziava che la “messe di elementi” che era stata raccolta nel corso dell'indagine non era stata organizzata né in una comunicazione di notizia di reato né in una richiesta di misura cautelare. Tanto premesso, osservava che **non si trattava di elementi che si sommarono a quelli precedenti, ma davano una luce nuova ed una maggiore pregnanza agli elementi già acquisiti.** Si tratta di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, si tratta di documentazione acquisita in relazione a taluni importanti affari che sono stati eseguiti dal Ciano nella sua qualità di imprenditore con infiltrazioni mafiose e che hanno trovato in Ciano un elemento catalizzatore degli interessi del mondo imprenditoriale dallo stesso rappresentato, del mondo politico e del mondo mafioso.

Innanzitutto, vengono in rilievo i collaboratori di giustizia, a partire da epoche remote, e di un imputato di reato connesso.

Dall'area palermitana, vengono Siino, Di Carlo e Ciancimino.

Dalla famiglia catanese di cosa nostra, di Raimondo Natale, Catalano e di Giacomo Giuseppe.

I collaboratori che appartengono a gruppi contrapposti sono Strano Giuseppe, d'Aquino Gaetano e l'imputato di reato connesso, Squillaci Francesco.

Siino riferisce della speciale importanza di Ciano per la famiglia catanese di cosa nostra allorché evidenzia come una indelicatezza



l'esuberanza del volere di Ercolano Giuseppe e come ciò abbia determinato l'istituzione di una sorta di commissione di inchiesta a suo carico e poi, addirittura, la sospensione delle cariche che egli stava in quel momento ricoprendo in cosa nostra. L'episodio è già emerso nell'ambito del procedimento "Orsa maggiore", quello relativo ad un articolo pubblicato dal quotidiano "La Sicilia" in ordine alla società AVIMEC, che appartiene ad Ercolano Giuseppe, di cui si riferisce in altra parte del presente procedimento. La conseguenza, secondo il collaboratore, fu che i poteri vennero trasferiti al figlio Ercolano Aldo. L'episodio viene riferito anche da di Raimonda Natale.

Di Carlo Francesco, esponente del mandamento di Altofonte, riferisce di aver saputo sia da Calderone Giuseppe, sia da Santapaola Benedetto, che Ciano era soggetto sul quale loro potevano contare. Era un loro amico.

Il Di Carlo riferisce anche l'episodio dell'arresto di Santapaola Benedetto, di Mangion Francesco e altri due esponenti di cosa nostra catanese nella zona di Trapani poco dopo l'omicidio del sindaco di Castelvetro Vito Lipari. L'episodio viene raccontato nei particolari in altra parte del presente procedimento (si veda pag. 78 dell'ordinanza del giudice istruttore procedimento numero 455-1980).

Cincimino Massimo ha riferito che era noto a suo padre che il Ciano fosse soggetto vicino e ben collegato a cosa nostra catanese. Ricorda alcuni incontri che individua nel tempo ma difficili da riscontrare per il tempo trascorso. Ricorda che il Ciano acquistò le quote del giornale di Sicilia di Palermo, di Ardizzone, solo perché gli venne chiesto da Santapaola, sollecitato dagli esponenti apicali della famiglia palermitana di cosa nostra. Ricorda che il Ciano partecipò a delle riunioni con Santapaola e Provenzano, per come riferito dal padre.

Di Raimondo Natale sapeva dell'amicizia intercorrente tra Ciano ed Ercolano Giuseppe. Ricorda anche che Ciano aveva subito un furto e per



questa ragione era intervenuta la famiglia. Non ricorda il periodo e lo colloca nel 1983.

Catalano Giuseppe, appartenente alla famiglia dei Laudani, riferisce, con dovizia di particolari, il furto avvenuto a casa di Ciano, la ritenzione di un drappo rosso, la restituzione della refurtiva, il pagamento di lire 50 milioni a seguito di un annuncio letto sopra il giornale "La Sicilia". Ricorda anche che esponenti del gruppo Santapaola gli chiesero notizie di questo furto e si convenne la restituzione di tutta la refurtiva. In tale circostanza, il Ciano nega di avere corrisposto denaro nel 1999 dinanzi al PM, nel 2003 nel corso del processo a carico del Catalano, mentre nel 2013 ammette di avere pagato la suddetta somma.

Ferone Giuseppe afferma che vi sono rapporti tra Ciano e Santapaola e tra Ciano e Calderone Giuseppe.

D'Aquino Gaetano, esponente del clan Cappello, riferisce di aver appreso da Strano Mario che il Ciano era amico del gruppo Santapaola.

Squillaci Francesco racconta di avere assistito ad un colloquio tra il padre Squillaci Giuseppe e Mangion Francesco in ordine ad un falso attentato da realizzare nell'abitazione del Ciano, utilizzando un ordigno a basso potenziale da buttare oltre un muro di cinta, costruito in modo tale da non arrecare danni reali alle cose o alle persone, ma tale però di consentire di distogliere l'attenzione dell'autorità giudiziaria dal Ciano medesimo, rappresentandolo come vittima di mafia. Ricorda che intervennero i Vigili del Fuoco. Dal proc. N. 3580-1990 contro ignoti si evince che, in data 18 agosto 1990, il custode della casa del Ciano aveva denunciato di avere sentito un'esplosione, un ordigno era arrivato proprio oltre il muro di cinta, ordigno di scarsissima capacità offensiva in quanto aveva provocato leggere bruciature delle foglie di un vicino cespuglio con pochissima componente esplosiva ed un piccolissimo avvallamento di circa 15 cm. Inoltre dalla nota del Ros del 20 ottobre 2014, risulta che la notizia non venne pubblicata sul giornale.



Il PM continuava con il collaboratore La Causa Santo, ritenuto molto importante perché non sapeva di sapere ma riferiva un episodio particolare. Egli non conosce elementi in ordine ad un importante affare c.d. Stella Polare. Riferisce di avere saputo da Enzo Aiello che Tusa Lucio si presentò a lui per offrirsi di creare un collegamento tra cosa nostra catanese e un imprenditore del Nord che stava per realizzare un'imponente opera nella zona della Plaia. Questi dati conducono ad individuare il progetto relativo al PUA e cioè il piano urbanistico attuativo variante Catania sud. Questo progetto, che è stato varato dal Comune di Catania, riguarda proprio la zona della Plaia ed è un progetto per il quale si è presentato con un project financing soltanto un imprenditore, Bissoli Renzo, che viene da Verona e che con la società Stella Polare chiedeva ed otteneva di realizzare questo progetto. Il La Causa riferiva che Bissoli Renzo poteva essere contattato o tramite Incarbone o tramite Romeo, in realtà sono state intercettate varie telefonate tra Incarbone e Bissoli. E la telefonata del 13 novembre 2007 riguarda proprio la Plaia, tra i soci di Stella Polare risulta esservi anche Strano Francesco, soggetto rinviato a giudizio in quanto socio occulto di Guardo Francesco e Guardo Michele (nell'ambito del procedimento cosiddetto Caronte).

Il dato di rilievo è che il Ciancio è interessato a questo progetto in quanto con la società Palma rossa, azienda agricola San Giuseppe la Rena e Spiagge di sole, possiede il 90% e comunque la maggior parte dei terreni sui quali questo progetto dovrà essere realizzato.

Vengono evidenziati rapporti con persone collegate o vicine a soggetti condannati per mafia: i Rappa di Palermo; Mercadante; Basilotta Vincenzo; Romagnoli Giulio.

Infine, il pubblico Ministero si sofferma sul diniego di necrologio sul giornale la Sicilia per il Commissario Montana.



Affare Stella Polare

La Procura mette in rilievo come l'affare Stella Polare riguardi "Il futuro della città di Catania". È il PUA, il piano urbanistico attuativo del 2002 e comprende sostanzialmente tutto lo sviluppo di Catania SUD, di quella zona che va dal faro Biscari, presso il porto di Catania, fino al fiume Simeto per circa 5300 ha e dove, con un investimento di circa 300 milioni di euro, verranno realizzati centri congressi, palazzi, acquari, parchi di divertimento, multisala, gallerie commerciali. E ciò fino all'oasi del Simeto. Tale progetto viene portato avanti da un imprenditore di Verona, il signor Bissoli.

Tale vicenda è stata raccontata anche nel processo Lombardo ed è contenuta anche nella relativa sentenza.

Bissoli costituisce una società "Stella polare S.r.l." di cui ora è socio unico con amministratore la sua convivente, tale Russo.

La suddetta società era formata da tre soci: il 33% di Bissoli, il 33% di tale Monica Salvatore (che ha favorito la latitanza di Pistone Francesco, importante uomo dei Laudani, cognato di Parisi Giovanni), il 33% di Strano Francesco, geometra, imputato in un procedimento penale "Caronte" ed imputato per articolo 12 quinquies e articolo 7, quindi per intestazione fittizia di beni (l'accusa riconduce tali beni a tale Guardo Francesco imputato di associazione mafiosa riconducibile al clan Ercolano).

L'odierno imputato rientra nell'affare in quanto proprietario di quasi tutti se non del 90% dei terreni che devono essere utilizzati (54 ha di terreno riconducibili alla società Palma rossa, Spiaggia del sole, Agricola San Giuseppe Arena). Le suddette società hanno già posto in essere il preliminare di vendita dei suddetti terreni con la società Stella polare e sono pronte a vendere i terreni, una volta che la società stella polare avrà ottenuto tutte le autorizzazioni.



Vi sono le intercettazioni, dove lui non solo vende, ma "...Si interessa di tutto l'iter. È lui la macchina per cui tutto questo succede. È lui che si interfaccia con l'amministrazione, non è certo Bissoli.... nella CNR... del 5 settembre 2013,... lei troverà tutte le intercettazioni che interessano e che dimostrano che Ciancio effettivamente si è interessato di questo fatto".

Il collaboratore La causa Santo che ha detto che l'affare era mafioso, era infiltrato con la mafia, come da racconti effettuati nel 2012, solo che la Procura non si era accorta delle intercettazioni di questo procedimento-numero 4888-2007 con riferimento a conversazioni intercettate nel 2009 tra il Ciancio e Bissoli. Loro parlavano dell'iter amministrativo e di un amico comune, tale Zapparata (il quale è un personaggio interessante - dice il PM - perché è stato un dirigente della Provincia, poi è stato prestato al Comune di Catania dove è diventato dirigente all'urbanistica e dove si interessava proprio del progetto della Plaia).

C'erano "cimici" collocate all'interno del giornale La Sicilia. Si parlava di quasi tutto quello che succede a Catania, eccetto di giornalismo - prosegue il PM -. Da tali conversazioni si evince che il giornale veniva utilizzato per sostenere le imprese economiche del Ciancio, i suoi affari. Si è appurato che nei suoi uffici il Ciancio riceveva il Bissoli unitamente a Zapparata. Vi sono anche intercettazioni con Incarbone (il quale farà il general contractor) e decidono chi farà i lavori ancora prima di avere l'approvazione, oggi intervenuta. L'ufficio di Procura mette in rilievo che, una volta che su due giornali on line - Sicilia live e Sudpress - vengono pubblicate le dichiarazioni di La causa Santo, i frequenti rapporti con Bissoli non avvengono più dentro il giornale ma avvengono fuori dal giornale, come si evince dai servizi di osservazione effettuati dal Ros dei Carabinieri (il Bissoli viene osservato unitamente a tale Sollima Giovanni).



Vi sono intercettazioni tra il Ciancio e Vito Riggio, presidente dell'Enac, in considerazione del fatto che nella zona vi è l'aeroporto di Catania che pone dei problemi per edificare in altezza.

Il 17 aprile 2013 il consiglio comunale di Catania approva il PUA con 23 voti favorevoli e tre astenuti (il consigliere PD avv. Rosario D'Agata si astiene; mentre votano contro un altro consigliere del PD ed uno del Megafono).

Il giorno successivo, il 18 aprile 2013, vi è una telefonata in cui il Ciancio parla commosso con sua figlia per la predetta approvazione del PUA. La predetta approvazione interessa anche altre persone, tra cui gli avvocati Siracusano e gli imprenditori Virlinzi. Gli atti per il passaggio delle quote sono effettuati dal notaio Ciancico.

Infine, durante l'udienza del 14\10\2015, i difensori dell'imputato sollevavano una eccezione di nullità che veniva rigettata.

Si riporta il testo dell'ordinanza:

“considerato che la difesa dell'imputato ha sollevato una eccezione di nullità in ordine all'art. 415-bis c.p.p., avendo il Pubblico Ministero indicato come data del “tempus commissi delicti” nell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini, emesso in data 14\1\15, “In Catania ed in altra parte del territorio siciliano dalla fine del 1982 e in permanenza”, e nella richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 31\3\2015, “In Catania ed in altra parte del territorio siciliano in permanenza”; in tale contesto, rileva la difesa un “vulnus” alla esplicazione del diritto di difesa in relazione all'arco temporale che va a ritroso nel tempo rispetto alla originaria data del 1982 ed in relazione alla quale l'imputato non è stato messo in condizione di difendersi al momento dell'avviso della conclusione delle indagini, appunto, perché tale periodo non era stato ricompreso nell'originaria accusa contestata al Ciancio;



considerato, in secondo luogo, che la difesa del Ciancio ha evidenziato che la formulazione estremamente generica della imputazione finisce con il legare “un fatto di reato all’intera vita dell’imputato” e ciò contrasta con il preciso disposto di cui all’art. 429, co. I, lett. C) c.p.p. che prevede una enunciazione “in forma chiara e precisa” del fatto contestato; ed ha chiesto al giudice di invitare il P.M. a formulare il fatto in maniera precisa e dettagliata;

considerato che il Procuratore della Repubblica ha chiesto rigettarsi le superiori eccezioni:

quanto al punto 1) il PM, citando Cass. 30\1\2004, n. 11405, ha dedotto che sarebbe da considerare “abnorme il provvedimento con il quale il GIP dovesse dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disporre la restituzione degli atti al PM per essere stato enunciato il fatto addebitato all’imputato in termini parzialmente diversi da quelli contenuti nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415 bis c.p.p. in quanto il differente tenore testuale dell’art. dell’art. 417 c.p.p. (che richiede che l’enunciazione del fatto debba avere i requisiti di chiarezza e precisione) rende evidente la non sovrapponibilità del contenuto dei due atti, in ragione della loro diversa funzione e specifica finalità; ed ha, pertanto, dedotto la legittimità della scelta operata, anche alla luce delle dichiarazioni del pentito Di Carlo – versate nel fascicolo processuale in data 15\6\2015 -, prima dell’udienza preliminare;

quanto al punto 2) dell’invito a specificare tempi e fatti di cui all’imputazione, il PM ha rilevato che:

- la tematica dell’applicabilità della sentenza di Strasburgo – Contrada contro Italia sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 14\4\2015, proc. N. 66655\13 -, sentenza confermata dalla Grande Camera nel mese di settembre 2015, con conseguente spostamento della data della punibilità dal 1982 al 1994, è un’opera di



interpretazione del giudice e non attiene, pertanto, alle eccezioni odierne;

- il concetto della genericità del riferimento riguarda proprio tale tipologia di reati (cfr. processi Andreotti e Lombardo) in cui viene sottoposto al vaglio dell'A.G. tutta la situazione generale del soggetto e cioè tutti i suoi comportamenti, tutte le sue frequentazioni e tutto ciò che può essere utile ai fini della configurazione dell'illecito penale;
- in Italia non vige il principio del valore vincolante del precedente giurisprudenziale (come nei Paesi anglosassoni);
- occorre verificare il disvalore sostanziale del fatto di cui il soggetto avrebbe potuto rendersi conto anche prima della configurazione della fattispecie illecita;
- sempre secondo il PM, anche prima del 1994 (data in cui la sentenza CEDU ancora la "emersione" del reato di associazione mafiosa collegandola alla prima (secondo l'interpretazione della Corte Europea) sentenza della Corte di Cassazione a S.U.- Demitry -), è possibile configurare il reato, atteso che vi sono certamente sentenze della Cassazione che ne ammettono l'esistenza anche prima di tale data.

Tanto premesso, si osserva:

In ordine alla eccezione di nullità avanzata dalla difesa del Ciancio, si osserva che l'eccezione, così come configurata, si presterebbe ad essere accolta alla luce del "vulnus" che potrebbe arrecare alla sfera dell'indagato in relazione ad un periodo temporale non coperto dalla precedente formulazione dell'imputazione.

In particolare, la mancata individuazione del "dies a quo" (essendo indeterminato anche quello "ad quem" con la espressione "in permanenza"), non condividendosi la Cassazione citata n. 11405\2004, o,



almeno, non ritenendo il caso ivi trattato adattabile a quello presente, atteso che un ampliamento indeterminato nei termini di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, lungi dal rappresentare un fatto enunciato "in termini parzialmente diversi", diventerebbe un ampliamento dell'ipotesi accusatoria in termini praticamente doppi rispetto alla precedente enunciazione con ampliamento del panorama di ipotizzati comportamenti suscettibili di penale illiceità ad un arco temporale di circa 60 anni della vita dell'indagato (dovendosi presumere di eliminare l'età infantile dello stesso).

In sostanza, la eccezione sarebbe suscettibile di accoglimento nel caso in cui fosse stato contestato al Ciancio un reato previsto da una ipotesi introdotta sin dal 1930 e cioè dall'entrata in vigore dell'odierno codice penale.

Pur tuttavia, la situazione appare diversa atteso che al Ciancio viene contestato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 110-416-bis c.p., il c.d. concorso esterno nel delitto di associazione di stampo mafioso, delitto che è stato introdotto, per l'*intraneus*, solo nel 1982, ai sensi dell'art. della L. 13 settembre 1982, n. 646.

Pertanto, sulla base della contestazione formulata dall'accusa, non è possibile risalire ad un periodo anteriore al 1982, epoca in cui venne inserito l'art. 416-bis nel codice penale italiano.

Se così deve impostarsi l'odierna imputazione, nessuna doglianza può esprimere il Ciancio non potendosi allo stesso imputare, per il reato in oggetto, fatti anteriori al 1982 ed in tali termini, nessuna nullità è ascrivibile alla richiesta di rinvio a giudizio, formulata in termini apparentemente generici ma, comunque, ancorata alla data di entrata in vigore dell'art. 416-bis c.p. e, quindi, al periodo già contestato all'indagato in data 14\1\15.

Per quanto riguarda, la figura dell'*extraneus*, oggetto del presente giudizio, si concorda perfettamente con le considerazioni del PM, atteso



che il periodo temporale a cui ancorare la penale rilevanza di comportamenti dell'indagato odierno (e cioè dopo il 1994 alla luce della sentenza Demitry riportata dalla sentenza CEDU cit., oppure proprio dal 1982, data di entrata in vigore dell'art. 416-bis c.p.), è un problema di interpretazione che spetta al giudice e che formerà oggetto della sua valutazione, ai fini o meno dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio, solo al termine della discussione ex art. 421 c.p.p.

Per quanto riguarda la genericità di imputazione e la conseguente richiesta di specificare meglio fatti e comportamenti dell'indagato, si rileva che la astratta ammissibilità della richiesta, viene vanificata, nel caso concreto, dal fatto che l'associazione mafiosa è un tipico reato c.d. "a forma libera" in relazione al quale non è, pertanto, possibile ipotizzare o prevedere una griglia di comportamenti prefissati ma è proprio la vita del soggetto nel suo divenire, che può manifestare quella che i sociologi chiamano la "mafia dei colletti bianchi" e cioè la contiguità alla mafia nel concorso esterno (Cass. *Sentenza n. 17380 del 18/01/2005 Ud.* (dep. 06/05/2005)).

7. Arringa parti civili all' udienza del 27/11/2015

Arringa difensori all' udienza del 21/12/2015

All'udienza del 27 novembre 2015, hanno parlato le parti civili, in particolare, il legale di S.O.S. impresa, il legale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il legale dei fratelli del commissario Montana.

Il legale di S.O.S. impresa si è limitato a riportarsi alle conclusioni della pubblica accusa.

Il legale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ha incentrato la propria arringa sul ruolo svolto dall'imputato, in qualità di direttore del giornale "La Sicilia", nell'ambito della propria attività di giornalista e di editore.

In particolare, tale parte civile ha preso come punto di partenza l'ordinanza, emessa in data 15 novembre 2012 dal Gip di Catania, con cui



veniva rigettata l'archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Catania e disposte investigazioni suppletive. Ciò perché le valutazioni espresse dal Gip in tale sede davano nuova luce e nuovo valore ai dati in atti. Ed in tale contesto, il difensore delineava un quadro, evidenziava lo sfondo del quadro medesimo per poi aggiungervi i particolari.

Lo sfondo era costituito dalle dichiarazioni di Ciancimino Massimo – cfr. verbale del 21 luglio 2009 - dalle quali poteva desumersi l'avvenuta effettuazione di quattro incontri tra il padre del predetto - all'epoca sindaco di Palermo - e i mafiosi Santapaola e Provenzano unitamente all'imprenditore Costanzo. Tali incontri si sarebbero susseguiti in un periodo intercorrente tra il 1981 ed il 1984.

Tale situazione comprova che Ciancio ha rapporti con i capi mafia e costituisce il collante tra i capi della mafia isolana e l'imprenditoria.

Il difensore rileva che il Ciancimino era direttamente presente come autista del padre.

Ulteriore evento posto in luce, è quello relativo all'episodio dell'omicidio del sindaco di Castelvetro, Vito Lipari, e dell'arresto nella zona di Santapaola e Mangion. La circostanza viene riferita da Di Carlo il quale aveva appuntamento con Santapaola Benedetto presso la rivendita di auto PAM Car sita in viale Africa di Catania. L'appuntamento sfumava proprio per l'arresto del Santapaola. Pippo Ercolano ed il fratello di Santapaola gli riferirono che si stava interessando tramite l'odierno imputato per fare arrivare notizie a Santapaola. Ciò sarebbe avvenuto attraverso il capitano dei Carabinieri Speranza. È stato accertato che i Carabinieri fecero arrivare notizie sugli arrestati Santapaola e Mangion presentandoli come contrabbandieri di sigarette, e indicando Agate come un rapinatore. Siamo nell'agosto del 1980.

In sostanza il Ciancio avrebbe fatto pervenire informazioni riduttive ai Carabinieri di Trapani sul conto di Santapaola e Mangion al fine di farli



scarcerare. Ciò evidenzia, ancora una volta, una cointeressenza con i vertici dell'organizzazione.

Altro episodio che viene portato all'attenzione, è quello della pubblicazione di un articolo che riguardava la società AVIMEC facente capo a Giuseppe Ercolano. In data 8 ottobre 2010, Siino Angelo, c.d. "ministro LL.PP." della mafia avrebbe riferito di una "incontenibile esplosione d'ira" da parte di Ercolano Giuseppe con minaccia di uccidere il giornalista, autore di un articolo contro di lui, con la conseguenza che il Siino fu costretto ad accompagnare in redazione Ercolano che voleva parlare con il giornalista interessato.

Il Ciancio si è mostrato sempre "cortese e disponibile" nei confronti della "famiglia".

Il 30 dicembre '93, il Ciancio viene sentito come persona informata dei fatti e conferma la circostanza dell'ingresso di Ercolano nella redazione del giornale, per chiedere notizie sull'articolo. Riferisce peraltro che il tono era "scherzoso".

All'udienza del 27 febbraio 1996, nell'ambito del procedimento Aiello Vincenzo + 170, viene sentito il giornalista Concetto Mannisi, redattore dell'articolo in questione, il quale riferisce che erano presenti il Ciancio, Consoli, quale capocronista, ed Ercolano Giuseppe. Il Consoli riferiva che l'Ercolano voleva avere conto e ragione sul danno che aveva subito da quell'articolo che riguardava "violazioni ambientali" nell'ambito della zona industriale di Catania. In ordine alla fonte della notizia (e cioè che si trattava di un "ditta di cosa nostra"), il direttore del giornale avrebbe indicato che se lo diceva il Ministro dell'Interno era importante ma se lo dicevano i Carabinieri non contava ed emergeva inoltre che il Mannisi avrebbe contestato il fatto al direttore.

Ulteriore episodio che viene posto in luce, è costituito dal rifiuto di pubblicare un necrologio per il Trigesimo dell'uccisione del Commissario Montana.



L'episodio avviene il 28 ottobre 1985 quando il padre del vicequestore Montana si reca in Corso Sicilia per chiedere la pubblicazione sul giornale "La Sicilia" del necrologio per il Trigesimo del figlio e l'impiegato, dopo essersi consultato con un superiore, ritorna dicendo che il testo viene rifiutato ad insindacabile giudizio del vice direttore e del direttore del giornale. L'episodio viene stigmatizzato dal Gip come "esecrabile".

Ulteriore episodio a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, è costituito dal furto di mobili che il Ciancio subisce in data 15 marzo 1992 in una abitazione di sua proprietà in contrada Cardinale in Catania.

Viene evidenziata l'anomalia del comportamento del Ciancio:

- il furto avviene il 15 marzo 1992, ma con una semplice carta presentata al maresciallo Aiello, l'imputato rappresenta il furto di ceramiche di modesto valore e ciò solo in data 31 marzo 1992;
- il 21 marzo 1992 sul giornale "La Sicilia", appare una finestra ove si legge che sarà data una ricompensa di lire 50 milioni a chi porterà i mobili rubati in campagna. La difesa della parte civile evidenzia che questo è "un messaggio specifico nei confronti di qualcuno";

dinanzi al Tribunale di Catania, quarta sezione penale, viene sentito Catalano Giuseppe il quale confessa di avere effettuato lui il furto, dichiara che dagli esponenti di vertice viene richiesto di restituire i beni perché il soggetto non deve essere toccato, dice chi lo ha aiutato, riceve la somma di lire 50 milioni che divide con i correi; distrugge inoltre un quadro di un bisavolo dell'imputato e si tiene una tovaglia poi ritrovata dei Carabinieri.

La difesa dell'Ordine dei giornalisti riporta anche le dichiarazioni di diversi collaboranti tra cui:

Di Raimondo Natale (verbale del 14 luglio 2009) secondo cui Ercolano Giuseppe si vantava dei buoni rapporti con il Ciancio, confermando ancora una volta i contatti tra l'imputato e i vertici di cosa nostra catanese;



Squillaci Francesco il quale viene sentito in data 19 settembre 2014 e riferisce di un episodio mai pubblicato sui quotidiani; egli ne ha sentito parlare da Mangion: dato che Ciano "sentiva il fiato sul collo", il padre Squillaci Giuseppe ed altri fanno un sopralluogo presso l'abitazione dell'imputato ed organizzano un finto attentato; si tratta di un ordigno a bassissimo potenziale che apporta pochissimi danni (bruciature di talune foglie) e viene effettuato lontano sia dell'abitazione principale che da quella del custode della casa dell'imputato.

Tali elementi sono stati evidenziati come sfondo relativo ad una situazione che comprende gli anni 80 fino agli anni 90 del secolo passato. Successivamente, vi sono le dichiarazioni di Campanella Francesco che evidenzia tre aspetti:

- la trasformazione dei terreni agricoli in edificabili;
- la messa a posto con le organizzazioni criminali;
- l'autorizzazione per la grande distribuzione.

Tale situazione deve essere messa in correlazione con le dichiarazioni prima riferite del Ciano. Suo padre, infatti, elogiava il Ciano per aver raggiunto il monopolio a Catania e disprezzava Ardizzone che a Palermo aveva consentito l'ingresso di De Benedetti all'interno del giornale "La Gazzetta del sud". Il Ciano era "un punto di riferimento" nei grossi affari di Catania, dei gruppi di potere, una voce autorevole negli grandi affari e nelle linee di spartizione del territorio per gli affari più grossi. Significativa appare la circostanza che il Ciano, pur essendo amico del politico Drago, della corrente del politico Lima di Palermo, venga contattato attraverso i mafiosi Santapaola e Riina.

Infine, viene riportata la vicenda ICOM e dell'alea assunta solo dal Ciano per l'acquisto dei terreni, mentre gli altri soci si avvantaggiano senza rischio. Viene riportata per sommi capi tale vicenda e sottolineato il fatto che il *modus operandi* si verifica anche in tutti gli altri casi. Si tratta di una condotta proibitiva per chiunque ma non per il Ciano.



La difesa della parte civile Montana, descrive nei particolari l'episodio della mancata pubblicazione sul giornale "La Sicilia" del necrologio in favore del fratello Beppe Montana.

Vengono riferite le fasi specifiche in ordine alla vicenda.

Viene riferito che il padre scrive a tutti i giornali e della vicenda ne parlano tante testate giornalistiche.

L'episodio esplode però nel 2009, durante una puntata della trasmissione "REPORT" su RAI 3.

Viene anche messo in rilievo che, in data 19 marzo 2009, il giornalista Tony Zermo intervista il giornalista Buttafuoco Pietrangelo e fornisce una spiegazione di quanto avvenuto in ordine al necrologio minimizzando l'accaduto ("l'episodio sarebbe stato degradato a "chiacchiere da bar").

La difesa di tale parte civile si dilunga sulla vicenda Mannisi, sopra riferita, di una lettera del figlio di Santapaola, sottoposto a regime dell'art. 41 bis, pubblicata sul giornale "La Sicilia" e portata in redazione inopinatamente da un avvocato; sull'omicidio Fava in ordine al quale sarebbe stato "bruciato" un pentito; su un articolo cosiddetto "coccodrillo" e c'è un articolo preparato in vista del decesso di una persona e in questo caso per Ercolano Giuseppe.

Infine, evidenzia la mancanza del Comune di Catania come parte civile nel presente procedimento.

All'udienza del 21 dicembre 2015, si svolgeva l'arringa dei difensori.

8. Concorso esterno

Il reato contestato all'odierno imputato è il c.d. concorso esterno in associazione mafiosa sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416 bis codice penale.



Appare, pertanto, necessario ripercorrere i più importanti arresti giurisprudenziali in questa controversa materia, soprattutto con riferimento alla contestazione concretamente configurata nel capo di imputazione a Ciancio Sanfilippo Mario.

Ciò perché vengono contestate condotte che interessano un arco temporale di oltre quarant'anni.

Di conseguenza, è importante capire quale sia il concetto di concorso esterno.

8.1 Concetto di mafia e di imprenditore colluso

La giurisprudenza ha considerato come il termine di "associazione mafiosa" introdotto all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, numero 575 - disciplina in materia di misure di prevenzione - abbia nel linguaggio comune un significato univoco con limiti ben definiti e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con l'articolo 13 della Costituzione - *Cass. Ordinanza n. 1458 del 29/10/1969 Cc. (dep. 31/01/1970) -* :

- 1) Il termine di 'associazione mafiosa' cui fa riferimento l'art 1 legge 31 maggio 1965, n 575, pur non essendo definito dalla legge stessa, ha nel linguaggio comune un significato univoco e limiti ben definiti. Esso si richiama a noti fenomeni di grave antisocialità esattamente individuati e circoscritti sotto il profilo concettuale, sotto quello sociologico e sul piano legale. Pertanto, detta norma non contrasta con l'art 13 Cost., in quanto la legge nel determinare l'ambito di applicazione, cioè gli elementi idonei a provare l'appartenenza a tali associazioni non consente di dar rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri 'indizi', cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati mediante procedimenti logico-induttivi da circostanze, fatti e comportamenti specifici e concreti



che, come tali, sono suscettibili di analisi critica, contestazione e dimostrazione.

- 2) L'articolo 416 bis codice penale verrà introdotto quasi vent'anni dopo, nel 1982, con l'art. 1 della L. 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, articolo in cui il legislatore definisce l'associazione di tipo mafioso "quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".
- 3) In tale ambito si pone la tematica del cosiddetto concorso esterno e imprenditore colluso.

La difficoltà della materia è costituita dal fatto che la base giuridica si innesta su dati inevitabilmente sociologici per come messo in rilievo da diverse sentenze che possono essere considerate "pilota" in ordine alla enucleazione di concetti determinanti ai fini della configurazione del cosiddetto concorso esterno e trovare così un *discrimen* tra l'associato ed il concorrente: **Cass. Ordinanza n. 1458 del 29/10/1969** Cc. (dep. 31/01/1970); **Cass. N. 84\99**; **Cass. 17894\2014**; **Cass. 32003\2015**.

Si ravvisa l'opportunità, di seguito, di riportare stralci di talune delle suddette decisioni della Cassazione o di giurisprudenza di merito, al fine di potere cercare di comprendere quale sia l'effettivo elemento discrezionale tra due figure che la giurisprudenza ha definito diverse, appunto colui che fa parte dell'associazione di tipo mafioso a pieno titolo e colui che, pur



non facendone parte, trae delle utilità dai contatti, più o meno solidi, che ha con la medesima associazione.

La differenza non è di poco momento sol che si consideri la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 0048 del 2015 (G.U. 013 del 01/04/2015) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Secondo il giudice *a quo* *La posizione del concorrente esterno risulterebbe, quindi, pienamente sovrapponibile a quella dell'autore di un reato aggravato ai sensi dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto finalizzato ad agevolare una associazione mafiosa. In entrambi i casi, infatti, si è di fronte ad un soggetto che non appartiene all'associazione - e che, pertanto, non è legato da un vincolo permanente con il gruppo criminale, idoneo a giustificare quel giudizio di pericolosità che impone di ricorrere in via esclusiva alla misura carceraria - il quale si limita a porre in essere una condotta intesa a favorire o rafforzare il gruppo stesso.*

La Corte Cost. mette in rilievo che la necessità di tenere distinte le figure dell'*intraneus* e dell'*extraneus*, è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione ; "Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, mentre nei confronti del soggetto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-



bis cod. pen. nella veste di appartenente all'associazione, e dunque di partecipe dell'«*affectio societatis*», il superamento di detta presunzione richiede la dimostrazione della rescissione definitiva del vincolo associativo; nei confronti del soggetto gravemente indiziato del medesimo delitto quale concorrente esterno, i parametri per superare la presunzione si legano ad una prognosi in ordine alla ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'*extraneus* alla vita della consorterìa”.

La difesa dello Stato ha rilevato che “la custodia in carcere nei confronti del soggetto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen ... non sarebbe arbitraria - e, dunque, contrastante con l'art. 3 Cost. - la parificazione, a questi fini, tra i soggetti “*intranei*” all'associazione mafiosa e coloro i quali, senza essere inseriti nel sodalizio, forniscano un contributo causalmente rilevante alla sua conservazione o al suo rafforzamento. La condotta del concorrente esterno, pur carente del requisito dell'*affectio societatis*, condividerebbe, infatti, gli elementi strutturali propri della condotta ascrivibile all'associato, stante la necessità della sua efficienza causale per la realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, costituito dall'ordine pubblico”.

La Corte Cost. ha prima evidenziato che, in materia di misure cautelari, diverse ipotesi sono state sottoposte al vaglio della Consulta presentando elementi strutturali del tutto diversi dal delitto di associazione di tipo mafioso (“*Si è rilevato, in specie, che il delitto di associazione di tipo mafioso è <<normativamente connotato - di riflesso ad un dato empirico-sociologico - come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente*



adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua "base statistica" alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea - per valersi delle parole della Corte europea dei diritti dell'uomo - "a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine", minimizzando "il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia)>> (sentenza n. 231 del 2011)").

La Corte Cost. ha così messo l'accento sul fatto che, nel caso oggetto di disamina, i delitti si connotano come fattispecie aperte *"qualificate solo dalla tipologia dei reati-fine e non già da particolari caratteristiche del vincolo associativo, così da abbracciare situazioni marcatamente eterogenee sotto il profilo considerato: donde l'impossibilità di <<enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le "connotazioni criminologiche" del fenomeno, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari>> (sentenza n. 231 del 2011; analogamente sentenza n. 110 del 2012)".*

A tal riguardo, la Corte Cost. ha dato rilievo alla sentenza n. n. 57\2013 con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la presunzione di cui si tratta in rapporto ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152\1991, in quanto commessi con "metodo mafioso".

E poi ha concluso che a "rilievi analoghi", *mutatis mutandis*, si espone la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa (*"È noto come*



tale figura - scaturente dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. (e, grazie a tale clausola estensiva, pacificamente ricompresa nel perimetro di operatività del regime cautelare speciale) - sia stata (e, per vari profili, resti) al centro di un amplissimo dibattito giurisprudenziale e dottrinale, scandito da reiterati interventi delle sezioni unite della Corte di cassazione. In questa sede, è sufficiente, peraltro, rilevare come - superati definitivamente gli originari dubbi circa l'astratta configurabilità del concorso eventuale di un extraneus, diverso dai concorrenti necessari, in una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, quale quella associativa - la giurisprudenza di legittimità appaia, allo stato, saldamente orientata a riconoscere la qualità di << concorrente esterno>> al soggetto che, senza essere stabilmente inserito nell'organizzazione criminale, e rimanendo, dunque, privo dell'<< affectio societatis>>, fornisce un contributo causalmente efficiente - oltre che consapevole e volontario - alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio (Corte di Cassazione, sezione unite, 12 luglio-20 settembre 2005, n. 33748; nonché, tra le ultime, Corte di Cassazione, sezione sesta, 18 giugno-31 luglio 2014, n. 33885. La differenza tra il partecipante "intraneus" all'associazione mafiosa e il concorrente esterno risiede, pertanto, nel fatto che il secondo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua conservazione o al suo rafforzamento, e, sotto il profilo soggettivo, è privo dell'<< affectio societatis>>, laddove invece l'"intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma criminoso in modo stabile e permanente (Corte di Cassazione, sezione sesta, 27 novembre-20 dicembre 2012, n. 49757; Corte di Cassazione, sezione seconda, 20 aprile-16 maggio 2012, n. 18797).



*Dunque, se il soggetto che delinque con "metodo mafioso" o per agevolare l'attività di una associazione mafiosa (ipotesi considerata dalla citata sentenza n. 57 del 2013) può, a seconda dei casi, appartenere o meno all'associazione stessa, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in un <<associato>>. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di <<adesione permanente>> al gruppo criminale che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - è in grado di legittimare, sul piano <<empirico-sociologico>>, il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità). Poco dopo, la Corte pone a base della differente disciplina tra *intraneus* ed *extraneus*, la differenza strutturale tra le due figure individuata nello stabile inserimento del primo nella consorteria mafiosa, elemento strutturale che manca nel secondo ("la figura del concorrente esterno - se pure espressiva di una posizione di "contiguità" alla consorteria mafiosa - si differenzia da quella dell'associato proprio in relazione all'elemento che è in grado di rendere costituzionalmente compatibile la presunzione assoluta: e, cioè, lo stabile inserimento in una organizzazione criminale con caratteristiche di spiccata pericolosità").*

Il *discrimen* sopra riportato appare chiaro e non suscettibile di far nascere problemi di pratica attuazione.

A ben vedere, peraltro, la stessa Corte Costituzionale fa cenno a quegli "originari dubbi circa l'astratta configurabilità del concorso eventuale di un *extraneus*", e indica come "la giurisprudenza di legittimità appaia allo stato, saldamente orientata a riconoscere la qualità di "concorrente esterno" ad un soggetto che non sia stabilmente inserito nell'organizzazione criminale. Ed ancora, indica che la figura del c.d.



concorso esterno *"sia stata (e, per vari profili, resti) al centro di un amplissimo dibattito giurisprudenziale e dottrinale, scandito da reiterati interventi delle sezioni unite della Corte di Cassazione"*.

Da ciò, sembra dedursi che la Consulta sia ben consapevole delle perplessità che nel tempo sono state avanzate in ordine alla struttura di una norma incriminatrice derivante dal combinato disposto dell'articolo e 416 bis cp e 110 c.p. quale clausola estensiva della prima norma.

Pur tuttavia, sembra superarle con un riferimento tout court alle decisioni della Corte di Cassazione i cui dubbi appaiono oggi definitivamente superati.

Sotto il profilo teorico, *nulla quaestio*, la distinzione è chiara e si fonda sulla mancanza di una *affectio societatis* da parte dell'extraneus.

Sotto il profilo pratico, la differenza, così come sopra delineata, può essere problematica.

Si ravvisa l'opportunità di riportare degli stralci di alcune decisioni di merito e di legittimità al fine di confrontarne i contenuti e potere capire se il criterio sopra indicato, pacificamente condivisibile in astratto, trovi uguale applicazione in varie parti d'Italia.

Al contrario, sembra che, pur contenendo ogni sentenza la definizione sopra riportata tra concorso esterno e concorso interno nell'ambito di un'associazione di tipo mafioso, pur presentando caratteristiche affini, talune decisioni optino per la figura dell'associato ed altre per quella del concorrente esterno, pur se in analogia di contenuti.

Da qui, la difficoltà di concreta applicazione di tale figura.

Con ciò non vuole dirsi che la zona grigia dei cosiddetti colletti bianchi sia una zona neutra, non passibile di controllo giurisdizionale.

Si può affermare che il fenomeno è più delicato di quanto non si pensi ed inoltre ha avuto un'evoluzione (in negativo) che negli anni '80 non si poteva neppure prevedere.



In sostanza, la intuizione di Giovanni Falcone e la conseguente creazione di una fattispecie di reato che potesse coprire la zona grigia della collusione con la mafia, oggi non può che essere demandata al legislatore il quale deve farsi carico di stabilire i confini di tali figure di reato secondo precisi criteri di ermeneutica giuridica.

Una volta individuata legislativamente tale fattispecie, sarà allora compito dell'interprete capire se il comportamento del singolo individuo vada ricompreso nella figura dell'associato di cui all'articolo 416 bis o meno.

Il problema non è di poco momento.

Soprattutto perché lascia all'interprete il compito di definire qualcosa che, allo stato, non è definibile.

Anzi, la creazione del cosiddetto concorso esterno, appare (purtroppo) una figura che si potrebbe definire quasi "idealizzata" nell'ambito di un illecito penale così grave per la collettività. Invero, la figura del concorso esterno è stata definita quale "mezza-mafia" con ciò volendosi intendere che un professionista, o addirittura un appartenente alle istituzioni, non possa ontologicamente essere considerato un mafioso, ma un mezzo mafioso sì. Un qualcosa di mafia c'è in lui ma non così tanto da volerlo considerare inserito nella compagine criminosa mafiosa, tanto che nei suoi confronti non scatta la presunzione assoluta ai fini della custodia in carcere, per come sopra indicato dalla sentenza Corte Cost. , n. 47-2015cit.

Ecco, allora, che l'avvocato, il magistrato, l'ingegnere, il cancelliere, e il medico, l'investigatore che colludono con la mafia, vanno inseriti in una zona intermedia per punire i loro comportamenti, appunto, collusivi.

La giurisprudenza ha nel tempo individuato criteri per enucleare il cosiddetto concorso esterno.

Le sentenze più recenti, basandosi sui criteri sopra enucleati, sono prevalentemente orientate nell'individuare il criterio discrezionale tra associato e concorrente esterno in ciò: associato è colui che è inserito



nella struttura organizzativa del sodalizio criminale ed ha la cosiddetta "affectio societatis"; concorrente esterno è colui che instaura con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi che consentono all'imprenditore vantaggi economici e la possibilità di imporsi sul territorio in posizione dominante, per l'organizzazione mafiosa nell'ottenere risorse, servizi o utilità. L'imprenditore deve inoltre, avere un rapporto di consapevole volontaria collaborazione con l'organizzazione mafiosa.

Sentenza n. 30346 del 18/04/2013 Ud. (dep. 15/07/2013)

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue). L'imprenditore deve inoltre, avere un rapporto di consapevole volontaria collaborazione con l'organizzazione mafiosa.

Sentenza n. 30534 del 30/06/2010 Cc. (dep. 30/07/2010)

La qualificazione di "imprenditore colluso" con associazioni di tipo mafioso comporta l'esistenza di un rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminale nell'ottenere risorse, servizi o utilità.

Cass. Sentenza n. 39042 del 01/10/2008 Cc. (dep. 16/10/2008)



In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, "imprenditore colluso" è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, la Corte, - dopo aver precisato che "imprenditore vittima" è, invece, quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno - ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto il ricorrente "colluso" con un'associazione mafiosa, di cui aveva condiviso propositi di infiltrazione nell'attività economico-imprenditoriale della raccolta dei rifiuti).

8.2 Differenziazione tra le due figure e casi concreti

La distinzione, molto chiara sotto il profilo teorico, rischia di creare dei forti problemi interpretativi a livello pratico. Si porteranno un esempio due provvedimenti, lontani nel tempo, nei quali viene in considerazione la figura di un professionista, un avvocato, il quale assume nei confronti della cosca la posizione di "consiglieri":

8.2.1 ordinanza del tribunale di Siracusa del 1993 (presidente G. Distefano) in cui un avvocato viene tratto in arresto per art. 416 bis c.p.

Con ordinanza del tribunale di Siracusa, in data 9 novembre 1993, di custodia cautelare in carcere, viene sottoposto a custodia cautelare in carcere un avvocato del tribunale di Siracusa in quanto viene considerato lo stabile inserimento di tale professionista nell'associazione mafiosa



capeggiata da Bottaro Salvatore. Al riguardo, si legge: "... Le registrazioni dei numerosi colloqui radio, inserite nel fascicolo del dibattimento con cui venne applicata al ... la misura dell'interdizione dall'esercizio della professione di avvocato, mettono in evidenza che il .. stesso non si limita ad esercitare il suo ministero di difensore in relazione a singole e determinate posizioni processuali ma "assiste" il gruppo nel suo complesso, tant'è che si preoccupa di comunicare direttamente al capo del clan, e cioè al Bottaro notizie utili concernente il gruppo (vedasi, in particolare, la comunicazione del 20 luglio 90 in cui il.. Rassicura il Bottaro circa i non allarmanti risvolti della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione di Sparatore Concetto che, a dire del ..., sarebbe stata operata solo per suscitare clamore e non sulla base di fondati elementi in possesso degli organi inquirenti interessante il gruppo; al contempo esorta tutti alla prudenza: "comunque è sempre buono che state dove siede che farvi vedere in giro "); parla ripetutamente servendosi di radio ricetrasmittenti, con i singoli associati, adoperando il loro linguaggio cifrato chiamandoli con gli specifici soprannomi testi utilizzati, e li incontra anche fuori dal proprio studio professionale, in luoghi convenzionali non esattamente indicati ("al bar dove lui sa": comunicazione del 14 settembre 90); informa gli associati in merito agli accertamenti patrimoniali presso le banche suggerendo loro di stare attenti (conversazione del 21 luglio 90, comunicando con "Piero"- alias Bottaro Salvatore - dice: "ci sono accertamenti presso le banche. Attenzione a questo discorso perché se c'è denaro, attenzione il denaro com'è combinata"); progetta con il Bottaro di organizzare "una scappata" a Reggio Calabria per incontrare Urso Agostino, ristretti in carcere (vedasi la conversazione citata del 21 luglio 90 e l'accertamento del 9 agosto 90 da cui risulta che il ... viaggia in compagnia di Bottaro, di Benedetto e Sparatore); rivendica la propria posizione di centralità in merito alle controversie che insorgono tra i singoli affiliati (vedasi al



riguardo la conversazione del 21 luglio 90 citata nella quale il... , a proposito di un contrasto interno riguardante Messina Sebastiano... Ammonisce: "vi amministro io perché le amministro io queste cose", imponendo al Bottaro di non prendere alcuna iniziativa senza prima essersi consultato con lui; svolgere un ruolo delicatissimo è strategico di elementi di raccordo tra il gruppo capeggiato da Bottaro e quell'avversario, facente capo ad Aparo Antonino, come si evince inequivocabilmente dalle conversazioni del 15 settembre 90 in cui "Carmela" (alias Sparatore Concetto) informa "Piero" (alias Bottaro Salvatore) che il puzzo gli ha riferito di un colloquio intercorso tra Urso Agostino (capo storico dell'associazione all'interno della quale si impose, dopo la sua morte, il Bottaro) e Aparo concetto (fratello di Antonino) in cui quest'ultimo aveva proposto una composizione del conflitto in atto tra i due gruppi e, nell'anticipargli che lo stesso ... gli illustrerà più compiutamente la proposta, conclude affermando che la miglior cosa da fare è parlare prima con "il dottore" (alias il....) e poi fare " tutti i discorsi che avete detto voi" e alla fine tirare le somme.

Degne di nota appare altresì la stessa circostanza, già evidenziata, che il ... utilizzi, tra l'altro abusivamente, apparecchi radio ricetrasmittenti per comunicare con gli affiliati al clan, all'evidente scopo di sfuggire a controlli telefonici.

Gli indizi di appartenenza del... alla citata associazione sono ulteriormente corroborati dalle dichiarazioni rese da Di Maria Giuseppa al PM il 17 18 aprile 1989, nell'ambito delle quali, fornendo l'organigramma delle cosche malavitoso operanti nella provincia ARETUSEA, con specifico riferimento al clan - Bottaro, il Di Maria ha delineato l'attività di fiancheggiamento del gruppo svolta dall'avvocato.... (Tramite il quale i componenti del gruppo stesso si scambiavano messaggi "sia leciti che illeciti") ed in particolare ha



riferito la condotta tenuta dal ... nella vicenda che si concluse con l'omicidio di Paolini Armando.

Quest'ultimo infatti aveva esternato alla... la propria intenzione di collaborare con la A.G. per vendicarsi dei responsabili dell'uccisione del figlio Mario avvenuta ad opera di persone appartenenti al clan Urso, e l'avvocato aveva riferito a tale proposito a Urso Agostino, concorrendo così a provocare la decisione del gruppo di sopprimere Paolini Armando. Tali dichiarazioni hanno trovato puntuale riscontro in quelle rese da Cassia Concetto l'1 dicembre 92 al procuratore distrettuale antimafia di Catania, con le quali il Cassia ha ribadito la volontà di Paolini Armando di collaborare con la A.G. al fine di vendicare l'omicidio del figlio Mario e il fatto che il Paolini esterno tale volontà-determinata dal rifiuto del gruppo Urso Bottaro di punire i responsabili-all'avvocato ... il quale ultimo ne avvertì l'Urso Agostino. Nella stessa occasione il Cassia ha affermato che il gruppo Urso può ancora contare sull'assistenza, non solo legale, dell'avvocato. A riprova dell'inserimento del ... Nel sopraindicato consesso mafioso vanno evidenziate le dichiarazioni rese da Caruso Carmelo in data 30 luglio e 8 settembre 1993 sempre procuratore distrettuale antimafia di Catania, dalle quali emerge ancora una volta che il...era all'epoca del cosiddetto blitz di San Michele l'avvocato del clan, "tant'è-dice il Caruso-che egli non riceveva onorari per singoli processi ma veniva pagato mensilmente dal gruppo"

A seguito peraltro della scarcerazione di Urso Agostino e dell'aggravamento dei dissidi già in precedenza manifestatisi-tra lo stesso il Bottaro, cui fin dall'inizio il... si era dimostrata maggiormente legato, il... Iniziò ad assumere la difesa di quei soli affiliati al clan che godevano della protezione del Bottaro il quale gli dava allo scopo il proprio beneplacito. Tale situazione spiega tra l'altro il motivo per cui venne collocato un ordigno esplosivo in una villa di proprietà del.... Su disposizione di Urso Agostino.



Le dichiarazioni del Caruso assumono una particolare pregnanza con riferimento al perdurante inserimento del..... nell'associazione mafiosa, tuttora operante nonostante l'intervenuta sentenza di condanna sopra citata.

Infatti, il Caruso ha riferito che l'avvocato continua a svolgere un ruolo strategico nell'equilibrio interno ed esterno del gruppo ricevendo direttive del Bottaro.

In particolare quest'ultimo lo ha incaricato di assumere la difesa processuale di alcuni componenti del gruppo Aparo al fine strumentale di entrare in contatto con loro e di fungere da intermediario tra i due gruppi sopra indicati.

Espressamente il Caruso ha puntualizzato che tale dialogo tra i due gruppi rappresenta il seguito di quello iniziato con l'incontro avvenuto nel carcere di Brucoli nel dicembre del 1992 tra il gruppo Aparo del gruppo Bottaro, ed è significativo che proprio il giorno 18 dicembre 92, come risulta dalla nota del 3 novembre 1993 dei Carabinieri di Siracusa, il.....abbia avuto presso la detta casa di reclusione colloqui, tra l'altro durati dalle ore 10,41 alle 15,53, con Aparo Antonino, Aparo Concetto, Bottaro Salvatore, Sparatore Concetto e altri componenti dei due clan.

La summenzionata nota rappresenta un eloquente riscontro oggettivo alle dichiarazioni del Caruso, le quali ne risulta in tal modo notevolmente avvalorate.

Va altresì sottolineato con i colloqui del....con il Bottaro, gli appare gli altri loro accoliti, quali sono segnalati nella stessa nota, sono per durati da allora sino ad oggi con apprezzabile frequenza, tanto che l'ultimo incontro del...con Bottaro e Aparo concetto (tra l'altro sottoposti al regime restrittivo di quell'articolo 41 bis O.P.) risale alla data recentissima del 30 ottobre 93.

Ulteriore riscontro oggettivo è rappresentato dal brogliaccio allegato agli atti che riporta la contabilità del gruppo Urso-Bottaro relative ai



mesi di luglio ed agosto 90 in cui figura, come spesa dell'associazione, il compenso di non meglio precisato "Avvocato" che dal complesso delle risultanze processuali nonché dalle dichiarazioni del Caruso non poche identificarsi in Angelo".

Si è ritenuto opportuno riportare integralmente il contenuto della suddetta ordinanza in quanto emerge, con tutta evidenza, come, in quella sede, il Tribunale abbia considerato un qualificato professionista quale stabilmente inserito nell'associazione mafiosa capeggiata da Bottaro Salvatore. Gli elementi fattuali sui quali il tribunale si è basato sono costituiti da significativi indizi e concreti elementi fattuali che, non solo si riscontrano reciprocamente, ma trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, oltre che in dati fattuali come la documentazione acquisita presso la Casa di reclusione di Siracusa e di forti elementi probatori derivanti da conversazioni intercettate. Particolarmente significativo l'uso di radio ricetrasmittenti per parlare con gli associati, il ruolo di "consiglieri" svolto presso il carcere di Augusta tra i due gruppi rivali, i consigli captati nell'ambito di diverse conversazioni intercettate - esortazioni alla prudenza, accertamenti presso le banche -, incontri avvenuti anche al di fuori dello studio professionale dell'avvocato, viaggi con esponenti del gruppo, posizione di centralità del professionista in merito alle controversie che insorgono tra i vari affiliati. Tale complessivo quadro probatorio ha indotto il tribunale di Siracusa a considerare il professionista quale associato al clan mafioso.

8.2.2 Sentenza del Tribunale di Milano e della Corte di Cassazione - n. 32003 del 2015 -.

Un episodio riportato nella suddetta sentenza, riguarda la figura di un avvocato che ha svolto il ruolo di "consiglieri" per un clan mafioso operante a Milano.



In tal caso, il tribunale di Milano ha considerato tale ruolo quale quello di concorso esterno in associazione mafiosa, ai sensi degli articoli 110-416 bis codice penale.

La sentenza del GUP tribunale Milano ha trovato sostanziale conferma nella sentenza della corte di Cassazione numero 32.003 del 2015.

Si riporta testualmente: *"È certamente nota la più recente giurisprudenza di legittimità, autorevolmente avallata dalla Corte costituzionale (sent. n. 48 del 25 febbraio 2015), secondo cui vanno nettamente differenziate le posizioni dell'associato e del concorrente esterno con riguardo all'identificazione degli elementi che consentono di vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3.*

Invero, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, opera anche nel caso in cui è contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulta esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione (cfr., Sez. 6^a, sent. n. 9748 del 29/01/2014, dep. 27/02/2014, Ragosta, Rv. 258809). Particolare e diversa è infatti la valutazione che deve essere compiuta nell'ambito operativo della presunzione di cui al citato art. 275 c.p.p., comma 3, in riferimento alla posizione del concorrente esterno nel reato associativo, nel senso che, gli elementi che si richiedono per superare la presunzione iuris tantum, non possono coincidere con quelli del partecipe. In quest'ultimo caso, come si è appena detto, vi è un affectio societatis da rescindere, che non caratterizza il rapporto che lega



il semplice concorrente all'associazione, per il quale la dissociazione non può essere considerata un elemento in grado di superare la presunzione stessa. Infatti, quale che sia il tipo di relazione che lega il concorrente esterno al sodalizio, sia essa una relazione che si manifesta con condotte occasionali ovvero con contributi sintomatici di una più stretta vicinanza al gruppo, deve comunque riconoscersi che l'indagato resta estraneo all'organizzazione, per cui diversi devono essere gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità.

..... si individua e descrive nel provvedimento impugnato il ruolo di concorrente esterno all'associazione rivestito dall'avv.... Il ruolo di è, per le ragioni che si andranno ad esporre, quello di concorrente esterno all'associazione mafiosa di riferimento.

La ricorrente assume di essersi limitata a svolgere il suo ruolo professionale di avvocato a favore del proprio assistito Alampi Matteo. Questa tesi, però, è smentita ampiamente dal compendio probatorio illustrato dai giudici di merito quale ricavabile dall'ampio materiale intercettativo in atti. Questa Corte, già in passato (Sez. 2^a, sent. n. 18797 del 20/04/2012, dep. 16/05/2012, Giglio, Rv. 252827), ha evidenziato quello che, sulla base di numerose inchieste giudiziarie, era apparso ormai un dato sociologico ben preciso e cioè l'esistenza della ed. "borghesia mafiosa", ossia di tutti quei "colletti bianchi" che, grazie alle loro relazioni e ai posti di prestigio che occupano nella società civile, colludono con la mafia, in cambio di un ritorno di natura normalmente materiale (facile e cospicua ricchezza; appoggi nelle tornate elettorali ecc.), consentendole, quindi, di moltiplicare la forza espansiva e di penetrazione nei gangli vitali della società. La vicenda che fa da sfondo alla posizione in questa sede trattata è in tal senso emblematica.

La ... è certamente un "colletto bianco" che, per denaro, ha fatto mercimonio della propria nobile professione. Invero, non può esservi dubbio sul fatto che è da ritenersi pienamente lecita quell'attività



professionale, in cui il professionista (nella specie, avvocato), senza lasciarsi coinvolgere nell'attività del cliente (quand'anche mafioso), si limiti a fornirgli consigli, pareri, assistenza - sia per fatti compiuti sia per attività che intenda effettuare per il futuro - che si mantengano nell'ambito del lecito e del consentito dalle leggi vigenti. Di contro, se, invece, il professionista si lascia coinvolgere in prima persona nell'attività del cliente mafioso, abdica al suo ruolo, e diventa un socio in quell'attività; se, pur non partecipando in prima persona all'attività del cliente mafioso, fornisce consigli, pareri ed assistenza contra legem, da consigliere si trasforma in un "consigliori", ossia in un consigliere di fiducia dell'associazione mafiosa con il compito, in quanto esperto di leggi e meccanismi finanziari, di suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenti, sicché risponde di concorso (interno o esterno, a seconda delle concrete situazioni) in associazione mafiosa (cfr., Sez. 2^a, sent. n. 17894 del 08/04/2014, dep. 29/04/2014).

È, quest'ultima, infatti, un'attività che va stigmatizzata con forza, perché tutti i sistemi di elusione, di riciclaggio e di infiltrazione mafiosa nella società civile, sono resi possibili solo grazie alle sofisticate consulenze di questi oscuri consiglieri ai quali la mafia -spesso per motivi dovuti proprio alla mancanza delle necessarie competenze tecniche, siano esse giuridiche, economiche o finanziarie, per trattare e gestire in modo formalmente irreprensibile grossi affari - si rivolge e che, in cambio di facile ricchezza, sono pronti a colludere e tradire la propria professione, contribuendo, quindi, in modo determinante a far raggiungere alle cosche mafiose gli obiettivi di rinforzarsi e penetrare nei gangli vitali della società civile. Questo è il ruolo che ha svolto ... che, come traspare in modo solare dal compendio probatorio evidenziato dalla Corte territoriale, non si è affatto comportata come un avvocato, ma come uno spregiudicato consiglieri del colluso assistito Alampi Matteo e della cosca di riferimento. Ed infatti: non è un consiglio professionale, quello



di accordarsi con il proprio cliente per far predisporre una documentazione falsa finalizzata ad ottenere un provvedimento di favore (v. conv. prog. 488 del 13.02.2009 ore 15.53, pag. 21 dell'ordinanza impugnata), ovvero - in modo esemplificativo - prestarsi per far uscire dal carcere comunicazioni di interesse per la cosca (v. pag. 23 dell'ordinanza impugnata) magari a pagamento (v. pag. 25 dell'ordinanza impugnata) ovvero venendo retribuita con regalie (l'anello tempestato o il foulard di Hermes) di vario genere (v. pag. 26 dell'ordinanza impugnata). La ..., quindi, nella vicenda in esame ha apportato un contributo causale fondamentale dimostrando come il proprio ruolo non fosse solo quello strumentale di "postina" ma, in taluni casi, ben più ideologicamente pregnante (illuminante a tal proposito la conversazione tra presenti intercettata il 6 giugno 2010 ore 17.14 - v. pag. 26 dell'ordinanza impugnata - nella quale Alati Domenico, parlando con Mamone Lauro lo mette in guardia alludendo al fatto che Alampi Matteo, prima di dare la sua risposta, avrebbe sentito il parere della Dieni). Le conversazioni oggetto di intercettazioni sono palesi nel manifestare la pressoché normalità del fatto che, quando si faceva riferimento ad un colloquio che l'avv. Dieni avrebbe dovuto avere o aveva avuto con Alampi Matteo, gli interlocutori, con assoluta spontaneità e senza alcun dubbio o tentennamento, pensavano ad un messaggio che sarebbe dovuto arrivare dal carcere ovvero, quando vi era la necessità di una tale comunicazione, veniva evocato il nome del predetto legale.

Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il concorso esterno sussiste in capo alla persona che, come è noto, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e



l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Le Sezioni Unite hanno anche precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, con la conseguenza che, esulano dall'ipotesi in esame, situazioni quali la "contiguità compiacente" o la "vicinanza" o la "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando non siano accompagnate da positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o quanto meno su un suo particolare settore. Non basta, quindi, neppure ai fini del concorso esterno, la mera disponibilità a fornire il contributo richiesto dall'associazione, ma occorre l'effettività di tale contributo, cioè l'attivazione del soggetto nel senso indicatogli dal sodalizio criminoso (cfr., Sez. U, sent. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224181; v., anche, Sez. 6^a, sent. n. 24469 del 05/05/2009, dep. 12/06/2009, Bono e altro, Rv. 244382, che ha confermato che "in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasional o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante").

La suddetta sentenza cita, come visto, Cass. 8\4\2014, n. 17894, sempre a proposito della figura del c.d. *consigliori*.

Si legge: "La Corte, ha valorizzato una serie di conversazioni intercettate dalle quali si evince, per bocca dello stesso D'Ardes Pietro, come costui



considerava "Peppe" Alvaro e quali fossero i rapporti fra di loro. A pag. 579 della sentenza si legge che, in una conversazione ambientale registrata fra il D'Ardes Pietro e Crea Bruno (cognato di Alvaro Natale) il D'Ardes Pietro si vanta del fatto che in "tutta la Calabria gira voce che (lui è) il compare più appaltato", perché vicino a compare Peppe (Alvaro), fatto questo confermato in un'altra intercettazione del 01/08/2007 in cui il D'Ardes Pietro confessa al Crea Bruno che, senza l'appoggio della ndrangheta non ce l'avrebbe mai potuta fare per concludere l'operazione All Service, tant'è che dice: "ma io non avrei mai potuto agire da solo. Non avrei mai potuto agire... giusto un imbecille (avrebbe potuto farlo, ndr)": pag. 585.

Continui e costanti risultano, poi, dalle intercettazioni, i contatti fra il D'Ardes Pietro e gli Alvaro in ordine all'andamento della trattativa per l'acquisto della All Service (cfr pag. 597 e 620 sentenza). È sempre il D'Ardes Pietro, poi, che nell'intercettazione del 24/04/2007 alle ore 16,30, parlando con Alvaro Natale della trattativa All Service, "entra nei dettagli circa le modalità con cui verranno divisi i guadagni della società cooperativa, che essi sono certi di acquisire e, sul punto, così si esprime: "Il guadagno mio... la metà di questi soldi li do alla famiglia Alvaro in quanto questa famiglia è un problema mio"; ai Piromalli è, invece, intenzionato a dare "il 10%"" (pag. 580)..... da un'intercettazione del 22/04/2007 intercorsa fra Crea Bruno ed il D'Ardes Pietro in cui questi "avverte l'altro che per sbloccare la faccenda della All Services c'è, comunque, la necessità di andare a "parlare in montagna", spiegando poi che, però, in quel caso il problema non sarebbe ambientale - cioè legato alla presenza di altre cosche che potrebbero interferire su quel tipo di incontri - ma legato alla gendarmeria ovverosia alle forze dell'ordine, che potrebbero creargli dei seri imbarazzi se lo vedessero parlare con quelle persone che, con evidenza, è meglio non frequentare, per non essere associati ad esse, quali soggetti agganciati ai



loro circuiti criminali... è lo stesso D'Ardes Pietro che in una emblematica intercettazione confessa al Crea Bruno il 01/08/2007 che, senza l'appoggio della "ndrangheta non ce l'avrebbe mai potuto fare per concludere l'operazione All Service: si noti che il D'Ardes Pietro dava per scontato l'acquisizione in un momento in cui ancora formalmente l'acquisto non era avvenuto."

... Prima di affrontare le varie questioni sottoposte all'attenzione di questa Corte, è opportuno precisare quanto segue. A livello giuridico, il primo dato che occorre tenere ben presente è che l'art. 416 bis c.p. è un reato a forma libera che richiede, per la sua configurabilità, la prova di due requisiti: a) il contributo alla vita dell'associazione; b) la volontà consapevole di far parte di un'associazione criminale e, quindi, l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto a uno o più delitti ma consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso (ed affectio societatis). Questa (ovvia) precisazione consente, innanzitutto, di restare rigidamente ancorati ai dati processuali ed evita di ricorrere, in modo meccanico, a stereotipi culturali che tendono ad incasellare ogni fattispecie entro le categorie che gli studi di sociologia hanno ben individuato.

Sul punto, infatti, è opportuno rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte "in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con la dovuta cautela, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo avere ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano l'oggetto del processo":

Cass. 84/1999, riv 212579; Cass. 21102/2006 Rv. 234665.



Si dice ciò perché il ricorrente, come si è detto, ha speso, in pratica, tutto il ricorso, non tanto nel confutare i contatti e gli appoggi ricevuti dalla cosca Alvaro, quanto per negare, alla radice, che quel suo comportamento abbia contribuito a rinforzare la cosca alla quale egli si è dichiarato estraneo, non essendo stato provato, a suo giudizio, l'elemento psicologico.

In realtà, il D'Ardes Pietro va qualificato e ritenuto il classico imprenditore colluso.

La differenza fra imprenditore colluso e imprenditore vittima dell'associazione mafiosa è stata nel tempo, anche a seguito di raffinate indagini sociologiche, ben individuata dalla giurisprudenza di questa Corte che, a partire dalla sentenza 25/08/1994, Amato (riv 199066), ha definito imprenditore colluso colui che "per sfuggire alle illecite pressioni esercitate sulla sua impresa dalla malavita locale, ritenne ... miglior partito allinearsi con i diversi gruppi camorristici di volta in volta emergenti ... pur di conseguire i vantaggi che, in termini economici e di sicurezza nell'esercizio della sua attività, gli derivavano dalla possibilità di muoversi nell'orbita delle potenti organizzazioni criminali dominanti nel territorio, nelle quali finì per ritrovarsi interamente coinvolto, condividendone finalità e metodi di azione".

Successivamente, con la sentenza n. 46552/2005 rv 232963, si è chiarito che "è ragionevole individuare il criterio distintivo tra imprenditore "colluso" e imprenditore "vittima" nel fatto che il primo, a differenza del secondo, ha consapevolmente e volontariamente rivolto a proprio profitto l'esser venuto in relazione con il sodalizio mafioso, entrando consapevolmente e volontariamente in un sistema illecito di esercizio dell'impresa contraddistinto da appalti e commesse ottenuti grazie all'intermediazione mafiosa, ed ha in tal modo trasformato l'originario danno ingiusto subito (il costo insito nel dover sottostare all'imposizione del pizzo o di altre costrizioni mafiose onde evitare danni maggiori) in



una sorta di risvolto negativo di un ben più consistente ingiusto vantaggio (il beneficio insito nella possibilità di assicurarsi illegalmente una posizione dominante a scapito della concorrenza, nonché risorse e/o linee di credito a prezzi di favore, sino a godere di un sostanziale monopolio su un dato territorio). In altri termini, è ragionevole considerare imprenditore "colluso" quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da consentire, in particolare, all'imprenditore di imporsi sul territorio in posizione dominante grazie all'ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a sostenere l'espansione dei suoi affari in cambio della sua disponibilità a fornire risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio medesimo (quando non risulti addirittura la prova di una relazione trilaterale, tale da coinvolgere anche qualche esponente del ceto politico-amministrativo in una gestione spartitoria dei pubblici appalti). Una volta provato il suddetto sinallagma criminoso, la condotta dell'imprenditore "colluso" sarà configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo, a seconda dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Sezioni Unite, Sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, Rv. 231670-231673): si avrà partecipazione qualora il soggetto risulti inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di essi; si avrà invece concorso eventuale qualora il soggetto - privo dell'affectio societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa dell'ente - agisca dall'esterno con la consapevolezza e volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo



programma criminoso. Al contrario, si dovrà considerare imprenditore "vittima" quello che, soggiogato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per rivolgere a proprio vantaggio il relativo apparato strutturale- strumentale basato sull'intimidazione, ma cede all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire - se mai - un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno": sul punto cfr. anche Cass. 39042/2008 riv 242318; Cass. 30534/2010 Rv. 248321. In altri conclusivi termini, si può parlare di imprenditore colluso (come anche di professionista colluso o di politico colluso) quando quel soggetto pone al servizio, in modo stabile, dell'associazione mafiosa la sua attività (imprenditoriale, professionale, politica) in modo che si crei un rapporto sinallagmatico a seguito del quale sia l'associazione criminale che l'imprenditore traggano da quel rapporto un reciproco beneficio: in particolare, il beneficio per l'imprenditore deve concretizzarsi in un beneficio non tanto (e non solo) personale quanto in favore dell'impresa da lui diretta. Questa breve ma necessaria premessa di natura giuridica e sociologica, consente di disattendere, innanzitutto, la tesi del ricorrente secondo la quale non sarebbero stati dimostrati i presupposti materiali e psicologici del reato associativo. Innanzitutto, il nesso causale fra il comportamento tenuto ed il rafforzamento della cosca Alvaro, va rinvenuto nella circostanza che, a seguito dell'intermediazione richiesta e ricevuta dalla suddetta cosca, il D'Ardes Pietro si era impegnato, come egli stesso aveva riferito ad Alvaro Natale, a versare alla famiglia Alvaro, la metà degli utili che avrebbe ricavato dalla gestione della All Service."

La Corte mette in evidenza che l'acquisto della società All Service fu territorio di conquista di 3 cosche mafiose della zona e decisiva fu



l'influenza del concorrente esterno in questa dinamica (accrescimento della potenza finanziaria di una cosca ed aumento del prestigio di una consorteria all'interno delle complesse dinamiche fra cosche).

Si legge: "il D'Ardes Pietro, in tutta la vicenda All Service, mostrò di essere contiguo alla suddetta cosca, condividendone le finalità, cercando e ricevendo il suo aiuto, offrendo alla famiglia Alvaro la metà del ricavato degli utili e, quindi, agendo con la consapevolezza di rafforzarla e di contribuire alla realizzazione del programma criminoso consistente nel controllo delle attività economica nella zona di influenza della suddetta cosca; perché il suddetto obiettivo fu raggiunto in quanto, a seguito dell'interessamento della cosca Alvaro, il D'Ardes Pietro riuscì ad acquistare la All Service, con ciò centrando, quindi, l'obiettivo che si era prefisso. La circostanza che, poco dopo, la società fu sottoposta a sequestro, è del tutto irrilevante ai fini della consumazione del reato, perché si tratta di un post factum dipeso da un evento esterno. Quello che occorre considerare, infatti, è che il ricorrente è stato imputato non di un reato fine ma di concorso esterno nel reato associativo e tale prova è stata ampiamente fornita non solo sotto l'aspetto materiale dell'adesione ma anche sotto quello del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione nonché alla realizzazione del suo programma criminoso, vantaggio che, nella specie, va individuato sia nel semplice fatto dell'acquisizione della società All Service (essendo ininfluyente il mancato guadagno promesso) sia, come si è già detto, nella circostanza che la cosca Alvaro, a seguito di quella vicenda acquisì un maggiore prestigio ed autorità nell'ambito della consorteria mafiosa.

Alla stregua delle suddette considerazioni, pertanto, ineccepibile, va ritenuto quanto scritto dalla Corte: "Egli è collante tra le cosche calabresi della cui forza si avvale ed i complessi meccanismi imprenditoriale rispetto ai quali "i pastori" sono intellettualmente e



tecnicamente estranei sotto il profilo astrattamente imprenditoriale. Meccanismi nei confronti dei quali tuttavia si rapportano come padroni del territorio sul quale esercitano un ferreo controllo, e, sempre meccanismi imprenditoriali, rispetto ai quali essi rappresentano la costante manifestazione di potenzialità di violenza della quale sono tutti consapevoli come segno della forza degli Alvaro, informati passo passo di ogni momento dell'affare dopo le necessarie autorizzazioni, D'Ardes Pietro rivela tratti invero di peculiare conoscenza dei meccanismi "mafiosi" del territorio nel quale si iscrive la All Service, riscuote la piena fiducia delle cosche (nonostante sia, secondo la espressa consapevolezza di qualcuno "compare" degli Alvaro), si dimostra momento realizzativo della volontà delle cosche stesse muovendo i fili in un contesto, quello romano ed economico imprenditoriale, nel quale "i pastori" hanno certamente bisogno del D'Ardes Pietro imprenditore per realizzare i fini della consorteria".

8.3 Sentenze della CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE

I superiori orientamenti giurisprudenziali, anche recenti, pongono, con tutta evidenza, la necessità di analizzare le sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite sull'argomento.

La prima, e probabilmente più importante, delle sentenze che si esamineranno, è quella 5 ottobre 1994 numero 16, ricorrente Demitry.

Tale sentenza riveste oggi particolare interesse in quanto è stata posta a fondamento della sentenza CEDU 2015 - Contrada contro Italia - ai fini del *discrimen* tra comportamento punibile penalmente e comportamento non punibile nel caso di concorso esterno, come è stato contestato al funzionario di polizia Contrada Bruno. Tale sentenza considera, infatti, che solo con la sentenza Demitry - e quindi a partire dal 1994 - siano stati sufficientemente specificati i connotati del concorso esterno in



associazione mafiosa e quindi sia possibile ipotizzare nel caso concreto una effettiva punibilità del soggetto.

Tale sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (Presidente Zucconi Galli Fonseca), è molto interessante in quanto, oltre al ragionamento relativo all'ammissibilità del concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso, riporta, in considerazione della "particolare delicatezza del tema", due orientamenti precedenti che, con pari forza argomentativa, sostenevano la tesi favorevole e la tesi contraria. La chiarezza espositiva di tale sentenza e le interessanti enunciazioni formulate in ordine ai due opposti orientamenti giurisprudenziali, impongono in questa sede di riportarne i concetti essenziali. Il fatto contestato all'indagato riguardava un'attività di intermediazione tra un giudice e il camorrista Galasso per l'"aggiustamento" di un processo penale a carico dei membri del sodalizio criminoso.

I due indirizzi ritengono concordemente che il concorso eventuale sia senz'altro possibile in non poche fattispecie plurisoggettive o reati a concorso necessario e la sentenza 2699/94 spazia tra questi reati e offre esempi di concorso eventuale negli stessi, ponendo implicitamente in evidenza che il problema del concorso di persone nel reato è soprattutto il problema di sottoporre a sanzione le condotte atipiche - le condotte, cioè che, pur essendo causalmente agevolatrici o di rinforzo, non danno vita al fatto tipico descritto, di volta in volta, dalle norme di parte speciale - e mostrando esplicitamente che in non poche fattispecie plurisoggettive o reati a concorso necessario sono, appunto, ipotizzabili condotte atipiche concorrenti con le rispettive condotte tipiche.

Si obietta (sentenze nn. 2342 e 2348) però che il concorso eventuale, pur possibile in non pochi reati a concorso necessario, non è compatibile con il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e ciò sia sulla base dell'elemento oggettivo che sulla base dell'elemento soggettivo di cui all'articolo 416 bis CP.



a. L'orientamento contrario.

Questo indirizzo è proprio di una serie di sentenze risalenti nel tempo (Cass. sez. I 19/01/1987, n. 107) ed anche Cass. sez. I 21/03/1989, n. 418), ed è stato riproposto in epoca coeva alla sentenza Demitry (Sez. I 18/05/1994 nn. 2342, 2348 e 2348; sez. I 05/06/1994, n. 2699).

Si riporta: " Le sentenze nn. 2342 e 2348, dopo aver detto che non vi sono dubbi sulla compatibilità del concorso morale con il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e, pertanto, che il problema della configurabilità si pone solo per il concorso materiale, ricordano che non può negarsi, in via di principio, la possibilità del concorso eventuale dell'estraneo nelle figure di reato plurisoggettive, in quanto la disciplina dettata dagli art. 110 segg. c.p., quale espressione legislativa di principi generali attinenti alla plurisoggettività indiscriminata della fattispecie, non distingue tra i due tipi di concorso, necessario ed eventuale. Pongono, poi, in rilievo che, secondo la norma dell'art. 110 c.p., i concorrenti debbono realizzare il medesimo reato, concorrere appunto, nel medesimo reato, "nel senso che tutte le diverse condotte di partecipazione devono essere finalisticamente orientate verso il medesimo evento da cui dipende la rilevanza del tipo di fatto incriminato", il che implica, tra l'altro, "la coincidenza volitiva - ad esempio, se il reato necessita di dolo specifico è indispensabile che tutti i concorrenti perseguano la finalità specifica richiesta dalla norma incriminatrice o, quanto meno, siano consapevoli di contribuire alla condotta di chi, per commettere il reato, agisce con tale finalità - che evidenzia l'unità del reato realizzato in concorso di più persone e determina l'allargamento della sfera della rilevanza giuridico-penale anche a condotte che, di per sé, non rientrerebbero nell'attività di esecuzione del reato - quella descritta nella relativa norma incriminatrice - in senso stretto".



Esaminano, inoltre, la fattispecie del reato di cui all'art. 416 bis c.p. descrivendone l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo. "L'elemento materiale di questo reato è costituito - dicono - dalla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, intendendosi per partecipazione la stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori - almeno in numero di tre - del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione e per "tipo mafioso" la sussistenza degli elementi elencati nel III comma dell'articolo - la forza di intimidazione, l'omertà, ecc. - qualificanti tal genere di organizzazione criminosa".

"Elemento soggettivo del reato - aggiungono - è quello del dolo nella particolare forma di dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontarietà di partecipare a detta associazione per delinquere con il fine di realizzare il particolare programma - concretizzantesi sia in condotte illecite, sia in condotte di per sé lecite, ma penalmente perseguibili perché realizzate con le modalità su descritte - e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa". Espongono, subito dopo, il punto focale, il cuore degli argomenti dei quali si avvalgono per negare spazio, in questo reato, al concorso eventuale.

a)"Conseguentemente - osservano - il concorrente eventuale nel reato in questione non soltanto deve realizzare una condotta come sopra precisata o, quanto meno, deve contribuire con il suo comportamento alla realizzazione della medesima, ma pur anche deve agire con la volontaria consapevolezza che detta sua azione contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della *societas sceleris*; il che, in tutta evidenza, non differisce dagli elementi - soggettivo ed oggettivo - caratterizzanti la partecipazione, e, quindi, il concorso necessario, attesa la natura di reato



plurisoggettivo qualificante la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, con la giuridica conseguenza che, per il detto reato, non è possibile, alla luce della vigente normativa, ipotizzare la figura del concorso eventuale, che, estraneo all'organismo criminoso, pur tuttavia concorre, con la sua condotta, alla realizzazione della fattispecie penale in esame".

b) "Il combinato esame degli articoli 110 e 416 bis c.p. sopra evidenziatosi non ammette - rilevano - altra giuridica soluzione, nè può opporsi che la lettera dell'articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - sembrerebbe ammettere nell'ordinamento penale vigente la possibilità del concorso eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., laddove prescrive che detta figura criminosa è applicabile "... al di fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento ..." con riferimento al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, dal momento che l'interpretazione sistematica di altre norme penali interessanti la materia porta a ritenere che la citata espressione si riferisce al solo concorso necessario di persone nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. e non anche al concorso eventuale nel medesimo".

"Invero - puntualizzano - le condotte in vario modo agevolatrici o del singolo appartenente all'associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero attività dell'associazione di per sè considerata, che nella sostanza concretizzerebbero i comportamenti del concorrente eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., sono state specificamente prese in considerazione dal legislatore, il quale, nella lodevole intenzione di sanzionare ogni possibile "contiguità" che dette organizzazioni criminosi da parte di soggetti non organicamente inseriti nelle stesse, ha previsto - art. 378, II comma, c.p., introdotto con l'articolo 2 della L. 13/09/1982 n. 646, esplicitamente emanata per la prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata - un'aggravante per il delitto di favoreggiamento personale allorché l'agente abbia inteso agevolare l'elusione delle indagini



o la sottrazione alle medesime da parte di soggetto responsabile della commissione del delitto di cui all'articolo 416 bis c.p., nonché ha introdotto, con l'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con la L. 12 luglio 1991 n. 203, un'ulteriore aggravante per chi commetta delitti, punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, al fine di agevolare le attività delle associazioni per delinquere di stampo mafioso e di quelle ad esse equiparate dall'ultimo comma dell'art. 416 bis". "Disposizioni che - notano - sarebbe stato superfluo emanare, proprio nell'insieme della particolare normativa diretta alla regolamentazione repressiva dei suddetti fenomeni di criminalità organizzata, qualora l'ordinamento vigente avesse consentito la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale dell'estraneo nel più volte indicato reato associativo". "Invece, l'introduzione nell'ordinamento penale delle indicate aggravanti conferma - concludono - che l'unica forma di concorso di persone nel reato in questione è quella del concorso necessario perché ontologicamente connaturato alla particolare struttura della fattispecie e conforme alla vigente normativa in tema di concorso anche in relazione a quanto specificamente introdotto dalla citata legislazione inerente alla materia della criminalità organizzata".

La sentenza Cass. n. 2699 del 05/06/1994, dopo aver messo in rilievo che non può escludersi il concorso eventuale in alcuni reati a struttura plurisoggettiva - quali i reati di rissa, sfida a duello, adulterio, allorché era reato - rileva, tra l'altro, che "in tutti questi casi intanto è concepibile il concorso dell'esterno nel reato a struttura plurisoggettiva in quanto il concorrente eventuale ha condiviso, in pieno, il dolo dei compartecipi necessari, in quanto ha voluto la rissa, il duello, l'adulterio". "Ma, - dice - nel caso di una associazione per delinquere l'elemento psicologico consiste nel dolo specifico, cioè nella consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio con la volontà di realizzare i fini propri dell'associazione e con la volontà, nel reato di cui all'art. 416



bis, di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri".

"Tutto ciò - osserva, ed è questa insistenza sull'elemento soggettivo la peculiarità della sentenza - dovrebbe essere voluto dal c.d. concorrente eventuale affinché possa configurarsi un concorso, da esterno, nell'associazione di stampo mafioso o camorristico; se, però, il c.d. concorrente esterno a tale dolo specifico, è consapevole, cioè, di far parte del sodalizio con la volontà di realizzare i fini propri dell'associazione e, per giunta, con la volontà di realizzare le sopra indicate specifiche finalità previste dall'articolo 416 bis, la sua posizione non viene a distinguersi, in nulla, da quella del partecipante prevista dal comma I dell'articolo 416 bis c.p.; per tali motivi non è configurabile la figura del concorrente esterno nei reati associativi, specie in quelli a stampo mafioso o camorristico, nei quali, proprio per il peculiare dolo specifico che li contraddistingue, o si partecipa a pieno titolo, ovvero si pongono in essere delle attività di favoreggiamento o di agevolazione di tale crimine da ritenersi, strutturalmente e concettualmente, distinte e separate rispetto al reato associativo agevolato e/o favorito". Anche questa sentenza trova, poi, conferma dell' esattezza della tesi nelle norme degli articoli 418 c.p. e 7 e 8 del D.L. n. 152/1991 convertito nella L. 203/1991."

b. L'orientamento favorevole.

Il principio della compatibilità del concorso eventuale con i reati associativi è affermato, anche se riferito all'ipotesi del reato previsto dall'articolo 305 c.p., dalla sentenza della I sez. del 27/11/1968 n. 1659.



In tale sentenza, si legge: "...La figura del concorrente, invece, è individuabile dall'attività di chi - pur non essendo membro del sodalizio... - contribuisce all'associazione mercè un apprezzabile e fattivo apporto personale, agevolandone l'affermarsi e facilitandone l'operare, conoscendone l'esistenza e le finalità e avendo coscienza del nesso causale del suo contributo".

La sentenza Cass. sez. I del 13 giugno 1987, Altivalle, si occupa, invece, della configurabilità del concorso esterno nel reato associativo previsto dall'articolo 416 bis c.p.

La sentenza pone in luce che le condotte di "partecipazione all'associazione devono essere caratterizzate, sul piano soggettivo, da quella che è stata chiamata in dottrina *l'affectio societatis*, ossia dalla consapevolezza e dalla volontà di far parte dell'organizzazione criminosa, condividendone le sorti e gli scopi e, sul piano oggettivo, dall'inserimento nell'organizzazione, che prescinde da formalità o riti che lo ufficializzano, ben potendo esso risultare per *facta concludentia*, attraverso un comportamento che, sul piano sintomatico, sottolinei la partecipazione, nel senso della norma, alla vita dell'associazione", sicché "per far parte dell'associazione e realizzare, quindi, la condotta tipica, non basta che l'agente aiuti o si attivi a favore dell'associazione: deve farne parte"... "Il concorso eventuale si configura, invece, non soltanto nel caso di concorso psicologico - nelle forme della determinazione e della istigazione nel momento in cui l'associazione viene costituita - ma anche successivamente quando il terzo non abbia voluto entrare a far parte dell'associazione o non sia stato accettato come socio e, tuttavia, presti all'associazione medesima un proprio contributo, a condizione che tale apporto, valutato ex ante, e in relazione alla dimensione lesiva del fatto e alla complessità della fattispecie, sia idoneo, se non al potenziamento, almeno al consolidamento e al mantenimento della organizzazione". "Esso, pertanto, deve consistere in un apporto obiettivamente adeguato e



soggettivamente diretto a rafforzare o mantenere in vita l'associazione criminosa, con la consapevolezza e la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a delinquere, con la conseguenza che il concorso non sussiste quando il contributo è dato ai singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminali e l'agente persegue fini suoi propri in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie della associazione".

Particolarmente significativa appare la sentenza 04/02/1988, Barbella, della I sezione, atteso che, nell'ammettere la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, pone l'accento, per distinguerlo dalla partecipazione, sulla episodicità della condotta dell'estraneo, il quale, fuori della struttura organica dell'associazione, deve limitarsi alla "occasionale e non istituzionalizzata prestazione di un singolo comportamento, non privo di idoneità causale per il conseguimento dello scopo, che costituisca autonoma e individuale manifestazione di volontà criminosa e si esaurisca nel momento della sua espressione perché ontologicamente concepita e determinata nei correlativi limiti di tempo e di efficacia".

Dello stesso tenore, sono le sentenze Cass. sez. I, 23/11/1992, Altomonte; Cass. 18/06/1993, Turiano; Cass. Sez. fer. del 31/08/1993, Di Corrado; Cass. sez. I 06/06/1994, n. 2718; Cass. del 01/09/1994, n. 3663; Cass. 23 agosto 1994, n. 3635.

La motivazione della Cass. 5 ottobre 1994 numero 16.

La Corte evidenzia che il primo orientamento identifica concorrente eventuale e partecipe e ritiene che la condotta dell'atteggiamento psicologico del partecipe siano perfettamente sovrapponibili alla condotta e dall'atteggiamento psicologico del concorrente eventuale (giòva evidenziare che la "condotta come sopra precisata" per le sentenze in questione è la "condotta di partecipazione"; mentre per associazione di



stampo mafioso si deve intendere la stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori, almeno in numero di tre, del reato).

Non condivide la Corte tale assunto alla luce del seguente ragionamento incentrato sulla condotta: "Non v'è dubbio, in altri termini, che la condotta tipica del reato di cui si discute consista nel far parte della associazione, il che importa, come è stato rilevato in dottrina e come, peraltro, mostrano di ritenere anche le sentenze nn. 2342 e 2348, che una condotta, per essere considerata aderente al tipo previsto dell'art. 416 bis, deve "rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, tale da potersi sostenere che egli, appunto, faccia parte di esso, vi sia stabilmente incardinato, con determinati, continui, compiti anche per settori di competenza". Ma, se ciò è innegabile, è altrettanto innegabile che il concorrente eventuale, cui si riferisce l'art. 110 c.p., è, per definizione, ...colui che pone in essere, non la condotta tipica - in questo caso la condotta di far parte, di essere membro stabile della associazione - ma una condotta atipica, condotta che, per essere rilevante, deve "contribuire - atipicamente - alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri".

È indiscutibile, dunque, è scontato, può dirsi, che il concorrente eventuale si caratterizzi come partecipe, sia sullo stesso piano del partecipe se realizza una condotta come sopra precisata - la condotta di partecipazione, intendendosi per partecipazione la stabile permanenza del vincolo associativo - e se la realizza con la volontaria consapevolezza che detta sua azione contribuisce alla ulteriore realizzazione degli scopi della *societas sceleris*.

Ciò, però, vuole dire soltanto che un simile concorrente non è stato mai un concorrente eventuale, vuol dire, semplicemente, che "il partecipe, avendo posto in essere la condotta tipica, è e non può non essere partecipe".

"Profondamente diversa, invece, è la situazione nel caso in cui il concorrente non realizzi "una condotta come sopra precisata", ma



"contribuisca, con il suo comportamento, alla realizzazione della medesima", cioè alla realizzazione della condotta tipica prevista dalla norma.

Se il concorrente non realizza "quella condotta", significa che non è parte, cioè non è coautore della stabile permanenza del vincolo associativo, della condotta tipica, ma si limita a porre a disposizione degli altri - di coloro per i quali la condotta è la stabile permanenza nella associazione, è il far parte di quest'ultima, è la condotta tipica - il proprio contributo che, proprio perché per definizione non è caratterizzato dalla stabilità, non può non essere circoscritto nel tempo e che, comunque, deve consentire agli altri di continuare a dar vita alla condotta tipica, alla stabile permanenza del vincolo. Questo contributo atipico, dunque, non è sovrapponibile alla condotta tipica del partecipe".

La Corte poi risolve il problema del dolo generico di quell'art. 110 c.p. in rapporto al dolo specifico richiesto dall'articolo 416 bis codice penale riportando orientamenti dottrinari secondo cui si può avere "concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico", a condizione che un altro concorrente abbia agito con la finalità richiesta dalla legge.

La Corte esamina poi i rilievi relativi alla dicotomia derivante dall'inserimento nella legislazione italiana dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con la L. 12 luglio 1991 n. 203, che ha previsto un'ulteriore aggravante per chi commetta delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, al fine di agevolare le attività delle associazioni per delinquere".

La dicotomia è apparente perché ove il concorrente eventuale non ponga in essere condotte delittuose ("pretesa condotta lecita"), il suo contributo rientrerà nel concorso eventuale ex articolo 110-416 bis CP; ove il concorrente eventuale ponga in essere un delitto, tale comportamento "può .. ben essere considerato ... concorso eventuale estrinsecatosi con il delitto, mentre la pretesa condotta lecita, il preteso contributo lecito, se è



condotta, se è contribuito nel senso più volte indicato, è condotta atipica come tale illecita, ab origine, "grazie e nei limiti della funzione incriminatrice svolta dall'art. 110 c.p.". Nel primo caso si ha o si può avere, quindi, il delitto, nel quale si è risolto il contributo, più il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere; nel secondo si ha soltanto il concorso."

Conclude la Corte che, pur ammettendo la configurabilità del concorso eventuale materiale, lo stesso appare avere un ambito limitato: si tratta dello spazio limitato all'emergenza nella vita dell'associazione o, quantomeno, non lo spazio della normalità, di un soggetto del quale l'associazione, per potere continuare a vivere, per potere essere in grado di raggiungere i suoi scopi, ritiene di dover ricorrere, in un certo momento della sua esistenza, ad un esterno, che accetti di intervenire.

La anormalità, la patologia, poi, può esigere anche un solo contributo che può essere anche episodico ed estrinsecarsi in un unico intervento. Ciò che conta è che quell'unico contributo serva per consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde potere perseguire i propri scopi.

In conclusione, la sentenza Demitry ammette la configurabilità del concorso eventuale materiale ma lo riconduce ad un ambito limitato ed a momenti di emergenza nella vita dell'associazione, ad ipotesi di non normalità della stessa, in sostanza in casi in cui l'associazione ritiene di potere occasionalmente rivolgersi ad un soggetto per realizzare uno scopo che porti vantaggio all'associazione medesima.

Sentenza Corte di Cassazione SU 30 ottobre 2002 n. 22327, Carnevale:
al ricorrente si contesta il delitto di concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. È accusato di "aver contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione Cosa Nostra, strumentalizzando le sue funzioni di



presidente titolare della prima sezione penale della Corte di cassazione ed assicurando l'impunità agli esponenti di vertice ed agli altri aderenti alla medesima organizzazione nei procedimenti penali nei quali costoro erano coinvolti".

Le decisioni sussunte riguardano sentenze di annullamento nel 1987 - 1989 - 1991 - 1992 -.

La Corte mette in rilievo che la sentenza DEMITRY "...rappresentò la prima grande elaborazione della materia, sia per mole di trattazione che per completezza di argomenti, e ben si comprende perciò come debba costituire il documento di partenza per una ricognizione, sia pure di sintesi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali successivi".

E, rappresentò la prima grande elaborazione della materia, sia per mole di trattazione che per completezza di argomenti, e ben si comprende perciò come debba costituire il documento di partenza per una ricognizione, sia pure di sintesi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali successivi. Sotto il profilo del dolo, si specifica il contenuto della sentenza Demitry in tal senso: "...non può postularsi la figura di un concorrente esterno, nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che altri agisca con la volontà di realizzare il programma di cui sopra. Deve, al contrario, ritenersi che il concorrente esterno è tale quando, pur estraneo all'associazione, della quale non intende far parte, apporti un contributo che "sa" e "vuole" sia diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

E pertanto : "...il discrimine tra concorso e partecipazione risiede essenzialmente nel segmento dell'atteggiamento psicologico che riguarda la volontà di far parte dell'associazione".

Per quanto attiene all'art. 416 ter c.p., l'introduzione della norma deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno.



Anche in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., tale circostanza è incentrata, infatti, su di un dato esclusivamente soggettivo. Nel tentativo di fissare il limite esterno della condotta concorsuale, la sentenza DEMITRY ha qualificato il contributo del concorrente esterno come pertinente alla patologia della vita associativa, siccome interviene in un momento di fibrillazione dell'ente (eventualmente in quanto non dispone delle "professionalità" richieste dal frangente).

La pronuncia ha riservato solo pochi accenni alla problematica della patologia dell'agire associativo, avendo ancorato la ritenuta compatibilità con il nostro ordinamento della figura del concorso esterno con il reato associativo a ben più solide basi. Così che l'argomento della fibrillazione viene ad assumere, in definitiva, più che altro carattere esemplificativo, derivandone che, come dai più rilevato, ha finito per attirare l'attenzione oltre la sua reale importanza nell'economia del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite.

La successiva elaborazione giurisprudenziale ha ulteriormente precisato il concetto di stato di difficoltà del sodalizio delinquenziale, meglio e definitivamente chiarendo il significato da attribuire al termine - efficace, ma metaforico e, dunque, bisognevole di interpretazione - di "fibrillazione" a suo tempo adoperato dalle SS.UU. Si è così affermato che il concorrente esterno, consapevole di tale situazione, interviene per soccorrere l'associazione in quanto tale (Sez. II, 13 giugno 1997, DOMINANTE) di talché è stato, ad esempio, ritenuto un associato esterno (Sez. I, 8 febbraio 1999) colui che abbia svolto, in alcune occasioni a favore della organizzazione delinquenziale, la attività di interprete, ovvero di consapevole procacciatore di risorse finanziarie (Cass. Sez. VI, 2 marzo 1999, TRONCI), utili per la vita ed il funzionamento dell'associazione. Insomma, occorre una "concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento, mantenimento in



vita del sodalizio mafioso, in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo" (Cass. Sez. VI, 4 settembre 2000, PANGALLO).

Pervenendosi così a dire, da un lato, che non appare affatto necessario che lo stato di difficoltà (o, se vuole, di fibrillazione) sia tale che, senza il soccorso dall'esterno, l'associazione andrebbe inevitabilmente incontro alla sua estinzione, e, dall'altro, che non è affatto richiesto che il contributo possa venire solo da quel soggetto e da nessun altro (Cass. Sez. V, 23.04.2002, APICELLA).

Pertanto, la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione. Il vero problema è invece nella individuazione del livello di intensità o di qualità idoneo a considerare il concorso dell'agente come concorso nel reato di associazione per delinquere.

La Corte ritiene che si tratti di una ricerca da svolgere in concreto: "Si tratti di attività continuativa o ripetuta, si tratti invece di una singola prestazione, dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o l'unica attività posta in essere, per il grado di concretezza e specificità che la distingue e per la rilevanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato sopra menzionato".

Conclude la Corte: "sono due i limiti di configurabilità di concorso eventuale nei reati associativi:

- per un verso l'accertamento dell'inesistenza dell'affectio societatis e di uno stabile inserimento nella struttura associativa;
- per altro verso, la significativa rilevanza strumentale dell'apporto reso dal concorrente esterno, nei termini oggettivi e soggettivi sopra illustrati.

Sicché la prova del concorso esterno nel reato di associazione (in particolare, i riscontri individualizzanti delle distinte chiamate in correità dei collaboratori, attraverso la cd. "convergenza del molteplice") non può che riguardare gli elementi costitutivi della



fattispecie come individuata, e deve pertanto avere per oggetto lo specifico contributo, consapevole, effettivo e causalmente idoneo recato dal concorrente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione ed alla realizzazione della medesima."

La sentenza Sez. U, *Sentenza n. 33748 del 2005* - Calogero Mannino.

In tale fattispecie, Calogero Mannino è chiamato a rispondere del delitto di concorso eventuale nell'associazione mafiosa cosa nostra, "per avere - avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della Democrazia Cristiana siciliana, di esponente principale di una importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale del partito nonché di membro del consiglio nazionale dello stesso - contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di Cosa nostra, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale (amministratori comunali, provinciali e regionali) e sub-istituzionali (enti pubblici e privati) onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Con le aggravanti costituite dall'essere Cosa nostra un'associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa..".

Si legge, nella parte motiva della sentenza: "Il Tribunale di Palermo, dopo avere postulato per la configurabilità della fattispecie criminosa la necessità di individuare concrete, positive e sistematiche condotte aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, accompagnate dalla consapevolezza e volontà del contributo apportato, e avere esaminato analiticamente, in successione cronologica, una serie di



episodi di cui il Mannino era stato protagonista per un arco temporale di quasi un ventennio dal 1974 al 1994, è pervenuto con sentenza del 5/7/2001- 29/12/2001 all'assoluzione dell'imputato con la formula di cui all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. "perché i fatti non sussistono", non essendo emersi all'esito dell'istruzione dibattimentale certi e sufficienti elementi di prova di responsabilità a carico dello stesso. Le condotte dell'imputato, esaminate seguendo la cronologia degli eventi, pur non essendo esenti da censurabili legami e rapporti non occasionali fin dalla seconda metà degli anni '70 con esponenti delle famiglie mafiose agrigentina e palermitana di Cosa nostra, sarebbero interpretabili in chiave di "vicinanza" e "disponibilità", secondo una causale di tipo elettorale-clientelare o anche corruttiva, ma non quali contributi di favore destinati al consolidamento dell'organizzazione mafiosa, sì che in esse, non essendo espressione di un sistematico rapporto sinallagmatico fra Mannino e Cosa nostra, non sarebbero configurabili gli elementi costitutivi del concorso esterno."

La Corte di Appello di Palermo ribaltava la decisione del primo giudice movendo dal rilievo critico del metodo atomistico seguito dal primo giudice, poiché difettava la valutazione sintetica complessiva degli elementi indiziari mentre taluni episodi sarebbero rimasti "inesplorati", ne inferiva la necessità della integrale rilettura delle prove per verificarne l'effettiva portata. Era anche utilizzata la sentenza non irrevocabile del Tribunale di Palermo 2/7/2002 di condanna di Salamone per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., nella quale era descritto il sistema dei rapporti tra politici, imprenditori e mafia nella gestione degli appalti pubblici. Dopo avere preso in considerazione ciascun elemento indiziante, la Corte passava alla valutazione complessiva degli stessi, avvalendosi anche dell'analisi storico-sociologica del fenomeno della "contiguità compiacente", col risultato di trasformare la valenza del singolo fatto, in sè spiegabile come episodio di malcostume e frutto di attività politico-



clientelare o corruttiva, come sintomatico di un fascio di relazioni di scambio dipendente da un accordo "occulto", comportante l'adesione del Mannino alle finalità dell'associazione mafiosa secondo lo schema del concorso esterno. Ed il patto, così ricostruito probatoriamente, era ritenuto penalmente rilevante ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen., ravvisandosi l'idoneità causale della disponibilità manifestata dal politico rispetto al fine di consolidamento del livello di efficienza del sodalizio criminoso.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite conferma la configurabilità del concorso esterno secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente, sempre delle sezioni unite della Corte (Sez. Un., 5/10/1994, Demitry, Foro it. 1995, 2[^], 422; Sez. Un., 27/9/1995, Mannino, Cass. pen. 1996, n. 1087; Sez. Un., 30/10/2002, Carnevale, Foro it. 2003, 2[^], 453).

Anche in tal caso a pag. 30 della sentenza, si opera la distinzione tra partecipe ("non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla)" da intendersi "in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima", e concorrente esterno "privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione... e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima".

La Corte, in ordine al nesso di causalità, pone l'accento sulle modalità di accertamento dello stesso e specifica che "sono ben note le difficoltà di accertamento (mediante la cruciale operazione controfattuale di eliminazione mentale della condotta materiale atipica del concorrente esterno, integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi di copertura o



generalizzazioni e massime di esperienza dotate di affidabile plausibilità empirica) dell'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue caratteristiche essenziali, soprattutto laddove questo rivesta dimensione plurisoggettiva e natura associativa. E però, trattandosi in ogni caso di accertamento di natura causale che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito", non basta una prognosi di mera pericolosità ex ante, ma occorre un giudizio ex post, per evitare che un fatto valutato come causalmente rilevante con prognosi di mera pericolosità ex ante, "si riveli per contro ininfluenza o addirittura controproducente per la verifica dell'evento lesivo".

La Corte conclude, pertanto, criticando l'opposta tesi che, pretendendo di prescindere dal paradigma eziologico, tenderebbe ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in contrasto con il principio di tipicità e con la affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso.

È interessante il principio affermato dalla Corte proprio perché, in mancanza di tale procedimento di analisi induttiva che deve assistere il giudice nella ricerca, verifica e valutazione del materiale probatorio (seppure nella fase limitata dell'udienza preliminare), si apre la strada ad un'arbitraria anticipazione della soglia di punibilità del soggetto, appunto, in contrasto con il principio di tipicità dell'illecito penale. Inoltre, si evita un'impostazione di tipo meramente "soggettivistico" che, secondo il ragionamento della Corte, finirebbe "per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale".

8.4 IL CASO IN ESAME

L'esame della fattispecie del presente procedimento, non può prescindere dal considerare, per come sopra accennato, che il trascorso anno 2015 si



connota per gli importanti interventi, in materia di associazione mafiosa, da parte della Corte Costituzionale - sentenza numero 48- 2015 - in materia di misure cautelari, e della sentenza CEDU nella causa Contrada contro Italia emessa in data 14 aprile 2015 in ordine alla sussumibilità dei fatti contestati al Contrada nell'alveo del cosiddetto concorso esterno.

Tale precisazione appare importante ai fini del presente giudizio perché, anche alla luce delle superiori sentenze, occorre pregiudizialmente rispondere al quesito se sia previsto nell'ordinamento giuridico italiano il cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa.

Al quesito si deve dare risposta negativa.

Di conseguenza, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ciancio Sanfilippo Mario in ordine all'imputazione allo stesso ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Nell'ambito del fondamentale principio di legalità, la sentenza CEDU, richiamando la violazione dell'articolo 7, ha indicato che tale fattispecie di reato è "frutto di una complessa evoluzione giurisprudenziale posteriore all'epoca dei fatti"; ha considerato, inoltre, "il pacifico riconoscimento delle parti del concorso esterno in associazione mafiosa quale figura criminosa di origine giurisprudenziale"; ha incentrato il proprio ragionamento sul concetto di prevedibilità del reato da parte dell'imputato all'epoca dei fatti contestati ed ha posto a fondamento della propria decisione la più volte citata sentenza Demitry del 1994.

La sentenza CEDU ripropone oggi in termini di concreta attualità la tematica della esistenza o meno della figura del reato di concorso esterno in associazione mafiosa all'interno dell'ordinamento giuridico italiano oppure, come dalla stessa postulato, se tale figura sia una figura di creazione giurisprudenziale, come tale, pacificamente ammessa dalle parti del giudizio europeo.

La distinzione è di fondamentale importanza, perché accedendo alla tesi della CEDU deve dichiararsi che non esiste il reato contestato



all'imputato per il principio di legalità, essendo il sistema giuridico italiano un sistema di *civil law* e non già di *common law*.

La sentenza della Corte Costituzionale numero 48- 2015, affronta la tematica sotto il profilo della misura cautelare da adottare distinguendo a seconda che il soggetto sia *intraneus* oppure *extraneus* ed arrivando a giungere, durante lo svolgimento della parte motiva, alla sovrapponibilità tra concorrente esterno ed autore del reato aggravato dall'articolo 7 Dl 152\91. Nonostante la ricaduta importante delle conseguenze a cui giunge tale sentenza, la Corte Cost. si basa sul riconoscimento del concorso esterno effettuato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sopracitate (con un rinvio al riconoscimento della figura dell' *extraneus* quando manchi la *affectio societatis*).

Il discrimen tra associato e concorrente esterno è dato appunto dalla presenza nel primo caso ed alla mancanza nel secondo caso della *affectio societatis*.

Come già indicato, la distinzione, chiara sul piano concettuale, appare problematica sotto il profilo pratico.

Tale difficoltà è talmente sentita in molte delle sentenze della Corte di Cassazione da riportare ripetutamente il termine "aporia" e ciò per la difficoltà di operare tale distinzione in concreto.

Tanto premesso, ripercorrendo per somme linee la giurisprudenza sopra indicata, si vuole mettere in rilievo la distonia che lentamente si è verificata nell'elaborazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione nella materia in esame.

Si deve premettere che l'elaborazione giurisprudenziale parte dalla condivisibile esigenza di non lasciare zone impunte in relazione a comportamenti di rilievo penale nell'ambito della cosiddetta contiguità alla mafia.



La prima sentenza in cui viene citato il concorso esterno, è la sentenza della Cassazione 14 luglio 1987 contro Pino Cillari, considerato faccendiere della camorra.

La prima volta che viene citato tale reato, è nell'ordinanza-sentenza del primo maxi processo contro cosa nostra, istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fattispecie ottenuta sommando gli articoli 110 e 416 bis del codice penale, onde perseguire i cosiddetti "colletti bianchi", soggetti che apportano dei concreti contributi alla attività mafiosa, tra cui Vito Ciancimino. Il riferimento storico non è di poco momento se si considera che l'articolo 416 bis c.p. viene introdotto nel 1982 e il grandissimo intuito di Falcone aveva portato a coprire una zona meritevole di tutela giurisdizionale.

Nel 2015 ci troviamo di fronte ad una situazione diversa e che ha avuto una notevole evoluzione nel tempo, evoluzione della quale non può non tenersi conto sotto i profili che di seguito si evidenzieranno:

- l'applicazione di una determinata disciplina, non può comportare uno stravolgimento delle regole in materia di prova; tale esigenza viene esaltata dalla Corte d'assise di Palermo- sentenza 10 novembre 1986:
"Non può esser consentito al giudice lo stravolgimento delle regole probatorie da applicare solo ai processi di mafia; necessita sempre un serio e rigoroso controllo di tutti gli elementi del reato: le prove devono assumere carattere di certezza e gli indizi devono essere concordanti ed univoci; non c'è ingresso nel processo penale ai semplici sospetti ed alle generiche opinioni. La lotta concreta al crimine potrà essere fatta solo con la seria utilizzazione degli strumenti normativi";
- ritornando agli anni ottanta e, soprattutto, novanta del secolo passato, ben si comprende l'esigenza di giustizia sottesa alla costruzione di matrice giurisprudenziale di un reato che, sostanzialmente, non esiste:



il momento storico era talmente critico da giustificare una scelta in tal senso.

Pur tuttavia, non può non considerarsi come siano passati oltre trent'anni senza che il legislatore abbia inteso disciplinare questa delicatissima materia.

Anzi, non può non considerarsi come vi siano stati nel tempo ben due progetti di legge - uno proveniente dalla destra e uno proveniente dalla sinistra parlamentare - per disciplinare normativamente il concorso esterno nel reato di cui all'articolo 416 bis C.P. (e non può non rilevarsi come uno dei due progetti sia stato presentato dal senatore Pisapia, allora capogruppo alla Commissione giustizia). Dopo trent'anni dall'entrata in vigore dell'articolo 416 bis C.P., manca una disciplina normativa, nonostante diversi progetti di legge al riguardo.

E se "I giudici sono soggetti soltanto alla legge" secondo il disposto dell'articolo 101 della Costituzione, occorre una norma di legge affinché il giudice adotti un provvedimento giurisdizionale motivato.

La sentenza CEDU del 2015 ha riproposto in tutta la sua attualità l'applicazione di un reato che non esiste nella legislazione italiana.

Tale sentenza considera quale perno fondamentale della materia, la sentenza del 1994 DEMITRY.

La sentenza della Cassazione, non a caso viene esaltata dalla Corte europea: essa costituisce un faro illuminante nella materia *de qua* per un uso scultoreo della logica. E non a caso le sentenze successive, con particolare riferimento a quelle a Sezioni unite, pongono la sentenza DEMITRY quale punto di partenza di ogni ragionamento in materia di concorso esterno.

Deve pertanto iniziare ogni ragionamento sulla figura del concorso esterno basandosi sulla sentenza DEMITRY.

L'evoluzione giurisprudenziale che si innesta sulla sentenza DEMITRY, sembra perdere di vista il punto nodale colto dalla Cassazione nel 1994



come sopra riportato: l'esigenza di sottoporre a sanzione le condotte atipiche cioè che, pur essendo causalmente agevolatrici o di rinforzo, non danno vita al fatto tipico descritto dalle norme di parte speciale mancando *l'affectio societatis* in capo al soggetto, trovano il limite nel contributo, valutato *ex ante*, che si connota sulla episodicità della condotta dell'estraneo in un'occasionale e non istituzionalizzata prestazione di un singolo comportamento, condensato nella famosa locuzione "fibrillazione della associazione", con ciò volendosi esaltare l'ambito limitato di tale contributo relegato, limitato appunto all'emergenza nella vita dell'associazione o, quantomeno, non lo spazio della normalità. L'associazione per poter continuare a vivere, per poter essere in grado di raggiungere i suoi scopi, ritiene di dover ricorrere, in un certo momento della sua esistenza, ad un esterno, che accetti di intervenire. La Corte ammette il contributo anche collegato ad un solo episodio, anche per un unico intervento.

La sentenza Carnevale del 2002, pur rifacendosi alla sentenza Demitry, sposta il raggio d'applicazione della figura del concorso esterno anche a contributi più duraturi in quanto pone l'accento sulla intensità o sulla qualità del livello di cooperazione prestata dall'agente; così può trattarsi anche di un'attività continuativa ripetuta o di una singola prestazione ma ciò dovrà essere valutato esclusivamente in base al grado di concretezza e specificità del contributo prestato e della rilevanza causale che lo stesso esprime. La Corte ritiene di superare il concetto di difficoltà dell'associazione o di fibrillazione (essendo un concetto di "affetto da grave indeterminatezza"), ritenendo che il contributo possa essere dato anche in una situazione di normalità della vita dell'associazione. La Corte, pur consapevole delle "intuibili difficoltà", ritiene però che le stesse "...non rendono perciò solo <<indistinguibile>> la condotta del concorrente da quella del partecipe"; evidenzia che, in passato, si è avuto modo di chiarire che "ben possono, al contrario, ipotizzarsi forme di



partecipazione destinate, ab origine, ad una durata limitata nel tempo"- Cass. Sez. I, 31.05.1995, MASTRANTUONO -; evidenza che devono essere "rivisitate e precisate le ragioni che giustificano la sentenza Demitry, indicando che non appare necessario uno stato di difficoltà dell'associazione e, quindi, "la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione".

In tal senso, precisa la Corte rifacendosi ad altre sentenze : "La successiva elaborazione giurisprudenziale ha ulteriormente precisato il concetto di stato di difficoltà del sodalizio delinquenziale, meglio e definitivamente chiarendo il significato da attribuire al termine - efficace, ma metaforico e, dunque, bisognevole di interpretazione - di "fibrillazione" a suo tempo adoperato dalle SS.UU. Si è così affermato che il concorrente esterno, consapevole di tale situazione, interviene per soccorrere l'associazione in quanto tale (Sez. II, 13 giugno 1997, DOMINANTE) di talché è stato, ad esempio, ritenuto un associato esterno (Cass. Sez. I, 8 febbraio 1999, CRNOJEVIC) colui che abbia svolto, in alcune occasioni a favore della organizzazione delinquenziale, la attività di interprete, ovvero di consapevole procacciatore di risorse finanziarie (Cass. Sez. VI, 2 marzo 1999, TRONCI), utili per la vita ed il funzionamento dell'associazione. Insomma, occorre una "concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento, mantenimento in vita del sodalizio mafioso, in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo" (Cass. Sez. VI, 4 settembre 2000, PANGALLO)", occorrendo sempre esaminarsi i dati fattuali della condotta. In conclusione, potrà trattarsi di attività continuativa o ripetuta, oppure di una singola prestazione.

La sentenza Mannino del 2005, seguendo la scia delle due precedenti sentenze, ne ribadisce i contenuti di fondo.

Specifica e puntualizza un aspetto importante e cioè che, ai fini dell'efficacia causale del contributo apportato al soggetto, evidenza che



non basta la mera "disponibilità" o "vicinanza"; ai fini del contributo occorre una verifica ex post dell'efficacia causale del contributo apportato "con logica a posteriori", verificare che il fatto ha prodotto risultati positivi (la vicenda si incentra sull'accordo elettorale rimasto indefinito da parte del Mannino con esponenti della mafia siciliana); pur tuttavia, in tale contesto, sfuma il concetto originariamente elaborato dalla sentenza Demitry in ordine all'ambito limitato della figura del concorso esterno e viene in considerazione la durata del periodo scandagliato dai Pubblici Ministeri che riguarda circa vent'anni della vita politica del Mannino.

La sentenza Mannino costituisce una tappa importante nella elaborazione giurisprudenziale proprio con riferimento alla verifica ex post dell'efficacia causale del contributo apportato al soggetto.

Ma, si ritiene, che la considerazione di comportamenti durati circa 20 anni, comporti uno snaturamento dell'impianto logico costituito dalla più volte citata sentenza Demitry: lo studio della soluzione più efficace e più logica, appare aver fatto perdere l'impianto generale che è quello di una partecipazione "limitata nel tempo" (Cass. 31 maggio 1995 cit.: "contributo temporaneo, limitato di un esterno ... anche un solo contributo ... anche episodico"); di una attività volta a soccorrere l'associazione in quanto tale (Cass. 13 giugno 1997 cit.); di una attività limitata "in alcune occasioni" a favore della organizzazione delinquenziale (Cass. VI 2 marzo 1999 cit.); di comportamenti correlati a "congiunturali esigenze" del gruppo criminale (Cass. 4 settembre 2000 cit.). Questi sono alcuni esempi, già riportati, dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione volta a specificare quello "stato di fibrillazione" individuato dalla sentenza Demitry al fine di potere ammettere la figura del concorso esterno.

In sostanza, si ritiene che l'enucleazione di un concetto di concorso esterno nel 1994, ontologicamente distinguibile da quella del concorso interno, sia stato nel tempo vanificato.



Ciò risulta dal fatto che le sentenze, all'inizio riportate, abbiano qualificato la figura di un soggetto ora quale partecipe dell'associazione ora quale concorrente esterno. Si è fatto l'esempio dello stesso professionista (l'avvocato), ora intraneus ora extraneus, proprio per evidenziare la disparità di vedute, pur in analogia di comportamenti (c.d. "consiglieri").

La materia rifluisce con evidenza nel caso in esame.

Dopo la sentenza CEDU del 2015, è possibile ancora oggi parlare di concorso esterno?

Si ritiene di no.

Si consideri che, di recente, la Suprema Corte - Cass. 21 aprile 2015, n. 34147 - ha evidenziato la "nebulosa applicazione" dei canoni individuati dalla giurisprudenza, giungendo ad affermare che "detti canoni, astrattamente ineccepibili, possono in concreto, risultare di nebulosa applicazione"; e che associazione mafiosa e concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi tra loro, concretandosi, nel secondo caso, le condotte in un ausilio occasionale all'associazione.

Anche le indagini relative al procedimento denominato "Roma Capitale", impongono ulteriori riflessioni.

Ed invero, la Procura di Roma ha configurato la sussistenza dell'associazione mafiosa in relazione a comportamenti, secondo gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, che avrebbero potuto essere conglobati in ipotesi di concorso esterno.

L'ordinanza del GIP di Roma è stata emessa in data 28.11.2015. Il provvedimento è stato confermato con sentenza della Corte di Cassazione, in data 10\4\2015 n. 24535 e n. 24536, che ha affermato il principio che il 416 bis c.p. può essere applicato anche in assenza al ricorso a metodi violenti quando, pur in presenza di elementi sintomatici (meccanismi per eludere le indagini come l'uso di radio trasmittenti, la ripartizione di profitti tra i consociati, la comune gestione della contabilità con il c.d.



“libro nero”; scambio di informazioni al fine di operare scelte strategiche per il gruppo; clan mafiosi esterni - si cita espressamente il clan Santapaola - si rivolgevano direttamente al gruppo del Carminati in caso di delitti da commettere sul territorio di Roma; configurazione gerarchica degli associati con ruolo di sovraordinazione del Carminati). Ed ancora, in relazione alla figura di vari imprenditori, gli stessi vengono considerati intranei al sodalizio criminale, secondo le forme e le modalità di infiltrazioni mafiose analiticamente esaminate, mettendosi in rilievo che si tratta di una eredità criminale complessa e sedimentatasi a strati entro un lungo arco temporale. Ecco che, ancora una volta, la durata temporale dell'apporto causale del singolo (lunga), inserisce la condotta nell'alveo dell'apporto interno.

Si impone, pertanto, una rivisitazione della materia non solo alla luce del tempo trascorso dalla sua introduzione e dalle condivisibili esigenze di tutela della collettività, ma soprattutto per la modificazione strutturale della società per come è emerso negli ultimi decenni: da organizzazioni mafiose nettamente separate dalla c.d. società civile, si è progressivamente assistito ad una insinuazione dell'apparato mafioso all'interno di gangli vitali della società medesima. Di conseguenza, anche il concetto di metodo mafioso ha avuto una modificazione contenutistica nel senso che non si può oggi immaginare il mafioso solo come colui che fa espresso uso della forza fisica per intimidire, ma anche colui che, utilizzando la forza espressa dal primo (o usando una forza che non emerge in termini puramente fisici), opera nella propria attività economica e/o professionale con la piena consapevolezza di avere un gruppo mafioso alle spalle e di utilizzare tale situazione per ampliare i propri guadagni.

Per essere più concreti, ed utilizzando il concetto ripetuto, in modo conforme, della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la formula “affectio societatis” se è in astratto pienamente condivisibile - come detto



-, in concreto può finire per perdere ogni utile connotazione. Perché se è ovvio che un avvocato o un magistrato colluso non avranno una "affectio societatis" e cioè la volontà di far parte della compagine mafiosa, possono ben averla in concreto nel momento in cui decidono di servirsi delle utilità o dei favori ottenuti dall'associazione nell'ambito della propria attività professionale od economica, in maniera continuativa e strutturata.

Nelle sentenze riportate (e anche nel corso della requisitoria del PM), è stata usata la parola "sinallagma" al fine di evidenziare un rapporto contrattuale (illecito) tra l'associazione e l'extraneus.

Ma, a ben vedere, se manca una volontà di partecipazione e poi, in concreto, il soggetto pone in essere con l'associazione un rapporto sinallagmatico duraturo al fine di trarre benefici di qualsiasi natura (per ottenere maggiori guadagni, per fare carriera, per ottenere promozioni od altro), sfuma proprio il concetto posto alla base della distinzione tra concorrente interno ed esterno: ed invero nell'ordinanza del tribunale di Siracusa del 1993, il professionista viene considerato un associato proprio per questa attività continuativa, di reciproci favori, tra il soggetto e l'associazione. Nel 2015, il professionista viene, invece, considerato un soggetto esterno, pur svolgendo in modo continuativo l'attività di consiglieri per la cosca mafiosa.

Così ragionando, si è operata una riduzione del concetto di associato, basandola su qualità professionali del soggetto, con ulteriori problematiche in relazione al principio di uguaglianza tra i soggetti, tornando così al concetto non condivisibile di mezza mafia.

In sostanza, oggi qual è il motivo per non considerare associato un soggetto che, pur non aderendo in modo formale alla compagine mafiosa, nella sostanza si comporti come tale, traendone notevoli benefici e, anche solo a voler considerare un lungo lasso temporale durante il quale egli presta i propri servizi, rafforzando e contribuendo causalmente alla vita dell'associazione medesima?



Ricostruito in tali termini l'ambito applicativo dell'art. 416 bis codice penale, non residua spazio per il concorso esterno in associazione mafiosa se non per delle figure del tutto marginali ed in relazione alle quali, per ben due volte, in Parlamento si è cercato di disciplinarne l'ambito.

Anche a non volere seguire la tesi sopra delineata e a volere ammettere la figura del concorso esterno, la contestazione del concorso esterno stride con la formulazione concreta effettuata nei confronti del Ciancio al quale sono state contestate condotte per un lungo periodo e con una articolazione talmente ampia da essere in netto contrasto con la figura del concorso esterno.

In primo luogo, rileva la durata temporale della contestazione. Inizialmente, è stato contestato un arco temporale di circa quarant'anni.

In sede di rinvio a giudizio, il Pubblico ministero ha anticipato la soglia di contestazione ad epoca anteriore al 1982, potendosi così ipotizzare condotte illecite per un periodo di tempo molto più ampio.

L'ipotesi è analoga alla sentenza Mannino dove, però, tale aspetto non è stato preso in considerazione.

Già a livello astratto, è difficile ipotizzare un concorso esterno che si estende in un arco temporale che può andare dai 40 ai 60 anni della vita di un soggetto. Si consideri che la sentenza Demitry cit. "esige il contributo temporaneo, limitato, di un esterno".

Inoltre, non può sottacersi come l'imputazione sia effettuata in modo molto ampio così da ricomprendere la messa a disposizione del soggetto in favore dell'organizzazione criminale in relazione a tutta l'attività "economica, finanziaria ed imprenditoriale", attività talmente ampia da ricomprendere "l'editoria, l'emittenza televisiva, la proprietà fondiaria l'attività edilizia (centri commerciali, centri turistici, aeroporti, posteggi ed altre lottizzazioni)", affari di interesse dell'associazione mafiosa "anche mediando con soggetti politici e della pubblica amministrazione",



società "a cui faceva partecipare persone legate all'organizzazione criminale"; inoltre, il Ciancio "partecipava alla distribuzione di lavori controllati direttamente o indirettamente dall'organizzazione mafiosa"; "affidava i lavori per la realizzazione di progetti o affari da lui promossi ad imprese mafiose o ad imprese a disposizione della medesima associazione mafiosa".

La contestazione formale collide con il concetto astratto di concorso esterno in associazione mafiosa.

Come può lo svolgimento di tutte queste molteplici attività, astrattamente contestate all'imputato, rientrare nel concetto marginale concorso esterno, così come configurato dalla giurisprudenza nel tempo?

Appare, al contrario, la contestazione relativa al fatto che tutta l'attività economica dell'imputato, in un arco di tempo lunghissimo, sia stata messa dal soggetto a disposizione della organizzazione criminale.

Si ritiene che ciò non si possa contemperare con la contestazione del c.d. concorso esterno di cui agli artt. 110 e 416 bis codice penale.

Il concorrente eventuale non può avere quella parte del dolo che ha il partecipe e che consiste nella volontà di far parte della associazione, nella volontà di porre in essere la condotta propria del partecipe, così resta, del dolo, la volontà di contribuire alla realizzazione dei fini della associazione, volontà che può ben essere propria di chi contribuisce con azione atipica alla realizzazione della condotta tipica di chi, non essendo e non volendo far parte della associazione, richiesta di un aiuto, lo presta per contribuire alle fortune della associazione, sapendo, peraltro, che, prestato il proprio contributo, si disinteresserà delle ulteriori vicende della associazione (Cass. Demitry cit.).

Nel caso in esame, come può contemperarsi la condotta di partecipazione del concorrente esterno con una tipologia di comportamenti reiterata nel tempo e di così ampia portata?

La contestazione si presenta contraddittoria con le premesse.



La Cassazione, pur nella diversità delle sfaccettature, individua la condotta atipica del soggetto in una condotta agevolativa o di rinforzo ma tale condotta deve costituire comunque un contributo materiale "ad tempus" onde consentire una distinzione con l'associato.

Ed invero, nella tematica in oggetto si confondono spesso aspetti sostanziali e processuali, a cominciare dalla individuazione del fatto o dei fatti da contestare e della corrispondente formulazione del capo di imputazione, come ha rilevato autorevole dottrina.

Come emerso nel processo dell'Utri, il Procuratore Generale della Cassazione ha evidenziato la genericità e mancanza di chiarezza relativi alla imputazione di concorso esterno, in contrasto con l'esigenza di precisione nell'individuazione delle condotte punibili che deve costituire un riflesso del principio di tipicità quale canone basilare in diritto penale.

Nel caso in esame, al Ciancio viene contestato di avere concorso nell'associazione cosa nostra "apportando alla stessa un concreto contributo causale ai fini della conservazione, del rafforzamento... e comunque della realizzazione del programma criminoso dell'associazione mafiosa", specificando tale apporto con le condotte successivamente specificate in cinque punti diversi del capo di imputazione.

La detta specificazione mantiene, peraltro, connotati di genericità in quanto non vengono individuate condotte dal punto di vista temporale e fattuale, ma vengono enucleate tipologie di comportamenti, senza indicazione di specifici tempi, di precise condotte, di determinati soggetti.

Il contributo richiesto al concorrente esterno deve poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, mentre ciò non risulta chiaro nell'imputazione in oggetto.



Autorevole dottrina evidenzia che non risulta chiaro se questi elementi aggiuntivi assolvano, a loro volta, la funzione di singole condotte contestate ovvero di riscontri probatori di un concorso esterno già dato in premessa per esistente. In sostanza in tale tipologia di processi per concorso esterno, esiste una certa ambiguità di rapporti tra “fatto” e “prova”.

Per questo la dottrina ha rappresentato l'esigenza che, nel procedere alla formulazione dell'imputazione, andrebbe prima indicata con chiarezza la condotta destinata a fungere da presupposto fattuale del contributo recato dall'extraneus alla associazione mafiosa; e dopo, andrebbero esplicitate le ragioni che portano ad attribuire effettiva rilevanza alle singole condotte in precedenza individuate, in chiave di rafforzamento dell'associazione criminosa medesima.

Solo con un'impostazione di tal genere, è possibile per il giudice effettuare la ricostruzione del fatto materiale e la sua sussumibilità in una fattispecie penale.

Nel caso di specie, al Ciancio vengono contestate diverse tipologie di condotte, ricollegabili alle diverse attività imprenditoriali da questo svolte, “in tempi diversi e in più occasioni”.

La descrizione dell'evento costituisce la premessa ineludibile di ogni giudizio causale.

Per stabilire se ad un'azione compete la qualifica di condizione dell'evento - secondo autorevole dottrina - si deve prima “descrivere” con esattezza il risultato naturalistico cui ci si riferisce », scegliendo tra le diverse alternative che in astratto sono suscettibili di prospettarsi.

Si pone allora la domanda: apportare un concreto contributo causale ai fini della “conservazione” e “rafforzamento” del sodalizio criminoso, possono definirsi quali risultati naturalistici di una o più condotte?

Peraltro, come esplicitamente evidenzia la sentenza Mannino, la tendenza a “psicologizzare” il concetto di rafforzamento finisce col rendere labile



il concetto di contiguità meritevole di punizione. Da qui, il monito contenuto nella motivazione della medesima sentenza: « [. . .] laddove risulti indimostrata l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto [. . .] sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente, non è consentito convertire la fattispecie di concorso materiale oggetto dell'imputazione in una sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile - contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica », nel senso che in virtù del sostegno dell'estraneo « risulterebbero [. . .] automaticamente [. . .] sia all'"esterno" aumentato il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento [. . .], sia all'"interno" rafforzati il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi ».

È da notare la divergenza tra il concetto espresso dalle sezioni unite con la sentenza - più volte citata - Mannino del 2005 e le sezioni semplici della Cassazione che si sono distaccate dalla ricostruzione della causalità ex post (Cass., Sez. V, 6 febbraio 2007, Tursi Prato; Cass., Sez. VI, 14 giugno 2007, Aprea ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 237548; 11. Cass., Sez. VI, 19 novembre 2010, Miceli).

Proprio per tentare di superare l'ostacolo, si è cercato di configurare casi generici - recte tipologie generiche di comportamenti - per inglobare la condotta in un evento causalmente orientato alla configurazione dell'ipotesi del concorso esterno. Si è indicato:

- l'aggiustamento dei processi;
- il patto di scambio politico mafioso.

Tale prospettazione è stata, peraltro, criticata ritenendosi che nel caso del concorso di persone ciò non è possibile, per la semplice ragione che manca un evento tipico suscettibile di divenire oggetto di "descrizione". Inoltre, "conservazione" e "rafforzamento" del sodalizio criminoso sono



concetti metaforici privi di un contenuto determinato, e rimandano ad una realtà complessa a comporre la quale intervengono valutazioni, stime, apprezzamenti insuscettibili di tradursi in una descrizione storicamente definita. Senza una tale descrizione, volere stabilire, in termini di causalità, se il contributo esterno abbia costituito una condizione necessaria per la conservazione o per il rafforzamento dell'associazione criminosa, secondo massime empiriche, significa proporre all'interprete un compito impossibile dal punto di vista non solo logico ma anche pratico, destinato a fallire in concreto. Perché o si dovrà ritenere la mancanza di prova dell'efficienza causale del contributo apportato al soggetto, o si riduce il significato della causalità alla mera idoneità ex ante, ipotesi superata dalla sentenza Mannino.

Peraltro, è stato significativamente messo in rilievo che, pur dopo la sentenza Mannino, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è distaccata da tale principio ritornando ad una causalità ex ante, come nel caso della sentenza - Cass., Sez. V, 6 febbraio 2007, cit. - in cui « basta il mero scambio delle promesse tra esponente mafioso e politico per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno e non sono necessarie verifiche in concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti ove vi sia prova certa, come nella specie, della conclusione dell'accordo, perché è lo stesso accordo che di per sé avvicina l'associazione mafiosa alla politica facendola in qualche misura arbitro anche delle sue vicende elettorali, e rendendola altresì consapevole della possibilità di influenzare perfino l'esercizio della sovranità popolare, e cioè del suo potere ».

Infine, la mancata descrizione della condotta volta alla conservazione ed al rafforzamento del sodalizio criminoso, rifluisce sul ruolo che deve riconoscersi al Ciancio nella vicenda oggetto di contestazione. Proprio la mancanza di indicazione di specifiche e puntuali condotte a fronte di una



attività così ampia prevista in imputazione, può far sorgere il dubbio che il ruolo del Ciancio possa essere ben più articolato e complesso, giungendo finanche a rivestire la qualità, se non di promotore, quanto meno di direzione o di organizzazione dell'associazione criminale, concetto incompatibile con quello di mero consociato esterno.

La difficoltà è aumentata dal fatto che viene contestato solo un capo di imputazione all'imputato.

Non vengono contestati reati fine.

La mancata contestazione dei reati fine (Falcone contestava il concorso esterno unitamente ai reati fine proprio perché gli artt. 416 e 116 bis codice penale configurano ipotesi in cui "tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti"), crea un ulteriore problema di individuazione delle singole condotte criminose in relazione ai tempi, ai coimputati, alle specifiche condotte.

Difficoltà esponenzialmente aumentata dal contenuto del fascicolo processuale che contiene moltissimi fatti e vicende riconducibili all'imputato.

La mancata sussunzione di tutti o alcuni dei fatti su cui il PM ha svolto le indagini, in specifiche ipotesi di reati fine, rende la materia ancora più evanescente e nebulosa.

E, ai fini del presente giudizio, non consente di ritenere che sia possibile sostenere l'accusa in dibattimento.

Ecco che, allora, la mancata contestazione di reati fine evidenzia, soprattutto in un procedimento estremamente complesso come il presente sotto il profilo della raccolta di elementi fattuali, la difficoltà di individuare le condotte che siano penalmente contestabili al Ciancio - proprio in mancanza di contestazioni specifiche - e, successivamente, la sussumibilità di tali condotte nell'alveo del contributo causale della



conservazione e del rafforzamento del programma criminoso dell'associazione mafiosa.

Tale estrema difficoltà ricostruttiva e probatoria impone, comunque, il proscioglimento dell'imputato nella presente fase.

9. Alla luce dei principi fissati dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 5049 del 27/11/2012 Cc. - dep. 31/01/2013 -) e tenuto conto del fatto che, in sostanza, non sono modificate le finalità cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare dibattimenti inutili mediante una ragionevole e prevedibile prognosi, occorre rispondere alla domanda relativa alla prognosi di un dibattimento inutile.

A tale domanda deve darsi risposta positiva.

Si è sopra riportato l'iter processuale che ha avuto il procedimento in oggetto dal 2007, epoca della formazione del fascicolo.

Tale iter e la ricostruzione delle vicende processuali, incidono sulla valutazione prognostica che questo giudice è chiamato ad effettuare in ordine alla possibilità o meno di rinviare l'odierno imputato al giudizio del tribunale.

Si riassumono i passaggi principali:

- dal 2007 al 2012 vengono svolte le indagini a carico dell'imputato;
- nel mese di aprile 2012, la Procura chiede al Gip l'archiviazione del procedimento;
- nel mese di novembre 2012, il Gip rigetta la richiesta di archiviazione e indica analiticamente le indagini da effettuarsi;
- nel mese di aprile 2015, la Procura della Repubblica formula la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato.

Lo svolgimento delle indagini prende spunto dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia del messinese, Giuliano Antonino, il quale



riferisce in ordine a Giostra Antonio ed agli affari da questi gestiti, anche nella provincia di Catania.

Le indagini vengono affidate al GICO della Guardia di Finanza di Catania in ordine alla costruzione di un centro commerciale, appunto, da realizzare nella provincia di Catania.

La delega del PM, in data 22 gennaio 2008, riguarda: a) approfondimenti in ordine alle dichiarazioni del Giuliano; b) approfondimenti delle acquisizioni investigative sulla società ICOM (ricostruire la storia societaria della ICOM, monitorare lo spostamento delle quote di tale società, redigere le schede biografiche dei soci attuali; acquisire gli atti di provenienza in capo al Ciancio ed al coniuge Guarnaccia; c) ricostruire la "storia urbanistica" dell'area ove dovrà sorgere il centro commerciale; d) approfondimenti in ordine alla società Sicilcom, alla società Insular Consulting, a vari soggetti tra cui tale Salvini, l'ingegnere Ursino, tale Matteo collegato a Virlinzi Ennio; e) valutare l'opportunità di effettuare delle intercettazioni ambientali.

La prima nota del GICO viene depositata in data 21 luglio 2008 ed approfondisce, in particolare, i punti sopra indicati alle lettere b) e d). Viene indicata in modo molto analitico la vicenda societaria della ICOM, l'avvicendamento dei soci nel tempo, le rispettive quote, corredando il tutto con tavole sinottiche per spiegare tali avvicendamenti. Vengono attenzionate le figure di Didonna, Mercadante, Vizzini in quanto collegati a soggetti, così come richiesto dalla delega, di particolare interesse investigativo quali, nella specie, il padre di Mercadante arrestato per associazione mafiosa ed il fratello del Vizzini, noto politico siciliano. Vengono ancora evidenziate tre aree di soci, l'area pugliese, l'area della Sicilia occidentale, e l'area della Sicilia orientale. Si indaga anche sulla sede di diverse società di Milano. Emergono diverse figure quali il notaio Ciancico, l'avvocato Andrea Scuderi, l'ingegnere Ursino, questi ultimi in relazione ad affari relativi all'aeroporto di Comiso.



Le investigazioni mettono in rilievo l'uso di mezzi per il movimento terra facenti capo ad una società di Basilotta Vincenzo, arrestato e condannato per associazione di stampo mafioso (la sentenza non è definitiva; di recente, l'imputato è deceduto).

A pagina 29 della CNR, si legge espressamente: "Le conoscenze di rapporti personali che l'imprenditore Ciano Sanfilippo Mario potrebbe sfruttare per esercitare la propria "influenza" sui locali apparati "amministrativi-politici" emergono dalle stesse intercettazioni telefoniche allorquando lo stesso imprenditore mantiene contatti telefonici "amichevoli" con alcuni personaggi politici tra i quali il presidente della regione siciliana Cuffaro ed il sindaco di Catania Umberto Scapagnini".

Sempre a titolo di esempio, in una telefonata del 2008, Ciano parla col suo capocronista in ordine ad una intervista da fare al presidente della Camera di Commercio di Catania, Agen (conversazione nr. 9050 del 28.11.2008: Ciano parla con il capocronista Giorgio De Cristoforo il quale gli chiede quale sia il tema dell'intervista e Ciano risponde che non lo sa, ma che, però, Agen ha fatto un'operazione che indirettamente li favorisce, in quanto unitamente alla Fiera di Milano ha aderito a un progetto che è quello di Bissoli alla Playa).

Punctum dolens è appunto l'impostazione delle indagini in oggetto in quanto occorre capire se le stesse abbiano portato, nel loro progressivo evolversi, ad operare una distinzione tra un rapporto di conoscenza e/o di amicizia tra l'odierno imputato ed i numerosissimi soggetti che vengono citati continuamente nell'indagine ed un rapporto che, invece, sia penalmente rilevante.

Innanzitutto, occorre rilevare l'anomalia derivante dal fatto che in una città come Catania, in cui il fenomeno dei collaboratori di giustizia presenta una notevole espansione in termini di soggetti che hanno deciso di collaborare con la giustizia, grazie alle molteplici indagini delle forze



dell'ordine, le indagini prendono spunto dal collaboratore relativo a una diversa provincia, qual è quella di Messina.

In secondo luogo, le indagini vengono subito canalizzate sulla attività imprenditoriale dell'imputato e proseguono in tal senso fino ad epoca recente, anche se poi, durante le discussioni delle parti nel presente procedimento è stato messo l'accento soprattutto sulla attività giornalistica del Ciancio.

In terzo luogo, si nota come, nel tempo, si sia seguito un indirizzo che potremmo definire di "raccolta di fatti" ed anche di persone. Le indagini, consistenti in indagini delegate alle forze di polizia, intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, dichiarazioni di collaboratori si susseguono nell'arco di diversi anni fino a quando non si arriva al 2012 e si condensano in una richiesta di archiviazione.

Nella prima fase non vi è una elaborazione di dati investigativi.

Tale aspetto non è di poco momento perché comporta l'effetto sopra indicato, appunto, di accatastamento di dati e di persone.

Tale aspetto assume ancora una maggiore rilevanza se si considera che l'imputato è un noto imprenditore, svolge attività imprenditoriale in vari settori, è direttore del giornale "La Sicilia" ed in tale sua qualità ha contatti con moltissime persone.

Appare superfluo evidenziare come la sua qualità di direttore del maggiore giornale della Sicilia orientale, può comportare contatti con persone comuni, politici, imprenditori, e gente di ogni tipo.

In tale contesto, appare molto importante delineare i contorni di un'indagine così complessa, anche alla luce della imputazione contestata allo stesso.

Al contrario, si è proceduto, fin dalla prima fase, a raccogliere dati relativi a vicende economiche complesse ed importanti che hanno interessato la provincia di Catania, come la costruzione di centri commerciali; a vicende personali dell'imputato come gli attentati dallo



stesso subiti nel tempo o i furti; a rapporti di frequentazione tra lo stesso e diversi soggetti (soggetti pubblici o meno), ed innumerevoli altre vicende che hanno interessato la città di Catania.

Tutti questi dati sono confluiti nel procedimento in esame senza una valutazione critica in ordine agli stessi, senza una valutazione tra i fatti di analogo tenore, senza una valutazione tra l'imputato ed altri soggetti, di volta in volta, citati.

In sostanza, vi è stata una raccolta acritica di innumerevoli vicende che riguardano numerosi soggetti, tra cui anche l'odierno imputato.

Da tale punto di partenza, si deve esaminare il materiale raccolto, atteso che:

- 1) manca una CNR unitaria;
- 2) manca un capo di imputazione particolareggiato, che consenta di espungere dati concreti;
- 3) non sono stati previsti i reati fine verso cui sia stata canalizzata una data attività, specifica e concreta, del Ciancio;
- 4) la produzione della sentenza Lombardo non consente di colmare le carenze strutturali dell'impianto accusatorio soprattutto perché non consente di operare un sillogismo tra i due soggetti, Ciancio e Lombardo.

La mancanza di una CNR che conglobi in modo unitario i fatti raccolti durante tutto il corso delle indagini non consente di avere una visione organica delle diverse vicende esaminate.

È chiaro che la contestazione non debba essere riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito.

Cass. Sentenza n. 36438 del 21/07/2015 Ud. (dep. 09/09/2015)

Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in



modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. (Fattispecie in materia di truffa, nella quale il fatto contestato a ciascun imputato risultava in modo sufficientemente dettagliato dal capo di imputazione integrato da schede riepilogative, predisposte dalla polizia giudiziaria e inserite nel fascicolo processuale). *Massime precedenti Conformi*: N. 43481 del 2012 Rv. 253582, N. 6335 del 2014 Rv. 258948, N. 51248 del 2014).

Pur tuttavia, non può prescindersi dalla peculiarità della vicenda in relazione al capo di imputazione, alla persona dell'imputato e dalla sua partecipazione alla vita pubblica non solo di Catania, della Sicilia, ma anche a livello nazionale; ed infine non può prescindersi dal capo di imputazione in quanto gli viene contestata una fattispecie associativa.

Il capo di imputazione è, invero, formulato in termini estremamente generici con riferimento a delle tipologie di attività economiche ed imprenditoriali esercitate dell'imputato e, per mezzo dell'esercizio di tale attività, viene contestato al Ciancio di avere partecipato ad una compagine mafiosa secondo lo schema di cui all'articolo 110-416 bis codice penale.

La Corte di Cassazione sopra riportata ha affermato che "non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga con adeguata specificità ... i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 5, sent. n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, sent. n. 16817 del 27/03/2008, Muro e altri, Rv. 239758).

Nel capo di imputazione non viene riportato alcun elemento o episodio specifico raccolto durante il periodo delle indagini.

Inoltre, non vengono contestati reati-fine all'imputato.



Tale situazione è ulteriormente complicata dalla richiesta di archiviazione contenente espresse valutazioni di segno negativo su tutte le situazioni oggetto di indagine.

Ulteriore peculiarità della fattispecie è costituita dal fatto che viene contestato all'imputato di avere posto la propria attività editoriale al "servizio" di cosa nostra. Ciò significa, in sostanza, in mancanza di specifiche contestazioni sul punto, che la linea editoriale del giornale "La Sicilia" e delle reti televisive riconducibili al Ciancio fosse imperniata in favore della mafia.

Orbene, è di tutta evidenza come sia difficile fornire la prova, già in astratto, di una linea editoriale svolta in favore della mafia.

I faldoni che formano il fascicolo processuale non contengono una ricostruzione in tal senso.

Vengono riportati alcuni episodi legati all'attività editoriale dell'imputato.

Tali episodi, sostanzialmente due (la mancata pubblicazione del necrologio per il trigesimo del commissario Montana ed il rimprovero effettuato dal Ciancio nei confronti del giornalista Mannisi), non possono essere di per sé espressione della linea editoriale di un giornale.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per l'attività imprenditoriale esercitata dall'imputato. La pluralità di attività svolte, per come emerge chiaramente dalla quantità di dati raccolti durante le indagini, ha dato ingresso, dal punto di vista processual-penalistico, ad una enorme mole di dati, di fatti, di nomi di persone, di luoghi.

Se poi si considera che molti dei dati raccolti e captati si intrecciano con l'attività imprenditoriale di editore, la interpretazione dei dati diventa ancora più complicata.

Si pensi solo alle telefonate con uomini politici come Cuffaro, Lombardo, o ben tre sindaci della città di Catania quali Scapagnini Umberto, Stancanelli Raffaele e Bianco Vincenzo.



La percezione del dato raccolto in relazione ad una relazione tra l'imputato ed uno dei suddetti politici, non può fermarsi alla mera raccolta del dato ma deve essere canalizzata in un dato settore (imprenditoriale o editoriale), collegata ad una situazione concreta, armonizzata con altri soggetti, appartenenti alla compagine mafiosa.

Tutto questo nel caso di specie non è stato fatto e, quindi, si ritiene che gli elementi acquisiti, la loro carenza probatoria, non consentano di sostenere l'accusa nel giudizio dibattimentale.

Si badi: non è stata fatta la correlazione tra l'imputato e la compagine mafiosa perché non sono state neppure indicate concrete condotte e concreti rapporti tra il Ciancio e soggetti mafiosi che possano ricondurre ad una condotta di partecipazione.

Ma – e questo rileva anche ai fini della contraddittorietà della imputazione contestata rispetto ai fatti seppur confusamente indicati – l'impostazione accusatoria non collide con una contestazione di concorso esterno. Se, invero, la figura del concorrente esterno presenta una connotazione di ambigua marginalità rispetto all'associato, la ricostruzione effettuata in sede di requisitoria del PM e di arringa delle parti civili, pone il Ciancio quale figura centrale della vita della città di Catania, dominatore assoluto delle principali vicende che hanno interessato lo snodo imprenditoriale della città, della sua provincia e, forse, anche oltre. L'imputato è stato descritto quale punto di riferimento di affari di vario genere, con un rimando continuo alla sua posizione verticistica, inducendo a considerarlo al vertice di qualcosa di più grande che non la direzione del giornale "La Sicilia".

D'altra parte, ragionando secondo logica, è difficile che un soggetto che si trovi in posizione apicale, possa accettare, in altro ambito, un ruolo di mero esecutore di ordini altrui.



Ma se così fosse, allora non avremmo davanti un mero concorrente esterno, bensì un capo che si pone al comando ed impone il proprio volere dettando ordini.

In tal caso, non sarebbe neppure configurabile un concorso esterno con la posizione verticistica del soggetto.

Ed inoltre, ci troveremmo di fronte ad una contestazione di raggio più ampio rispetto all'imputazione configurata.

Cass. Sentenza n. 34147 del 30/04/2015 Ud. (dep. 04/08/2015)

Non viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza con cui l'imputato, rinviato a giudizio per aver preso parte in posizione verticistica ad un'associazione di tipo mafioso, sia condannato per aver semplicemente partecipato ad essa, in quanto la prima contestazione ricomprende di necessità la seconda.

Invece, nella vicenda in esame, ci troviamo nel caso opposto.

Ulteriore elemento di contraddittorietà che emerge dalla tecnica di indagine effettuata, è costituito da una importante, secondo questo giudice, conversazione ambientale captata nel 2008. Uno degli interlocutori era Enzo Aiello la cui importanza all'interno di cosa nostra catanese è costituita dal fatto che lo stesso fosse rappresentante provinciale di cosa nostra nella Sicilia orientale ed appartenente al clan Santapaola. Orbene, tale esponente della mafia a Catania, in poche battute, traccia un quadro sintetico ma molto significativo della situazione a Catania: egli parla di una "lobby" che esiste a Catania; una "lobby" di cui fanno parte alcuni imprenditori i quali si disinteressano della politica ma badano solo ai loro interessi; viene sottolineato che altri imprenditori non esistono più e ciò ha fatto venire meno molti posti di lavoro; durante la conversazione viene fatto il nome anche di Bianco Vincenzo.



Tale conversazione viene ritenuta irrilevante dalla Procura perché l'Aiello parlava con una donna e perché, all'inizio della discussione, venivano citati anche fatti storici.

Tutto è possibile in tema di indagini.

Ma non si può non rilevare la notevolissima caratura criminale di colui che parla e che, lucidamente, indica degli imprenditori non come "cosa nostra" ma come soggetti che perseguono loro precisi interessi, non sappiamo di quale natura.

Significativo appare il termine usato -"lobby"- che rimanda ad una congregazione di soggetti che trafficano tra loro: appare evidente la interpretazione della parola in oggetto inserita nella discussione in disamina e cioè che **lui** - cioè l'Aiello - parla di **loro** - cioè della "lobby"- come di qualcosa di estraneo alla famiglia di cosa nostra catanese.

E, d'altra parte, il fatto che in tale contesto venga citato anche Bianco, avrebbe reso opportuno nel 2013, dopo la telefonata di Bianco e Ciancio, appena due mesi prima delle elezioni amministrative a sindaco, di approfondire le indagini in siffatta direzione.

Ma non sono state svolte indagini in tal senso, benché l'Aiello, proprio quando si riferisce ad una lobby con termini che inducono a ritenere che si tratti di una consociazione estranea a cosa nostra catanese (e dove il Ciancio viene accomunato ad altri, molto noti, imprenditori catanesi), dica pure "Hanno la magistratura dalla loro parte" (frase captata nel corso di una conversazione ambientale con valore probatorio pieno e di notevole ricaduta negativa per la magistratura catanese).

Indagini che ora sarebbe superfluo effettuare, atteso il rilievo mediatico, dato di recente alla vicenda, della telefonata del 18\4\2013 tra il Ciancio ed il Bianco.

Vi è una pervicace ricerca di aderenze tra il Ciancio e la mafia, ma non si cerca all'interno della pubblica amministrazione per delinearne l'ambito di azione, eventuali coimputati e tempo di commissione dei reati.



Tutto questo modo di impostare il presente procedimento inficia inevitabilmente la tenuta dello stesso, perché non consente di capire cosa effettivamente il Ciancio abbia fatto, quali condotte gli siano addebitate, quali siano i coimputati coinvolti nelle varie vicende, in che rapporto abbia in concreto operato, quali i ruoli rivestiti.

Da tale base, si sarebbe dovuto risalire al legame del Ciancio con cosa nostra.

Ed invece, mancando una preliminare ricostruzione dei fatti, non si capisce neppure perché il Ciancio avrebbe dovuto far parte, in termini di marginale concorso esterno, con la mafia di Catania. E' come se si fosse cercato di costruire il piano secondo di un edificio, senza passare per la realizzazione di un primo piano, e cioè i reati-fine, i soli che possono aiutare a comprendere un fenomeno criminale così complesso come quello in esame, intrecciato con innumerevoli vicende di carattere economico e personale dell'odierno imputato.

9.1 INSUFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CHIESTE DAL GIP

La situazione sopra evidenziata, va messa in correlazione con il preciso incarico di svolgimento delle indagini dato dal Gip, con ordinanza 15 novembre 2012, e le indagini effettivamente realizzate.

Anche in tal caso, deve mettersi in rilievo il modo di svolgimento delle indagini perché ciò, soprattutto in considerazione della mancanza di una CNR unitaria, rifluisce sulle valutazioni compiute da questo giudice e sulle conclusioni adottate.

Il Gip ha indicato precisi temi di indagine.

Il PM ne ha sviluppati solo alcuni, nel seguente modo: egli ha dato tre deleghe di indagini: una al GICO della Guardia di Finanza di Catania;



una al ROS di Catania; una alla Sezione di Polizia giudiziaria dei Carabinieri presso il tribunale di Catania; tutte in data 22 novembre 2012.

La prima delega ha ad oggetto:

- in relazione al Parco commerciale Porte di Catania e alla società ICOM S.r.l. accertare - anche a completamento degli accertamenti di cui alla nota n. 0626237112 del 27/11/2012 - sulla base di analisi anche bancarie, le plusvalenze realizzate da ciascun socio ICOM ed i flussi finanziari delle somme di denaro ricevute dei soci della ICOM S.r.l. e, segnatamente di Mercadante Tommaso, Di Donna Donato, Mellina Luigi, Vizzini Giovanni, Castiglione Michele, e Viola Vincenzo, a seguito della cessione delle loro quote agli acquirenti Immobiliare Europea S.p.A. e Gallerie Commerciali Italia spa;
- estendere le stesse analisi anche a Ciancio Sanfilippo Mario e, in particolare, accertare i flussi finanziari generati dal ricevimento del prezzo per l'alienazione delle quote ICOM S.r.l. intestata allo stesso o a soggetti fisici giuridici allo stesso riconducibili (moglie e società agli stessi intestati che vende i terreni);
- in relazione al Parco commerciale Outlet Fashion Village di Agira, dopo aver acquisito il contratto con cui soci hanno alienato le loro quote all'imprenditore Cualbu, accertare mediante mirati accertamenti bancari, per ogni socio dell'iniziativa economica, il flusso delle somme di denaro ricevute quale pagamento del prezzo.

La seconda delega di indagine ha ad oggetto:

Per quanto riguarda il parco commerciale Porte di Catania:

- individuare tutte le società e le persone fisiche interessate alla compravendita di terreni in cui è stato realizzato il centro commerciale, identificare i soci e gli amministratori ed accertare per ciascuno di essi l'esistenza di collegamenti con personaggi mafiosi e politici;



- individuare tutte le ditte alle quali la Immobiliare Europea S.p.A. (general contractor) ha affidato la realizzazione dei lavori del predetto centro commerciale, ivi comprese le forniture del calcestruzzo e del materiale inerte;
- accertare i collegamenti tra tali ditte e personaggi inseriti in cosa nostra.

Per quanto riguarda il centro commerciale Outlet Sicilia Fashion Village di Agira:

- individuare tutte le società e le persone fisiche interessate alla compravendita dei terreni in cui è stato realizzato il centro commerciale, identificare i soci e gli amministratori ed accertare per ciascuno di essi l'esistenza di collegamenti con personaggi mafiosi o politici;
- individuare i lavori di realizzazione dei centri in questione e le ditte coinvolte in tali lavori;
- accertare eventuali collegamenti tra tali ditte e soggetti mafiosi.

In relazione al complesso insediativo di contrada Xirumi:

- individuare tutte le società e le persone fisiche interessate alla compravendita dei terreni in cui è stata progettata la realizzazione del predetto complesso insediativo, identificare i soci e gli amministratori ed accertare per ciascuno di essi l'esistenza di collegamenti con personaggi mafiosi o politici.

In relazione al costruendo centro commerciale di Misterbianco contrada Cardinale:

- individuare tutte le società e le persone fisiche interessate alla compravendita dei terreni in cui è stata progettata la realizzazione del predetto centro commerciale, identificare i soci e gli amministratori ed accertare per ciascuno di essi l'esistenza di collegamenti con personaggi mafiosi o politici.

La terza delega di indagine ha ad oggetto:



Per quanto riguarda il parco commerciale porte di Catania:

- individuare ed acquisire tutte le delibere regionali e comunali che hanno riguardato i terreni su cui è stato realizzato il parco commerciale Porte di Catania e la costruzione del parco medesimo.

Per quanto riguarda il centro commerciale outlet Sicilia Fashion di Agira:

- individuare le delibere degli enti regionali e comunali che hanno approvato le modifiche agli strumenti urbanistici con il conseguente passaggio dei terreni di cui sopra da area agricola ad area di sviluppo commerciale;
- identificare compiutamente gli autori delle predette delibere ed i RUP;
- individuare le delibere degli enti regionali e comunali che hanno autorizzato la realizzazione dei centri sopra indicati o hanno prorogato tali autorizzazioni,
- identificare compiutamente gli autori delle predette delibere ed i RUP.

In relazione al complesso insediativo di contrada Xirumi :

- individuare le delibere degli enti regionali e comunali che hanno approvato le modifiche agli strumenti urbanistici con il conseguente passaggio dei terreni di cui sopra da area agricola ad area di sviluppo commerciale;
- identificare compiutamente gli autori delle predette delibere ed i RUP.

In relazione al centro commerciale di Misterbianco contrada Cardinale:

- individuare le delibere degli enti regionali e comunali che hanno approvato le modifiche agli strumenti urbanistici con il conseguente passaggio dei terreni di cui sopra da area agricola ad area di sviluppo commerciale;
- identificare compiutamente gli autori delle predette delibere ed i RUP.



Dalle suddette deleghe di indagine, si evince che una parte rilevante della attività di indagine chiesta dal Gip, non ha costituito oggetto della delega e, quindi, non è stata sviluppata nelle indagini intercorse tra la fine dell'anno 2012 e l'inizio dell'anno 2015.

Ciò appare importante ai fini della presente indagine (e dell'eventuale successivo giudizio), in quanto non sono state sviluppate precise richieste del giudice e ciò non ha consentito di indagare su collegamenti tra l'imputato e le istituzioni e, successivamente, di operare una sussunzione di tali collegamenti in ambito mafioso.

Si rileva:

- le indagini sono state delegate a tre diverse autorità di polizia giudiziaria; tali tre autorità si deve ipotizzare che non abbiano conosciuto i risultati le une delle altre; i resoconti e le relative CNR non sono state amalgamate tra di loro in un rapporto unitario con valutazione specifica dei nuovi elementi raccolti, soprattutto alla luce degli elementi negativi raccolti in precedenza;
- le indagini delegate hanno avuto ad oggetto in parte una ripetizione delle indagini già effettuate dalla Guardia di Finanza nel 2008 con rapporto, molto analitico e specifico, soprattutto con riferimento alla società ICOM; il ROS ha ripercorso le vicende societarie già esaminate anni prima;
- la struttura delle nuove indagini risente di quella carenza investigativa già rilevata dal gip con la più volte citata ordinanza del 15 novembre 2012: in sostanza, le indagini societarie, svolte nel 2008 e nel 2013, sono state impostate in modo tale da non consentire, in entrambi i casi, una riconducibilità di comportamenti dell'imputato ad ambiti mafiosi; la ipotizzata possibilità di sfruttare i propri rapporti personali per influenzare i locali apparati amministrativi politici, già ipotizzata nel 2008 per come evidenziato



- dal GICO della Guardia di Finanza, non ha avuto un concreto sviluppo investigativo; inoltre, si ripete, che quei medesimi fatti posti alla base della richiesta di archiviazione vengono ora valorizzati per una richiesta di rinvio a giudizio; vengono riesaminate le figure di Di donna, Mercadante e Vizzini già esaminate nella precedente fase investigativa con valutazioni nel 2012 di segno del tutto negativo;
- in particolare, la terza delega di indagine, ha ad oggetto una mera individuazione delle delibere degli enti regionali e comunali che hanno riguardato i terreni su cui sono stati realizzati i relativi parchi commerciali, la identificazione degli autori delle predette delibere ed i RUP, ma non sono stati sentiti compiutamente i soggetti interessati alle predette delibere; in sostanza, non è stata perimetrata e scandagliata l'azione della pubblica amministrazione nelle vicende in esame al fine di capire i soggetti interessati, i loro comportamenti e l'eventuale violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione fino alla riconducibilità a condotte più propriamente di rilievo penale; tale indagine preliminare, avrebbe dovuto poi essere conglobata in una ulteriore attività di indagine volta a accertare i rapporti tra i soggetti che avevano violato precisi doveri istituzionali ed il Ciancio; in terzo luogo, tali rapporti avrebbero dovuto essere sussunti a livello di contatti tra l'imputato e cosa nostra catanese; tali accertamenti mancano e ciò comporta una lacuna investigativa che impedisce lo sviluppo della successiva fase processuale;
 - quanto sopra riportato, vale, a maggior ragione, per quanto riguarda i contatti tra il Ciancio e diversi sindaci di Catania (Scapagnini Umberto, Stancanelli Raffaele, Bianco Vincenzo), rapporti, per come, ancora una volta richiesto dal Gip nel 2012, che avrebbero potuto far emergere un diverso quadro della situazione: i rapporti tra



- tali sindaci e le ricadute delle attività amministrative da questi svolte, unitamente al Ciancio, di ausilio o in ambiti mafiosi, avrebbero potuto comportare una ben diversa valutazione degli elementi raccolti; nessun approfondimento è stato svolto nei confronti dei sindaci sopra indicati;
- il giudice aveva chiesto specifici accertamenti in relazione alla posizione di Scapagnini Umberto, ma non vi è un riferimento in tal senso nella delega di indagine; in particolare, era stato chiesto di effettuare accertamenti in ordine ai “rapporti intercorrenti tra il Ciancio Sanfilippo ed il sindaco del Comune di Catania, che, all’epoca, era Umberto Scapagnini” con ciò volendosi intendere, ancora una volta, che non basta la raccolta di un dato ma occorre scandagliare la tipologia dei rapporti intercorrenti tra due soggetti al fine della loro valutazione ed eventuale successiva sussumibilità in una fattispecie di associazione mafiosa; l’acuta indicazione del giudice era, appunto, volta alla raccolta di dati ed alla loro valutazione onde potere colorare in un certo senso delle operazioni economiche che, altrimenti, rimangono su un piano commerciale (oppure possono essere inglobate in altre fattispecie di reato);
 - nessun accertamento era stato richiesto nei confronti di Bianco Vincenzo ma, come si è visto, del senatore Bianco parla Aiello Vincenzo nel 2008 in una conversazione captata in modalità ambientale; è stata, inoltre, intercettata una conversazione telefonica tra Ciancio Mario e Bianco Vincenzo il giorno dopo l’approvazione del Pua il 17 aprile 2013; tale spunto investigativo non è stato elaborato successivamente; mentre l’accertamento dei rapporti intercorrenti tra il Ciancio e colui che diventerà, nel giro di poche settimane, sindaco di Catania, avrebbe potuto portare ad ulteriori sviluppi;



- non sono stati sentiti i consiglieri che hanno partecipato alle delibere indicate nella delega di indagine, tranne l'avv. Maravigna; le persone sentite dai Carabinieri hanno risposto solo in ordine alla produzione documentale loro rispettivamente richiesta e, quindi, non sono stati raccolti dati utili ai fini delle indagini (e della valutazione dei dati raccolti), per come indicato dal giudice (sul punto, il giudice aveva chiesto di escutere i consiglieri comunali di Catania e l'assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca in carica nel 2002 e del dirigente preposto al ramo, in relazione agli specifici rapporti tra l'attività amministrativa da questi svolta e l'imputato, al medesimo fine di quanto riportato al punto precedente).

9.2 CONTRADDITTORIETA' E SINGOLI FATTI

L'insufficienza delle indagini svolte rispetto al mandato del giudice nel 2012, riveste un ruolo importante ai fini della valutazione nella presente fase dell'udienza preliminare, per come detto sopra.

Inoltre, tale insufficienza rifluisce sugli elementi portati in giudizio nei confronti del Ciancio in quanto essi sono gli stessi elementi valutati una prima volta per chiedere l'archiviazione e una seconda volta per chiedere il rinvio a giudizio di Ciancio Mario. Di conseguenza appare opportuno esaminarli partitamente distinguendoli in due gruppi: un primo gruppo relativo agli elementi già portati all'attenzione del giudice nel 2012 per la richiesta di archiviazione; un secondo gruppo per gli elementi di novità portati all'attenzione del giudice e raccolti dal 2013 in poi.

Nel primo gruppo, vi sono il caso Montana, il caso del giornalista Mannisi ed Ercolano Giuseppe, il caso della bomba nella casa del Ciancio, gli affari di natura economica (affare ICOM, affare Xirumi, affare Giostra, affare Pua, affare contrada Cardinale, affare Outlet Sicilia Fashion Agira), le dichiarazioni di Ciancimino Massimo.



Nel secondo gruppo, vi sono le dichiarazioni di Di Carlo, gli accertamenti bancari.

Utilizzando un' ulteriore tipologia di valutazione, vi sono poi taluni dei fatti sopra riferiti che entrano in una categoria di fatti non idonei ai fini del successivo giudizio e sono: la tematica relativa al Giostra, al riciclaggio di denaro, agli accertamenti bancari, alle dichiarazioni del Ciancimino, alle dichiarazioni di Di Carlo.

9.2.1 Elementi già esaminati nell'ambito della richiesta di archiviazione.

Occorre ribadire, ancora una volta, prima di passare in esame tali elementi, che la mancanza di una CNR unitaria non consente di valutare per quali motivi gli stessi elementi siano stati prima ritenuti insufficienti ed oggi ritenuti sufficienti ai fini di una richiesta di rinvio a giudizio. Tale pregiudiziale valutazione, si ribadisce, vale per tutti i sotto riportati fatti specifici.

**9.2.2 LE DICHIARAZIONI DI GIULIANO ANTONINO
LE DICHIARAZIONI DI CIANCIMINO MASSIMO**

Le dichiarazioni di tali due soggetti costituiscono la piattaforma sulla quale il GUP, nel 2012, ha fondato il non accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura etnea.

In ordine al collaboratore di giustizia Giuliano, ci si riporta alla avvenuta archiviazione della posizione del coimputato Giostra Antonello ed al conseguente venir meno di tale filone di indagine (si è già detto che in relazione alla suddetta vicenda giudiziaria, il Giostra ha ottenuto un congruo risarcimento del danno per l'ingiusta detenzione).

È' venuta meno anche l' ipotesi relativa al reato di riciclaggio.



In ordine alle dichiarazioni di Ciancimino Massimo, si è già riferito in altra parte della presente sentenza i motivi per cui non si ritengono attendibili le dichiarazioni dello stesso.

9.2.3 IL CASO MONTANA

All'imputato Ciancio viene contestato di avere tenuto una linea editoriale vicina a cosa nostra.

In tal senso, vengono indicati due episodi: il necrologio contestato per il Trigesimo della morte del commissario Beppe Montana ed il caso Ercolano, in ordine ad un articolo riportato sul giornale la Sicilia in data 24 ottobre 1993.

Inoltre, come rilevato dalle parti civili, è stato messo in rilievo che Ciancimino Massimo riferì del direttore del giornale "La Sicilia" compromesso con la mafia, per come riferitogli dal padre.

In via preliminare, si tratta di un caso molto particolare (e di estrema difficoltà probatoria) e cioè un giornale messo a disposizione di cosa nostra, e, soprattutto, di cosa nostra catanese.

Sotto questo aspetto, si rileva che, già di per sé, risulta insufficiente l'esame di due episodi specifici per potere dire che la linea editoriale di un giornale sia contigua alla mafia.

Già sotto questo aspetto, appare lacunosa l'attività inquirente che non ha esaminato, vagliato, indicato specifici casi che consentano di indicare una linea editoriale, ben precisa, a favore della mafia.

In sostanza, sarebbe stato necessario esaminare le più importanti vicende che hanno riguardato la mafia a Catania, o quantomeno nell'Isola, e dedurne precisi elementi di continua accondiscendenza alla mafia (si pensi, ad esempio, alle vicende Contrada, Andreotti, Mannino, come il giornale si è comportato in occasione di stragi, delitti come i casi Falcone e Borsellino ed i successivi processi, ancora in corso).



Non a caso, il PM, all'udienza del 13 novembre 2012 così si esprimeva per insistere sull'istanza di archiviazione: *"... Si è cercato di approfondire anche con dei testi, mi permetto di dire difficili, quali il Ciancimino, che ha indicato dei fatti che sarebbero probabilmente particolarmente rilevanti ma che benché io credo quest'ufficio abbia compiuto il massimo degli sforzi non sono facilmente riscontrabili e se non possono essere riscontrati non possono certamente ritenersi in un certo qual senso fondanti una richiesta di rinvio a giudizio, soprattutto nella situazione in cui poi... È venuta essere l'attendibilità del signor Ciancimino.... A mio parere uno dei temi di indagini in fondo più interessanti sarebbe quello relativo alla valutazione o anzi come ho indicato alla contrapposizione della libertà di pensiero e quindi della libertà redazionale, della libertà di stampa in linea teorica, con il contributo causale all'associazione mafiosa, parlo in linea generica. Ora, nel caso specifico noi abbiamo alcune indicazioni che ci dà Ciancimino in questo senso, ossia abbiamo alcune indicazioni secondo cui per Ciancimino padre, da come racconta il figlio, la linea editoriale del giornale la Sicilia sarebbe stata una linea editoriale che avrebbe in un certo qual senso sempre favorito "cosa nostra catanese" e di per sé, se noi ci pensiamo, effettivamente questo potrebbe essere un importante contributo causale naturalmente a un'associazione mafiosa e pur tuttavia come io ho brevemente indicato, benché il tema sia particolarmente interessante, io credo che in questi casi si possa procedere e sostenere il rapporto causale tra la linea editoriale dell'associazione mafiosa solamente in un certo qual senso **in casi eclatanti, che non credo vi siano stati nel caso specifico.** Vi sono i casi di alcuni indirizzi editoriali di giornali nel napoletano che hanno sicuramente sostenuto le cosche locali e che hanno nell'indicazione delle notizie sicuramente apportato un contributo causale all'associazione e però l'indicazione di questi pezzi giornalistici se la si vede è un'indicazione particolare, in cui chiaramente*



*diciamo la linea editoriale era una linea editoriale contro le forze dell'ordine **contro** la magistratura e a favore delle associazioni mafiose, non era una linea editoriale di semplice **critica** della magistratura delle forze dell'ordine, come invece in un paese libero forse, anzi sicuramente deve essere".*

Si riporta il testo del necrologio: "Terzo trigesimo. La famiglia con rabbioso rimpianto ricorda alla collettività il sacrificio di Beppe Montana, Commissario PS, rinnovando ogni disprezzo a mafia e suoi anonimi sostenitori".

Pur tuttavia, esaminando la documentazione difensiva dell'imputato, non può, di contro, non evidenziarsi che il fatto non ha avuto quell'andamento univoco per come delineato in sede di requisitoria e di arringhe difensive: appariva, invero, che si fosse trattato di un rifiuto secco ed incondizionato alla legittima richiesta di pubblicazione di un necrologio.

Dalla nota difensiva dell'imputato e dalla documentazione allegata, è emerso:

- che le perplessità vennero manifestate fin da subito dal soggetto addetto alla ricezione degli ordini dei necrologi;
- tale perplessità venne confermata dal vice-direttore sulla base della motivazione secondo la quale i necrologi non possono contenere commenti o dichiarazioni estranee al defunto;
- il richiedente venne fin da subito invitato ad esporre le proprie considerazioni in un articolo idoneo da pubblicare in seguito, ma tale invito non venne accolto;
- sono stati prodotti numerosi fogli del giornale "La Sicilia" da cui si evince che il giornale seguì la vicenda dell'assassinio del commissario Montana sulle proprie pagine; rileva la pubblicazione di una lettera della compagna del commissario Montana, in data 28 agosto 1985 (quindi in epoca anteriore alla richiesta della pubblicazione del necrologio in oggetto), Assia Memezzasalma



dal titolo "Signor ministro, troppi politici sono la "Longa manus" della mafia" contenente critiche pungenti all'operato dell'onorevole Scalfaro, allora ministro degli Interni;

- in data 3 novembre 1985, il giornale ha pubblicato un articolo dal titolo "Un necrologio contestato", in cui il comitato di redazione de "La Sicilia" porta a conoscenza la lettera del signor Montana in ordine al rifiuto della pubblicazione del necrologio. Si legge espressamente: *" Il Comitato di redazione de "La Sicilia" ha ricevuto una lettera del signor Luigi Montana, padre del commissario catanese ucciso a Palermo dalla mafia, con la quale si informa che il giorno 28 ottobre il giornale gli ha rifiutato la pubblicazione di un necrologio sull'argomento, la direzione ha precisato: "La sera del 28 ottobre, l'addetto alla pubblicità, mentre era in corso una riunione, ha sottoposto il testo della necrologia che qui riportiamo integralmente Abbiamo pregato l'addetto di informare il signore che si era presentato che non è nella prassi di questo giornale consentire che attraverso le necrologie si esprimessero giudizi di qualsiasi genere. In questo caso la frase contestata "anonimi sostenitori" poteva prestarsi, dati i fatti avvenuti dopo la morte di Montana e Cassarà, ad ulteriori strumentalizzazioni e polemiche. Abbiamo altresì informato l'inserzionista che il nostro giornale, impegnato come tutti gli organi siciliani nella dura lotta alla mafia, nel caso particolare - come ha sempre fatto in passato e come per il compianto Beppe Montana fece con vivo senso di solidarietà essendo Egli catanese e godendo della generale stima - era pienamente disponibile a ospitare un servizio redazionale che comprendesse una dichiarazione dell'inserzionista con quanto si voleva esprimere nella necrologia. Con ciò si sarebbe ricordata la tragedia che aveva colpito la famiglia Montana e si sarebbe onorata la memoria dello scomparso, rinnovando i concetti*



disprezzo nei riguardi della mafia e dei suoi "anonimi sostenitori", nell'opportuna sede redazionale apprendiamo ora che il signor Montana ha ritenuto di inviare copia di questa necrologia ad una serie di testate giornalistiche, all'Associazione Stampa e alla commissione antimafia. Ci rendiamo perfettamente conto del dolore dello stato d'animo del signor Montana, che nonostante l'invito a incontrarsi con il giornalista ha preferito allontanarsi, ma restiamo sempre dell'opinione che le necrologie sono dei semplici annunci di dolore e non la sede opportuna per esprimere giudizi, anche se giusti ...". Inoltre, nell'ambito dello stesso articolo veniva espresso il giudizio della redazione de "La Sicilia" la quale "pur condividendo l'antica consuetudine di non consentire giudizi nella rubrica "necrologie", ritiene che in questo caso specifico si sarebbe potuta fare un'eccezione poiché si trattava di una vittima della mafia. La lotta alla mafia costituisce un impegno comune di tutti siciliani, e in particolare degli organi di informazione, compresa "La Sicilia", che ha sempre dato ampio risalto alle battaglie contro questa cancrena della società";

- gli articoli sopra riportati, evidenziano la diffusione della notizia sulla morte del Commissario Montana e dei giudizi espressi dalla compagna di quest'ultimo; rilevano che la linea redazionale del giornale non consente l'espressione di giudizi nei necrologi, la possibilità di esprimere il proprio pensiero in un servizio redazionale, il pensiero di una parte di redazione della Sicilia (e ciò nell'ambito del diritto di manifestare il proprio pensiero all'interno della testata giornalistica) che avrebbe voluto pubblicare lo stesso il necrologio ma pur sempre riconoscendo che si sarebbe trattato di una eccezione alla regola, appunto perché si trattava di una vittima della mafia.



9.2.4 IL CASO Ercolano - Mannisi

Anche il caso che ha visto coinvolto il giornalista Mannisi ed Ercolano Giuseppe in relazione ad un articolo scritto dal primo e criticato dal secondo (sulle modalità di tale critica avvenuta all'interno del giornale "La Sicilia" si è fondata la valutazione della pubblica accusa in ordine ad una partecipazione del Ciancio all'associazione cosa nostra), è stato valutato una prima volta in senso negativo al momento della richiesta di archiviazione e, successivamente, in senso positivo per la richiesta di rinvio a giudizio.

Anche per tale ipotesi, non si condivide la possibilità di ricondurre l'ipotesi accusatoria della linea editoriale di un giornale in favore di una compagine mafiosa, sulla base di questo singolo episodio.

A prescindere da ogni valutazione relativa al merito, non si può certo parlare di "casi eclatanti" per potere affermare che determinati articoli siano stati espressione di una contiguità alla mafia piuttosto che espressione della libera manifestazione del pensiero tutelato dalla Carta costituzionale.

In sostanza, la mancata ricostruzione di una precisa, dettagliata, puntuale linea editoriale contigua alla mafia, non consente uno sviluppo ulteriore di un episodio limitato nel tempo e nello spazio e, peraltro, risalente nel tempo.

9.2.5 BOMBA NELLA VILLA DEL CIANCIO

Parimenti, si deve ripetere quanto sopra indicato in ordine alla contraddittorietà *in re ipsa* di elementi già valutati in sede di richiesta di archiviazione e poi rivisitati in sede di richiesta di rinvio a giudizio.



Inoltre, l'episodio della preordinazione dell'attentato nei confronti del Ciancio, contrasta con i diversi ulteriori attentati dallo stesso subiti e che sono stati riportati nelle note difensive.

In particolare, è stata prodotta una lettera della prefettura di Catania in ordine alle misure di tutela adottate nei confronti del Ciancio; la rassegna stampa relativa alla intimidazione avvenuta in data 19 novembre 1994 (una testa d'agnello sgozzato con un messaggio scritto, qualificata quale "tipico avvertimento mafioso"; oltre a due telefonate intimidatorie subite da un cronista del giornale).

Tali gravi episodi che hanno riguardato l'imputato nel tempo ed in ordine ai quali sono stati prodotti atti della Pubblica autorità che ne ha valutato la gravità, vanno necessariamente messi in correlazione con quello invocato in udienza.

Anche in tal caso, il dato probatorio risulta carente.

9.2.6 AFFARI ECONOMICI DI CIANCIO Mario

Per quanto riguarda gli affari economici dell'imputato, si rileva quanto segue:

- Per tali affari appare più verosimile una diversa lettura, rispetto all'ipotesi accusatoria, desumibile dalle dichiarazioni di Aiello Vincenzo, captata in modalità ambientale nel 2008, che fa riferimento ad una lobby di imprenditori, tra i quali cita il Ciancio, che si occupano di vari affari; tale lettura, soprattutto con la carenza probatoria del presente procedimento dalle origini ad oggi, appare più concreta e, sotto certi profili (per come sopra ipotizzato), più rispondente ad una logica affaristica che può permeare certe attività. A riscontro, si veda CNR 19-3-09 253778 del 22\1\08 NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA - GICO CATANIA - pag. 20 (riporta la G.D.F., dopo avere parlato del guadagno ricavato dai coniugi Ciancio - Guarnaccia (in



totale euro 15.730.216,20): “anche Ennio Virlinzi in una conversazione con Elio Castiglione riferendosi all'affare (successivo) dell'Outlet di Agira sostiene la medesima ipotesi, poiché con un investimento di poco meno di euro 10.000 hanno ottenuto 2.000.0000 di euro - cfr. telef. riportata in nota, conv. N. 4129 del 19\3\2008, ore 22,14”-).

- Il quadro probatorio delineato nell'ordinanza del Gip del 2012 si fondava su due pilastri e cioè sulle dichiarazioni Ciancimino Massimo e di Giuliano Antonino; si è visto che, nel prosieguo, tali due pilastri sono venuti meno secondo le valutazioni di questo giudice e, quindi, non supportano più il discorso generale svolto in quella sede.
- Le indagini svolte dopo il 2012, come sopra detto, sono state in parte reiterate con riferimento a determinate vicende societarie e, quindi, non hanno apportato elementi di novità in epoca successiva; questo giudice ritiene pertanto che non vi sia la prova di un apporto del Ciancio attraverso lo svolgimento di tali concrete attività.

10.

Occorre adesso analizzare partitamente gli elementi nuovi che sono stati offerti dall'accusa a supporto dell'ipotesi accusatoria. Anche questi elementi non sono tali da consentire di sostenere l'accusa in giudizio per i motivi che analiticamente si esporranno.

Continua a permanere, secondo questo giudice, una mancanza di elementi di accusa nei confronti dell'imputato in relazione alla imputazione allo stesso contestata.

Nel prosieguo, si analizzeranno in dettaglio le seguenti tematiche d'indagine:

- dichiarazioni di Di Carlo Francesco;



- telefonata di Bianco Vincenzo;
- indagini bancarie;
- sentenza Lombardo Raffaele.

10.1 DICHIARAZIONI di Di Carlo Francesco

Tale collaboratore è stato sentito negli anni 1980 e le sue dichiarazioni sono state rinvenute all'interno di un fascicolo della procura di Trapani. Alla luce di ciò il collaboratore è stato sentito di recente, in data 31 marzo 2015.

Si tratta di Di Carlo Francesco, nato a Altofonte (PA) il 18.02.1941.

Con ordinanza del 14\10\15, sono stati spiegati i motivi per cui non si possono utilizzare elementi che risalgono ad epoca anteriore al 1982, epoca in cui è stato introdotto il reato di associazione mafiosa nell'ordinamento giuridico penale italiano con l'articolo 416 bis codice penale.

Le dichiarazioni di tale collaboratore di giustizia, essendo anteriori al 1982, non possono rientrare tra gli elementi di valutazione nel presente procedimento, per come sopra indicato.

In ogni caso, le sue dichiarazioni, in relazione all'odierno imputato, non sono dirette ma tutte "de relato" e non contengono quegli elementi di riscontro necessari per la loro utilizzabilità.

In particolare, il collaboratore ha dichiarato: "A d.r.: io non ho mai conosciuto ma ricordo che mi si parlò anche di un altro imprenditore di Catania, tale Ciaccio, che era persona che si occupava di editoria.

Io non ho mai conosciuto questa persona, che era ricordo che era prima stata in rapporti con Calderone Giuseppe e che poi aveva avuto rapporti anche con Benedetto Santapaola....



Io sentii parlare di tale Ciaccio sia da Calderone che da Benedetto Santapaola, oltre che da Franco Romeo; gli stessi mi dissero che questa persona li aiutava a risolvere anche problemi giudiziari...

A d.r.: Non so dire se il direttore del quotidiano di Palermo, Il Giornale di Sicilia, Ardizzone, avesse rapporti con l'editore di Catania di cui ho parlato...

“.....ricordo che Santapaola Benedetto fu arrestato nel trapanese per l'omicidio del sindaco di Castelvetro. Io, il giorno dopo, mi trovavo a Catania in quanto avevo proprio con benedetto Santapaola un appuntamento, già precedentemente concordato. Mi recai presso la loro concessionaria Renault e parlai con i fratelli. Loro mi dissero che nel trapanese era stato fermato Nitto Santapaola e subito, poiché io ero latitante, ci spostammo in un altro luogo, se ben ricordo una - tavola - calda di loro proprietà o a loro disposizione. Salvatore Santapaola mi disse che si stava interessando per fare avere delle informazioni favorevoli del Santapaola Benedetto alle forze dell'ordine di Trapani e che ciò stavano facendo tramite Ciaccio. In particolare Salvatore Santapaola, ma anche quel Pippo cognato di Benedetto, si erano dati da fare e avevano contattato Ciaccio il quale a sua volta aveva interessato un capitano dei Carabinieri, se non ricordo male tale Speranza, il quale doveva trasferire informazioni favorevoli di Nitto Santapaola ai trapanesi...”.

Al riguardo, si rileva:

- il collaboratore fornisce descrizioni dettagliate del palermitano; egli è infatti di Palermo;
- il collaboratore parla di Catania ed in particolare di Benedetto Santapaola e degli Ercolano;
- il collaboratore parla di diversi imprenditori: Costanzo, Graci, un imprenditore di cui non fa il nome, e Ciaccio;
- si deve notare che per Costanzo e il Graci vi sono degli elementi di riscontro individualizzanti: di Costanzo dice che lo stesso aveva un



appalto nell'ambito del territorio dello stesso collaboratore e che questi aveva fatto "spostare" il cantiere specificando che lo spostamento era avvenuto attraverso il piazzamento di quattro bombe agli angoli del cantiere medesimo; quindi, vi è il modo di controllare sia l'appalto relativo alla costruzione di una strada effettuato dal Costanzo, sia l'episodio specifico indicato dal collaboratore; va a trovare i Costanzo insieme a Santapaola ed inoltre è vero che gli stessi avevano gli uffici a Misterbianco; per quanto riguarda Graci il collaboratore indica il paese di provenienza che è Naro; inoltre, egli ha conosciuto personalmente il Costanzo e si è recato in una sua azienda a Misterbianco;

- in relazione a Ciaccio, il collaboratore indica che era vicino al Calderone e Santapaola; non dà elementi individualizzati; genericamente indica in tale imprenditore colui che aiutava la famiglia Ercolano Santapaola nelle traversie giudiziarie; in un altro passaggio della sua deposizione, il collaboratore indica un episodio specifico indicando come sopra riportato l'arresto di Santapaola Benedetto nel trapanese per l'omicidio del sindaco di Castelvetro. In quel frangente, "

Salvatore Santapaola mi disse che si stava interessando per fare avere delle informazioni favorevoli del Santapaola Benedetto alle forze dell'ordine di Trapani e che ciò stavano facendo tramite Ciaccio. In particolare Salvatore Santapaola, ma anche quel Pippo cognato di Benedetto, si erano dati da fare e avevano contattato Ciaccio il quale a sua volta aveva interessato un capitano dei Carabinieri, se non ricordo male tale Speranza, il quale doveva trasferire informazioni favorevoli di Nitto Santapaola ai trapanesi.";

- non è verosimile che proprio il giorno dell'arresto la famiglia Santapaola si metta a fare considerazioni riservatissime, seppure a un rappresentante di Cosa Nostra palermitana che si trovava



casualmente a Catania; Ciancio sarebbe stato contattato per "trasferire informazioni favorevoli di Nitto Santapaola ai trapanesi" e, subito dopo, il collaboratore dice che il Santapaola uscì dal carcere senza che ci sia una connessione logica tra il portare delle notizie e la scarcerazione del detenuto;

- l'unico elemento individualizzato è dato dalla citazione del capitano dei carabinieri Speranza ma il collaboratore non spiega quale sia il nesso intercorrente tra il militare e i trapanesi; inoltre, si tratta del nome di un ufficiale dei carabinieri che ha lavorato a Catania, anche come comandante dei vigili urbani del medesimo Comune;
- Di Carlo indica quale fonte di conoscenza Calderone, Santapaola e Romeo: il primo è collaboratore di giustizia (uno dei più importanti di Catania, sentito anche da Falcone e non riscontra tali dichiarazioni); il secondo non è pentito, il terzo è morto;
- in ordine al momento temporale, il collaboratore indica il giorno successivo a quello dell'arresto del sindaco di Castelvetro in cui lui, da latitante, si trovava a Catania ove avrebbe dovuto incontrare Nitto Santapaola ma qual è questo giorno? E' vero, si può ricostruire. Ma dato che lui dice "l'appuntamento era fissato per il giorno successivo" e, quindi, il giorno prima si sapeva già dell'arresto del Santapaola e i mezzi di comunicazione devono aver riportato la notizia, il collaboratore non appare attendibile neppure sul dato temporale;
- qual è il nesso tra il Capitano dei CC che deve portare notizie a trapani e la scarcerazione del Santapaola? Il collaboratore non lo spiega;
- come mai una situazione così delicata come l'arresto di un capo mafia viene tranquillamente spiattellata ad un latitante della Sicilia Occidentale - quindi altra famiglia di Cosa Nostra - nell'immediatezza dell'arresto;



- le notizie sono tutte “de relato”;
- a differenza dei Costanzo, Di Carlo non conosce il Ciancio;
- su precisa richiesta, dice di non saper se il Ciancio conosca o meno il direttore del giornale di Palermo; ma, il dato appare importante perché il collaboratore conosce Ardizzone da ragazzo;
- tra il fermo di Santapaola ed il suo rilascio passa pochissimo tempo – mezz’ora -. Come si concilia ciò con l’interessamento dei Santapaola con Ciancio, di questi con Speranza e di Speranza con i Trapanesi? (ancora una volta, dovrebbe ipotizzarsi un ruolo apicale del Ciancio all’interno della compagine mafiosa per potere ottenere un tale risultato).

10.2 INDAGINI BANCARIE

Con riferimento a tale tipologia di indagini, il Gip, con l’ordinanza citata del 15 novembre 2012, demandava al PM la “ricostruzione dei flussi finanziari di denaro in entrata in uscita, relativi a mercadante Tommaso e Vizzini Giovanni e a tutti i restanti soggetti coinvolti nell’affare ICOM, con identificazione dei destinatari delle somme in uscita ed acquisizione della relativa documentazione”.

Si è già detto, in altra parte della presente sentenza, che la ricostruzione di tali flussi finanziari, peraltro già effettuata in passato, non ha portato nuovi elementi alle indagini in corso.

Il Gip, in relazione al progetto “Giostra - Ciancio”, chiedeva di ricostruire in dettaglio le operazioni di acquisto dei terreni da parte del Ciancio e di verificare se ne fossero stati acquistati altri in epoca successiva al 2009, con modifiche di destinazione d’uso. Il Gip aggiungeva: “I risultati di tali indagini potranno, in ipotesi, completare nei confronti del Ciancio Sanfilippo il quadro probatorio in relazione al reato associativo e, dall’altro, avuto riguardo al delitto di riciclaggio, per il quale si impone di



iscrizione anche di Ciancio Sanfilippo Mario in concorso con giostra Antonello, potranno rivelare se la condotta dei due indagati sia giunta, prima di essere arrestata, ad una fase già penalmente rilevante per la configurazione del delitto tentato”.

Come si è visto, l’archiviazione della posizione del Giostra, ha minato la premessa di questa parte di accertamenti effettuati anche in epoca successiva al 2012, essendo venuta meno la premessa del coinvolgimento del Ciancio, unitamente a Giostra Antonello in tutta una serie di attività sviluppate dal Gip da pag. 31 a pag. 38 dell’ordinanza medesima. In sostanza, essendo venuta meno la premessa del coinvolgimento del Ciancio in una fattispecie di riciclaggio unitamente al Giostra, viene meno anche tutta la susseguente eventuale ricostruzione.

Residuano accertamenti bancari compiuti nei confronti del Ciancio e che hanno portato ad appurare l’esistenza di consistenti somme di danaro in Italia ed all’estero, con sequestro di una parte di tali somme nel mese di giugno 2015.

In relazione a tali accertamenti bancari, non sono emersi elementi che possano consentire di configurare elementi di penale rilevanza, sussumibili nell’alveo del concorso esterno.

A fronte dei 50 milioni di euro rinvenuti in Italia ed all’estero, su vari conti, si rileva che il Ciancio svolge molteplici attività imprenditoriali, è direttore del giornale “La Sicilia”, ha una casa editrice e, solo nel presente procedimento si è appresa la vendita di diversi terreni, con plusvalenza per decine di milioni di euro.

Nessuna prova è stata fornita sul punto.

Si condividono le considerazioni svolte nel decreto del Tribunale di Catania - sezione misure di prevenzione - in data 26 gennaio 2015 - reso “inaudita altera parte” con cui è stata rigettata la proposta ritenendo che non fosse *“stato fornito un preciso e congruente quadro indiziarlo in ordine alla dedotta illecita provenienza delle somme di denaro depositata*



nei conti correnti e nei depositi accesi in Svizzera che specificatamente costituiscono oggetto della proposta.

Ed invero, quanto ai conti bancari presso la filiale banca UBS di Lugano aventi n. 0247-686683-01 e 0247-686683-02, contenenti somme di denaro, anche in divise estere, e portafoglio titoli, con un saldo di CHF 21.835.546 (pari a circa € 18.102.279) al 3 novembre 2014, e intestati alla ATTENUATA FAMILIENSTIFTUNG con sede a Vaduz (Liechtenstein), di cui è avente diritto economico (beneficiario economico) Mario Ciancio Sanfilippo, non può non evidenziarsi come non siano emersi-pur in questa fase caratterizzata da una cognizione sommaria-indizi precisi in ordine all'illecita provenienza delle somme depositate inizialmente in questi conti. In realtà, dalle verifiche eseguite fino ad oggi dal consulente contabile del PM sembrerebbe che i suddetti conti siano stati aperti nell'anno 2003 e che sugli stessi sia stato riversato il saldo proveniente da altro conto (quello numero 644601), aperto in data 31 luglio 1989 e chiuse in data 24/4/2003, il quale alla data del 31/12/1989 presentava un saldo di circa 5 milioni di lire. Sempre secondo quanto accertato dal PM il proposto, in data 18 agosto 1989, aprì presso lo stesso istituto di credito svizzero un altro conto, denominato "Metallo" (c. n. 644. 10. 7OT), in cui verso kg 24 di oro per un valore di circa 400 milioni di lire. Se i superiori versamenti non erano proporzionati alla posizione reddituale e patrimoniale del Ciancio accertata a decorrere dal 1985 (v. verifiche reddituali allegate alla proposta iniziale e alla successiva memoria depositata dal PM in data 23 gennaio 2015), ciò non consente di affermare che si sia trattato di somme derivanti dall'attività illecita e, in particolare, da quella di concorrente esterno nell'associazione mafiosa per la quale il proposto risulta sottoposto ad indagini nell'ambito del proc. N. 4888-07 R.G. NR. Al riguardo, innanzitutto, deve rilevarsi come le indagini svolte sino ad ora in ordine ai redditi dichiarati al fisco dal proposto, sebbene abbiano



interessato un arco temporale tra il 1985 ed il 2013, quindi, comprendente gli anni di probabile apertura dei sopra indicati conti correnti presso le banche svizzere, risultino, isolatamente considerate, non sufficiente a giustificare-pur nella presente fase caratterizzata da una cognizione sommaria- l'adozione dell'invocata misura cautelare "ante causam". Ed invero, proprio dalla complessa attività di indagine, descritta nella proposta e ricavabile dal ponderoso materiale allegato, si ricava come il coinvolgimento del proposto nelle varie iniziative imprenditoriali sia avvenuto sempre attraverso numerose diverse realtà societaria, molte delle quali costituite "ad hoc" coinvolgendo spesso anche parenti e/o collaboratori; società, con riferimento alle quali, non risulta essere stata condotta alcuna approfondita indagine economico-finanziaria.

In secondo luogo, l'attività imprenditoriale prevalentemente svolta dal proposto (quale direttore ed editore dell'unico quotidiano catanese e titolare di alcune emittenti televisive locali), già ben sviluppata alla fine degli anni 80, non consente di escludere che le somme depositate presso le banche svizzere potessero costituire proventi altrimenti accumulati proprio nello svolgimento della predetta attività.

Ancora va osservato come le altre iniziative imprenditoriali indicate nella proposta, per la cui realizzazione del Ciancio-secondo il costrutto accusatorio-si sarebbe avvalso dell'appoggio di cosa nostra nell'ambito di un rapporto sinallagmatico con riferimento alle quali risulta indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ... si collochino tutte in epoca assolutamente recente (a partire dall'inizio del nuovo millennio) e di molto successiva a quella in cui si registrano i depositi presso le banche svizzere per importi prossimi a 12 miliardi di vecchie lire.

Nè del resto, allo stato, la pur cospicua differenza tra l'ammontare delle somme depositate nel 1989 (circa lire 12.000.000.000) ed i saldi



attualmente disponibili nei sopra indicati conti svizzeri (circa euro 50.000.000,00) può costituire da sola indizio dell'afflusso di fondi di illecita provenienza e/o comunque collegati all'attività di concorrente esterno nel reato associativo per il quale il Ciancio risulta sottoposto ad indagini, tenuto conto della circostanza che non è stata ancora eseguita alcuna verifica in ordine all'evoluzione ed alle movimentazioni registratesi nel corso degli anni nei suddetti conti svizzeri (v. quanto dichiarato in proposito nella relazione depositata in data 23 gennaio 2015 dal consulente contabile nominato dal PM il 15 dicembre 2014).

Identiche considerazioni valgono anche per quanto riguarda il conto bancario presso la filiale di Chiasso della Credit Suisse numero 0172-92098-otto, Rubrica timone, con un saldo di CHF 29.962.539,00 (pari a circa euro 24.839.783,78) al 24 ottobre 2014, intestato alla Weissdom Handelsanstalt con sede a Vaduz (Liechtenstein), di cui è avente diritto economico (beneficiario economico) Mario Ciancio Sanfilippo. Trattasi di conto che, secondo i dati raccolti dal PM, è stato aperto nel dicembre 1988 e che alla fine del 1989 comprendeva depositi per un controvalore complessivo di circa L. 6.800.000.000 di lire. Anche in questo caso, infatti, mancano – allo stato – indizi per ricollegare sia i depositi iniziali che il saldo attuale ad attività illecite del proposto, tenuto conto, anche in questo caso, della non ancora eseguita analisi delle movimentazioni”.

Con successivo provvedimento del 17 giugno 2015, il tribunale di Catania - sezione misure di prevenzione – ai sensi dell'articolo 22, co. II, decreto legislativo n. 159 - 2011, ordinava il sequestro dei conti depositi esistenti presso la Banca UBS di Lugano e di tutto quanto in essi contenuto, nonché il sequestro della somma di euro 4.999.990,00 depositata nel conto corrente numero 09000-1000-00000077161 accesso presso l'istituto di credito Intesa San Paolo di Catania ed intestato al Ciancio.

Tale successivo provvedimento, pur prendendo le mosse da quello precedente, oltre alle ragioni di particolare urgenza, riteneva sussistere



indizi in ordine alla pericolosità sociale qualificata del proposto, oltre agli elementi indicati nell'originale proposta del 19 gennaio 2011, anche sulle dichiarazioni rese in data 31 marzo 2015 dal collaboratore di giustizia Di Carlo Francesco.

Al punto precedente, sono state indicate le ragioni che non consentono di utilizzare e valorizzare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia suddetto ai fini del presente giudizio.

Inoltre, mancano circostanze fattuali indicative dell'esistenza di legami qualificati intrattenuti dall'imputato con esponenti di famiglie mafiose, finalizzate al reinvestimento di denaro di provenienza illecita, non essendo utilizzabili, secondo questo giudice, le dichiarazioni di Giuliano Antonino e Ciancimino Massimo (Cass. Sentenza n. 921 del 11/11/2014 Cc. - dep. 12/01/2015 -).

Anche in tal caso l'impianto probatorio si presenta carente.

10.3 TELEFONATA BIANCO VINCENZO NEL 2013

La telefonata intercorsa in data 17 aprile 2013 tra l'imputato e Bianco Vincenzo, costituisce un elemento nuovo rispetto alle precedenti indagini in quanto intervenuta temporalmente dopo l'ordinanza del Gip.

Pur tuttavia, tale telefonata si inserisce, come detto, in un quadro probatorio carente e contraddittorio.

In primo luogo, si è già messa in correlazione tale telefonata con la conversazione ambientale di Aiello Vincenzo di epoca anteriore (avvenuta nel 2008). Anche in quel caso, non essendo stata valorizzata la conversazione ambientale dell'Aiello, non sono stati effettuati approfondimenti istruttori sul punto. Inoltre, si è già evidenziata una possibile diversa lettura del quadro probatorio laddove si parla di una lobby di imprenditori.



In secondo luogo, va messo in rilievo come tale telefonata vada letta in correlazione con la carenza di indagini indicata dal Gip a pagina 28 della propria ordinanza (più volte citata) laddove il giudice chiedeva approfondimenti istruttori in relazione al sindaco Scapagnini ed alle vicende amministrative relative alle procedure per il rilascio di concessioni di centri commerciali e l'escussione dei consiglieri comunali di Catania in merito all'approvazione della variante al PRG per la modifica dei terreni da agricoli a terreni destinati ad attività commerciali. L'approfondimento richiesto dal Gip era, con tutta evidenza, volto ad accertare l'esistenza di legami tra l'imputato ed altri soggetti della pubblica amministrazione per modificare la destinazione urbanistica di terreni agricoli in altro tipo di destinazione.

Tale accertamento non è stato svolto.

La delega ha riguardato, invero, l'individuazione delle delibere regionali e comunali che hanno riguardato i terreni oggetto di indagine e l'identificazione degli autori delle predette delibere.

La nota di risposta della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania, in data 6 dicembre 2012, ha riguardato:

- 1) in ordine al parco commerciale Porte di Catania, verbale di sommarie informazioni rese da Sardella Gabriella, direttore dell'ufficio urbanistica del Comune di Catania, corredato dalla documentazione in esso elencata; verbale di sommarie informazioni rese da Raciti Giuseppe, responsabile dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Catania corredato dalla documentazione in esso elencata;
- 2) in ordine al centro commerciale outlet Sicilia Fashion Village di Agira, verbale di sommarie informazioni rese da Gagliano Vito, dirigente del quarto settore tecnico del Comune di Agira, corredato dalla documentazione in esso elencata;



- 3) in ordine al complesso insediativo incontrata Xirumi nel comune di Lentini, verbale di sommarie informazioni rese da Lundari Giuseppe, coordinatore del quarto settore tecnico del Comune di Lentini, corredato dalla documentazione in essi elencata;
- 4) in ordine al progetto relativo alla struttura turistica polivalente in contrada cardinale nel Comune di Misterbianco, verbale di sommarie informazioni rese da Zuccarello Salvatore, responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune di Misterbianco, corredato dalla documentazione in esso elencata.

Innanzitutto, si deve notare che il mandato, come detto, riguarda soggetti in parte diversi rispetto a quelli indicati dal Gip.

Inoltre, se esaminiamo i verbali di sommarie informazioni sopra riportati (basta riportarne uno perché la domanda è uguale per tutti i soggetti), si può notare come la domanda sia limitata a chiedere la consegna delle delibere regionali e comunali e, pertanto, manca un approfondimento in ordine ai rapporti tra tali soggetti e l'imputato.

Inoltre, per quanto riguarda il numero uno, l'architetto Sardella, oltre alla produzione documentale richiesta, si limita a riportarsi a una documentazione già consegnata alla Procura della Repubblica di Catania in data 26 febbraio 2010 prot. N. 52369.

10.4 SENTENZA LOMBARDO

Ulteriore elemento di novità, è costituito dal deposito nel fascicolo processuale della sentenza emessa dal Gup del tribunale di Catania nel procedimento numero 14311-2011 R.G. NR, in data 19 febbraio 2014, con cui Lombardo Raffaele è stato dichiarato colpevole del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e di voto di scambio e condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione.



Si tratta di sentenza non definitiva in relazione alla quale pende procedimento in grado di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catania. Sulla base di tale sentenza, si ritiene provato l'attivo coinvolgimento dell'imputato nell'associazione cosa nostra in relazione agli affari economici analiticamente esaminati nel corpo motivazionale della sentenza.

La produzione della suddetta sentenza, non può prescindere dalla rilettura della sentenza Mannino a SU della Corte di Cassazione che parla esplicitamente di "grave frattura logica del ragionamento probatorio conducente al rovesciamento della decisione assolutoria, in un quadro espositivo graficamente logicamente sconnesso, caratterizzata da percorsi frammentari e itinerari "carsici", le cui linee argomentative sono di difficile identificazione e interpretazione". Secondo tale sentenza il vizio del ragionamento giudiziale si fonda sul fatto che il convincimento di responsabilità dell'imputato si sia formato "anche mediante l'utilizzo, nell'esame del compendio probatorio, di sentenze non definitive pronunciate da altri giudici penali".

Al riguardo, la Cassazione cit. riporta i due orientamenti sul tema dei limiti di efficacia dimostrativa ed inutilizzabilità delle sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili: "Secondo un primo orientamento, esse costituiscono prova solo dei fatti documentali rappresentati - ad esempio, che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo - e non della ricostruzione dei fatti accertati nel giudizio e della valutazione probatoria degli stessi da parte di quel giudice, atteso che tale valore probatorio è riconosciuto dall'art. 238 bis solo alle sentenze irrevocabili (Sez. 2[^], 12/3/1996, Lento, Cass. pen. 1997, 1762; Sez. 6[^], 7/7/1999, Arcadi, rv. 215266; Sez. 4[^], 5/12/2000, Reina, rv. 218315; Sez. 4[^], 11/5/2004, rv. 228936). A tale orientamento si contrappone l'altro, di matrice sostanzialista, secondo cui non può



escludersi che il giudice, in base al principio del libero convincimento, possa comunque trarre dal provvedimento elementi di giudizio finalizzati all'accertamento della verità (Sez. 2[^], 16/1/1996, Romeo, rv. 204767; Sez. 111, 4/12/1996, Eviani, rv. 207300; Sez. 1[^], 2/5/1997, Dragone, rv. 208573; Sez. 6[^], 2/5/1998, De Michelis, rv. 211999; Sez. 2[^], 5/5/2003, Passalacqua, rv. 225157; Sez. 5[^], 22/10/2003, Leoni, rv. 226839; Sez. 5[^], 26/10/2004, P.G. in proc. Tripodi, rv. 230457).

Le Sezioni Unite condividono la prima e più rigorosa soluzione ermeneutica sul rilievo che le sentenze non irrevocabili - delle quali è certamente ammissibile la produzione e l'acquisizione al pari degli altri documenti ex artt. 234 comma 1 e 236 -, siccome non ancora assistite dalla intangibilità del decisum, sono idonee, in ragione dell'oggetto della rappresentazione incorporata nella scrittura, a documentare il (e ad essere utilizzate come prova extra- e pre-costituita limitatamente al) mero fatto storico dell'esistenza della decisione e le scansioni delle relative vicende processuali, ma non la ricostruzione, ne' il ragionamento probatorio sui fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, inerenti più propriamente alla regiudicanda ancora in discussione, per la cui valutazione soccorre lo specifico modulo acquisitivo dei verbali di prove di altri procedimenti predisposto dall'art. 238 del codice di rito. A questa regola di indubbia ragionevolezza sistematica deroga infatti, limitatamente alle sentenze irrevocabili, la disposizione dell'art. 238 bis dettata da esigenze eminentemente pratiche di coordinamento probatorio fra processi. Norma, questa, sicuramente eccezionale nell'impianto codicistico ispirato ai principi di oralità e immediatezza, rispetto alla quale si sostiene peraltro nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 1[^], 16/11/1998, rv. 211768) che l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili neppure comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisorii dei fatti in esse accertati, ne' tanto meno



dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia critica e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e di formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.

In ordine all'ulteriore quesito interpretativo sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, dev'essere pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti".

Il contenuto dei fatti riconducibili al Ciancio riportati nella sentenza Lombardo, in relazione al coinvolgimento del Ciancio nella fattispecie di concorso esterno, non si condividono per i seguenti motivi:

- 1) la sentenza in questione ha riguardato Lombardo Raffaele che è un politico, già ex presidente della Regione Sicilia. Invece, l'imputato del presente procedimento non è un politico.
- 2) Nella sentenza Lombardo è contestato anche un delitto scopo - voto di scambio - in relazione al quale nella sentenza si parla di incontri tra l'imputato ed appartenenti alla mafia come Di Dio Gaetano, esponente della mafia calatina. Ciò non consente il sillogismo tra Lombardo e Ciancio in relazione al quale non vi sono incontri con mafiosi né collaboratori di giustizia che lo chiamano in causa direttamente come concorrente o appartenente a cosa nostra.
- 3) Le medesime vicende di natura economica riportate nella sentenza Lombardo, sono state inserite nella richiesta di archiviazione del 2012 dal PM (sottolineando, in quella sede, una completa mancanza



di indizi a carico del Ciancio), come già riportato. Ancora una volta, vi è una netta contraddizione tra gli stessi elementi di fatto prima posti a fondamento di una richiesta di archiviazione e poi posti a fondamento di una richiesta di rinvio a giudizio. Già fin dall'inizio delle indagini del presente procedimento, è emersa, con tutta evidenza, l'avvenuta vendita di terreni da parte del Ciancio, terreni che, in base ad una modificata destinazione urbanistica, hanno consentito all'imputato di realizzare una notevole plusvalenza economica. Tali fatti non sono idonei a supportare una imputazione di concorso esterno (potendosi ipotizzare altre eventuali fattispecie penali; si consideri che, nella sentenza Mannino, si indica espressamente una mancanza di prova diretta e specifica che l'imputato, al di fuori della causale corruttiva, fosse al corrente del c.d. patto mafioso tra determinati soggetti). Non si condivide la deduzione di ulteriori fatti che vengono ipotizzati nella sentenza Lombardo a carico del Ciancio - cfr. ad es. pag. 246-247 della sentenza - in relazione ad asseriti impegni tra l'imputato e soggetti mafiosi (tanto più che, nel prosieguo, sono venuti meno i due pilastri derivanti dalle dichiarazioni di Cincimino Massimo e del collaboratore di giustizia Giuliano Antonino, proprio legate alla specifica materia degli appalti pubblici e dei terreni relativi all'affare di contrada Cardinale; e ciò comporta un ulteriore elemento di contraddittorietà tra i fatti sottoposti al vaglio del giudice e rende carente il quadro probatorio).

- 4) Occorre che il concorrente esterno "si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno"(sent. Mannino cit.), vantaggiosa per l'associazione. La difficoltà di accertamento della causalità dell'apporto del soggetto, e l'esigenza di evitare "un'abnorme espansione della responsabilità penale", ha portato la sentenza citata a sottolineare la "natura preminentemente induttiva



dell'accertamento e del ragionamento inferenziale nel giudizio penale" con operazione da svolgersi ex post e secondo i criteri valutativi delineati nell'articolo 192 commi I e II e nell'articolo 546 comma primo C.P.P., secondo un giudizio di responsabilità caratterizzato da una probabilità prossima alla certezza. Gli episodi - rectius operazioni economiche - nelle quali viene indicato l'odierno imputato nella sentenza Lombardo, riguardano delle ipotesi che non sono state considerate come ipotesi di delitti - fine nel procedimento Lombardo (e neppure nel presente procedimento). Ciò assume rilievo in questo procedimento in quanto la ricostruzione fattuale operata nella sentenza Lombardo riguarda, ovviamente, l'unico imputato di quel processo e gli episodi narrati in seno alla motivazione riguardano una ricostruzione che presenta elementi di fluidità in quanto non è collegata ad una specifica imputazione quanto a tempi di commissione del reato, quanto ai coimputati collegati alla specifica fattispecie e, soprattutto, quanto alle condotte tenute dagli eventuali compartecipi. Ciò rifluisce in questa sede. E deve essere collegato con le indagini non svolte in relazione ai rapporti con il sindaco Scapagnini, con l'on. Bianco, con l'assessore al territorio della regione Sicilia, con i componenti della giunta del Comune di Catania, anche alla luce di altri elementi di fatto emersi nel giudizio a carico di Ciancio (come le dichiarazioni di Aiello Vincenzo). Perché approfondendo gli intrecci a livello amministrativo, si sarebbe potuto capire e delineare l'eventuale ruolo svolto dall'odierno imputato, aspetti, invece, che non sono stati sviluppati nel presente procedimento.

Concetti fluidi quelli derivanti dalla sentenza non definitiva Lombardo in relazione al presente procedimento, e concetti virtuali sulla base di una imputazione che indica un "rafforzamento della struttura dell'associazione" che è un thema decidendum sotteso alla vicenda



processuale che sembra scontare fin dall'origine "l'insufficiente determinatezza nella descrizione fattuale dell'imputazione contestata" (sent. Mannino cit.).

Inoltre, si è visto che non è possibile procedere ad un metodo di lettura unitaria complessiva dell'intero compendio probatorio, così come indicato dal Gip nell'ordinanza più volte citata, evidenziando che gli indizi, analiticamente esaminati, sono stati ritenuti ciascuno di essi incerto, non preciso né grave (ovvero, trattandosi di dichiarazioni de relato di collaboratori di giustizia, neppure assistite da riscontri individualizzanti) e perciò probatoriamente influente, essendo stato adottato, nel presente procedimento, un metodo di assemblaggio e di mera sommatoria di elementi indiziari, unitamente alla sentenza Lombardo.

Ciò non consente di sostenere l'accusa in un giudizio dinanzi al Tribunale e comporta l'adozione di una sentenza di non doversi procedere nei confronti di Ciancio Sanfilippo Mario per tutte le argomentazioni sopra riportate in relazione alla difficoltà di ipotizzare il cosiddetto delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.

In caso di riconoscimento di tale figura delittuosa, non è possibile inquadrare la contestazione astratta nel caso concreto essendo stata contestata una partecipazione ultra quarantennale e con un'ipotesi accusatoria che porterebbe ad inquadrare la fattispecie astratta in una partecipazione interna piuttosto che in una compartecipazione esterna, addirittura con funzione apicale sulla base della imputazione formulata.

In ultima analisi, si è indicato che i singoli elementi indiziari non sono idonei a supportare l'accusa nel successivo giudizio per inidoneità, carenza o contraddittorietà degli stessi.

P.Q.M.



Visto l'art. 129 c.p.p.,

Dichiara Non luogo a procedere nei confronti di

1) CIANCIO SANFILIPPO MARIO,

in ordine al delitto ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Termine di giorni 90 per il deposito dei motivi.

Catania, 21/12/2015

portato in cancelleria

Catania 12/02/16

(Dott. ~~Carlo~~ Castorina)

Catania

Il giudice

Gaetana Bernabò Distefano